

# **Lincotek Rubbiano S.p.A.**

*Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex D.lgs. n. 231/2001  
TI-MOGC-001 Ver. 7.0*

Versione 7.0

approvata dal CdA di Lincotek Rubbiano S.p.A. in data 24/04/2024

**REVISIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

Versione	Aggiornamento del documento	Data
1.0	Prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	26/05/2015
2.0	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 in relazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle novità a carattere organizzativo / gestionale intercorse internamente alla Società;</li> <li>- ai sistemi gestionali aziendali rispettivamente certificati ai sensi delle normative ISO 9001, EN 9100 e ISO 14001;</li> <li>- alle integrazioni normative apportate dal Legislatore nel novero dei reati presupposto.</li> </ul>	05/12/2016
3.0	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 a fronte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle modifiche normative apportate dal Legislatore al testo del Decreto;</li> <li>- delle integrazioni e degli aggiornamenti effettuati dalla Società alle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale.</li> </ul>	19/12/2019
4.0	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a fronte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle modifiche apportate dal Legislatore nel novero dei reati presupposto;</li> <li>- alle novità a carattere organizzativo / gestionale intercorse internamente alla Società.</li> </ul>	21/05/2021
5.0	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a fronte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- della nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.</li> </ul>	21/06/2021
6.0	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a fronte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle modifiche apportate dal Legislatore nel novero dei reati presupposto e, più in generale, al testo del D.lgs. n. 231/2001.</li> </ul>	21/12/2023
7.0	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a fronte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle modifiche apportate dal Legislatore nel novero dei reati presupposto e, più in generale, al testo del D.lgs. n. 231/2001</li> </ul>	24/04/2024

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Il Decreto Legislativo n. 231/2001</b> .....	<b>6</b>
2.1	<i>Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001</i> .....	6
2.2	<i>Delitti tentati</i> .....	9
2.3	<i>Reati commessi all'estero</i> .....	9
2.4	<i>Linee Guida delle Associazioni di categoria</i> .....	9
<b>3</b>	<b>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Lincotek Rubbiano</b> .....	<b>11</b>
3.1	<i>Requisiti Generali</i> .....	11
3.2	<i>Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello</i> .....	12
3.3	<i>Principi regolatori del Modello</i> .....	12
3.4	<i>Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello</i> .....	13
<b>4</b>	<b>Descrizione della società</b> .....	<b>14</b>
4.1	<i>Attività svolta</i> .....	14
4.2	<i>Principali funzioni aziendali</i> .....	16
4.3	<i>Strutture di governance e di controllo</i> .....	21
<b>5</b>	<b>L'Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>23</b>
5.1	<i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	23
5.2	<i>Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	25
5.3	<i>Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	26
5.4	<i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i> .....	28
5.5	<i>Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza</i> .....	29
<b>6</b>	<b>Whistleblowing - Segnalazioni di violazioni "231"</b> .....	<b>29</b>
6.1.1	<i>Definizione di "violazioni 231" e di "persona segnalante"</i> .....	29
6.1.2	<i>Canali di segnalazione interna</i> .....	31
6.1.3	<i>Gestione dei canali di segnalazione interna</i> .....	32
6.1.4	<i>Obbligo di riservatezza</i> .....	33
6.1.5	<i>Trattamento dei dati personali</i> .....	34
6.1.6	<i>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</i> .....	35
6.1.7	<i>Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)</i> .....	35
6.1.8	<i>Sanzioni ANAC</i> .....	38
<b>7</b>	<b>Informazione e diffusione del Modello</b> .....	<b>39</b>
7.1	<i>Informazione e formazione dei dipendenti</i> .....	39
7.2	<i>Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni</i> .....	39
<b>8</b>	<b>Il Sistema Sanzionatorio</b> .....	<b>40</b>
8.1	<i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i> .....	40
8.2	<i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i> .....	42
8.3	<i>Misure nei confronti degli Amministratori</i> .....	42
8.4	<i>Misure nei confronti dei Sindaci</i> .....	43
8.5	<i>Misure nei confronti di soggetti terzi</i> .....	43
8.6	<i>Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"</i> .....	44
<b>9</b>	<b>Integrazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo</b> .....	<b>45</b>
<b>10</b>	<b>Le Parti Speciali</b> .....	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>Parte Speciale "A" – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro</b> .....	<b>49</b>
11.1	<i>Reati presupposto</i> .....	49
11.2	<i>Esposizione al rischio</i> .....	50
11.3	<i>Principi generali di comportamento</i> .....	52
11.4	<i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> .....	53
<b>12</b>	<b>Parte Speciale "B" – Reati Ambientali</b> .....	<b>71</b>
12.1	<i>Reati presupposto</i> .....	71
12.2	<i>Esposizione al rischio</i> .....	77
12.3	<i>Principi generali di comportamento</i> .....	81

12.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	82
<b>13</b>	<b>Parte Speciale “C” – Reati contro la Pubblica Amministrazione .....</b>	<b>89</b>
13.1	Reati presupposto .....	89
13.2	Esposizione al rischio .....	94
13.3	Principi generali di comportamento.....	100
13.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	102
<b>14</b>	<b>Parte Speciale “D” – Reati Societari .....</b>	<b>113</b>
14.1	Reati presupposto .....	113
14.2	Esposizione al rischio .....	117
14.3	Principi generali di comportamento.....	120
14.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	122
<b>15</b>	<b>Parte Speciale “E” – Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Reato di Autoriciclaggio.....</b>	<b>133</b>
15.1	Reati presupposto .....	133
15.2	Esposizione al rischio .....	134
15.3	Principi generali di comportamento.....	139
15.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	140
<b>16</b>	<b>Parte Speciale “F” – Reati tributari .....</b>	<b>144</b>
16.1	Reati presupposto .....	144
16.2	Esposizione al rischio .....	147
16.3	Principi generali di comportamento.....	150
16.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	151
<b>17</b>	<b>Parte Speciale “G” – Delitti di Criminalità Organizzata .....</b>	<b>157</b>
17.1	Reati presupposto .....	157
17.2	Esposizione al rischio .....	158
17.3	Principi generali di comportamento.....	160
17.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	161
<b>18</b>	<b>Parte Speciale “H” – Reati Transnazionali .....</b>	<b>165</b>
18.1	Reati presupposto .....	165
18.2	Esposizione al rischio .....	167
18.3	Principi generali di comportamento.....	169
18.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	170
<b>19</b>	<b>Parte Speciale “I” – Reati di Falsità in Strumenti o Segni di Riconoscimento .....</b>	<b>173</b>
19.1	Reati presupposto .....	173
19.2	Esposizione al rischio .....	175
19.3	Principi generali di comportamento.....	177
19.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	178
<b>20</b>	<b>Parte Speciale “L” – Delitti contro l’Industria e il Commercio .....</b>	<b>184</b>
20.1	Reati presupposto .....	184
20.2	Esposizione al rischio .....	185
20.3	Principi generali di comportamento.....	187
20.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	188
<b>21</b>	<b>Parte Speciale “M” – Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei Dati .....</b>	<b>195</b>
21.1	Reati presupposto .....	195
21.2	Esposizione al rischio .....	197
21.3	Principi generali di comportamento.....	199
21.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	200
<b>22</b>	<b>Parte Speciale “N” – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.....</b>	<b>206</b>
22.1	Reati presupposto .....	206
22.2	Esposizione al rischio .....	206
22.3	Principi generali di comportamento.....	208
22.4	Processi a rischio e procedure specifiche .....	209
<b>24</b>	<b>Parte Speciale “O” – Reati di contrabbando .....</b>	<b>211</b>
24.1	Reati presupposto .....	211

24.2	<i>Esposizione al rischio</i> .....	214
24.3	<i>Principi generali di comportamento</i> .....	216
24.4	<i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> .....	217
<b>25</b>	<b>Parte Speciale “P” – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b> .....	<b>219</b>
25.1	<i>Reati presupposto</i> .....	219
25.2	<i>Esposizione al rischio</i> .....	221
25.3	<i>Principi generali di comportamento</i> .....	222
25.4	<i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> .....	223
<b>26</b>	<b>PARTE SPECIALE “Q” – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE..</b>	<b>227</b>
25.5	<i>Reati presupposto</i> .....	227
25.6	<i>Esposizione al rischio</i> .....	228
25.7	<i>Principi generali di comportamento</i> .....	229
25.8	<i>Processi a rischio procedure specifiche</i> .....	229
	<b>Tabella riepilogativa Processi / Reati</b> .....	<b>231</b>

## PARTE GENERALE

### 1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”) adottato dal Consiglio di Amministrazione di Lincotek Rubbiano S.p.A. (di seguito anche “Lincotek Rubbiano” o la “Società”) in data 24/04/2024 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società e quindi i componenti degli organi sociali e del *management*, i dipendenti nonché i soggetti ad essa esterni i quali intrattengono rapporti di natura commerciale con la stessa (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti).

### 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### 2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche “Decreto”), a norma dell’articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità** degli enti, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.lgs. n. 231/2001
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter

Fattispecie illecita	D.lgs. n. 231/2001
Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1
Reati societari	art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 25-quater
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater.1
Delitti contro la persona individuale	art. 25-quinquies
Reati di abuso di mercato <sup>1</sup>	art. 25-sexies
Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25-septies
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio	art. 25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	art. 25-octies.1
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25-novies
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	art. 25-decies
Reati ambientali	art. 25-undecies
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies
Delitti di razzismo e xenofobia	art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25-quaterdecies
Reati tributari	art. 25-quinquiesdecies
Reati di contrabbando	art. 25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	art. 25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25-duodevicies
Reati transnazionali	Si veda Nota 2
Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	Si veda Nota 3

I **presupposti** perché una società possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o un soggetto che esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa (soggetto in *posizione apicale*), ovvero un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- b) che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

<sup>1</sup> Incluse le fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all'art. 187-quinquies TUF, come modificato dal D.lgs. n. 107/2018, in relazione alla violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

<sup>2</sup> Non inseriti nel corpus del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

<sup>3</sup> Non inseriti nel corpus del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 9 del 14 gennaio 2013, art. 12, "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".



- c) che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità della società sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo alla società e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse e/o a vantaggio della società stessa. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse o nel vantaggio della società.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma della Società, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili alla Società** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549 mila Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-sexies, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e sette anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto, "sanzioni interdittive applicate in via definitiva":
  - interdizione dall'esercizio delle attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli artt. 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), la società è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organo interno e indipendente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**);
- c) l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la **dovuta diligenza**;
- d) chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente le previsioni del Modello**.



Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), la Società è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se la Società, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

## 2.2 *Delitti tentati*

Nei casi di delitti tentati<sup>4</sup>, indicati nel Capo I del D.lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexiesdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.lgs. n. 231/2001).

## 2.3 *Reati commessi all'estero*

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati contemplati dal Decreto commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 2.4 *Linee Guida delle Associazioni di categoria*

L'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

---

<sup>4</sup> Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

Nella predisposizione del presente documento, Lincotek Rubbiano ha fatto riferimento, in particolare, alle *“Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* emanate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell’attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

### 3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LINCOTEK RUBBIANO

#### 3.1 Requisiti Generali

L'obiettivo di Lincotek Rubbiano S.p.A. è la definizione e l'implementazione di un efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione di illeciti a vantaggio della Società.

Lo **scopo** del Modello, che ha come primario riferimento il Codice Etico di Gruppo, è la predisposizione di un **sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo a Lincotek Rubbiano.

Il Modello adottato dalla Società risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di Lincotek Rubbiano prevede:

- a) un **canale idoneo a consentire** ai **soggetti** indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 231/2001 (soggetti cosiddetti in "**posizione apicale**" e **soggetti in c.d. posizione "sub-apicale"**) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce la **riservatezza dell'identità del segnalante** nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) un **canale di segnalazione alternativo** al precedente e **idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante**;
- c) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, **nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) **nel sistema disciplinare** adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.**

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra i dipendenti, gli Organi Sociali, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da Lincotek Rubbiano** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alle procedure aziendali espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo per gli autori dell'illecito, ma anche per Lincotek Rubbiano**;
- c) Lincotek Rubbiano intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante attività di verifica** affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione dei principi e delle procedure contenuti nel presente Modello.

### 3.2 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è subordinata a un preventivo processo di *risk assessment* che si è articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Società ("rischio inerente");
- individuazione dei presidi adottati dalla Società idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "rischio residuo" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- individuazione di interventi organizzativi volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di Lincotek Rubbiano di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta intervengano modifiche normative, ovvero modifiche dell'attività svolta dalla Società, in grado di incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione di illeciti.

### 3.3 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e l'implementazione del proprio Modello, Lincotek Rubbiano ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle procure e delle deleghe** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nelle procure e nelle deleghe siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Società**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta.

La normativa **aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve contemperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

#### 3.4 *Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello*

Il Modello è aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Lincotek Rubbiano.

La Società si impegna a una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello e del Codice Etico di Gruppo, oltre che agli amministratori, agli azionisti, ai membri del Collegio Sindacale, ai dipendenti e collaboratori esterni, ai fornitori e ai clienti. Internamente, provvede, inoltre, all'organizzazione delle necessarie sessioni di *training* dedicate.

## 4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

### 4.1 Attività svolta

Lincotek Rubbiano S.p.A. è la principale società operativa del Gruppo Lincotek, *player* globale nell'attività di trattamento termico superficiale per pale per turbine a gas (settore *IGT*), turbine aeronautiche (settore *Aviation*) e protesi articolari (settore *Medical*), e nella produzione di impianti completi per la realizzazione di attività di rivestimento (settore *Equipment & Tech*).

Attualmente le divisioni del Gruppo sono le seguenti:



Lincotek Rubbiano S.p.A., fondata nel luglio del 1999 e ad oggi detenuta dalla società Lincotek Group S.p.A., è un'azienda specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di rivestimenti per turbine a gas e altri componenti, in genere destinati all'impiego nel settore termoelettrico. La lavorazione effettuata consiste nell'applicazione agli elementi in oggetto di rivestimenti metallici e riporti ceramici. Questi, in funzione della propria natura, conferiscono un'alta resistenza termica ai componenti trattati, migliorandone le *performances* e prolungandone la durata nel tempo (*service life*). La Società rivolge la propria offerta prevalentemente a clienti OEM (*original equipment manufacturer*). La sede della Società, situata a Rubbiano di Solignano (Parma), è costituita da un'unica unità suddivisa nella palazzina uffici e nella zona produttiva. Il ciclo produttivo svolto nello stabilimento prevede operazioni di sabbiatura, rivestimento, finitura, trattamento termico, controllo della qualità dei pezzi e collaudo degli stessi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 il Gruppo Lincotek è stato oggetto di un'importante operazione di *rebranding*. Fino a tale data il Gruppo era identificato come Gruppo *Unitedcoatings* al quale facevano capo le società attualmente identificate nelle divisioni Lincotek Equipment, Lincotek Additive, Lincotek Medical e Lincotek Surface Solutions.

Oggi il Gruppo, al fine di meglio individuare anche a livello mondiale, l'appartenenza delle diverse società al medesimo è riconosciuto come Gruppo Lincotek.

Lincotek Rubbiano S.p.A. per meglio gestire, monitorare e controllare le proprie attività ha implementato un Sistema di Gestione Integrato conforme agli *standards* previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 (sistema di gestione per la qualità), UNI EN 9100:2018 (sistema di gestione della qualità specifico per il settore aerospaziale, dello spazio e della difesa), UNI EN ISO 14001:2015 (sistema di gestione ambientale) e UNI EN ISO 45001:2018 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro)

Inoltre, si rileva che la Società ha ottenuto il rilascio della licenza ex art. 28 del T.U.L.P.S. da parte della Prefettura di Parma. Lincotek Rubbiano necessita di tale licenza ai fini della detenzione, importazione ed esportazione, di parti di armi o di altri oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate.

Da ultimo, si evidenzia che Lincotek Rubbiano ha ottenuto l'accreditamento PRI (*Performance Review Institute*)-Nadcap COATING che valuta gli standard relativi ai processi tecnologici e produttivi della Società in ambito aerospaziale.

L'organigramma della Società è contenuto nell'Allegato n. 1 al presente Modello.

A seguito dell'emanazione da parte della Società di un nuovo organigramma aziendale, la versione revisionata dell'Allegato n. 1 - conseguentemente predisposta - è sottoposta all'approvazione dell'organo amministrativo esclusivamente nei casi in cui siano intervenute variazioni organizzative rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e dunque tali da determinare la necessità di avviare nuove attività di *risk assessment* ai fini di un aggiornamento delle valutazioni relative all'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei reati presupposto e dunque ai fini di un aggiornamento del Modello stesso.

Si evidenzia che Lincotek Rubbiano ha adottato il sistema di *Enterprise Resource Planning* SAP. Il progetto di implementazione è stato avviato a fine 2016 e ha comportato un periodo di formazione al termine del quale, nel mese di aprile 2018, la Società ha cominciato ad utilizzare l'applicazione per le quattro seguenti macro-aree:

- Area *Corporate Controller*;
- Area Vendite;
- Area Acquisti;
- Area Produzione.

Ad oggi tutte le aree della Società utilizzano il predetto sistema gestionale.



## 4.2 Principali funzioni aziendali

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle principali attività gestite dalle Direzioni / Funzioni aziendali di Lincotek Rubbiano. In proposito, si evidenzia che l'intera organizzazione nella gestione dei processi aziendali è chiamata a seguire un approccio c.d. "risk based". Conseguentemente ciascuna delle aree aziendali di seguito menzionate è tenuta a identificare, analizzare, valutare e gestire adeguatamente i possibili rischi aziendali con riferimento al rispettivo ambito di competenza.

### Corporate Controller

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *Corporate Controller* sono:

- aggiornamento sistematico e tempestivo della contabilità, dei libri e dei registri obbligatori al fine di garantire la piena rispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti di gestione;
- esecuzione di controlli periodici volti ad assicurare la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei dati e delle informazioni destinate a confluire nel bilancio di esercizio;
- verifica delle transazioni effettuate con le società del Gruppo (natura e condizioni economiche applicate);
- gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- supporto alle attività del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- valutazione dei progetti di investimento e di innovazione, in collaborazione con la Funzione "Operations Management" e con la Funzione "R&D";
- pianificazione dei flussi di cassa, gestione della tesoreria e monitoraggio del capitale circolante;
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- monitoraggio e gestione del rischio di credito in collaborazione con la Funzione "Sales";
- supporto al *management team* nella definizione del piano strategico aziendale e del *budget*;
- elaborazione periodica dei risultati consuntivi e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di *budget*;
- elaborazione della reportistica periodica sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società, destinata al *Board* e al *management team*;
- elaborazione della situazione economica mensile: *report* magazzino, calcolo ammortamenti e *leasing*, fatture e note di credito da emettere, stanziamento premi personale, elaborazione ratei e risconti automatici e rateo acquisti;
- gestione della contrattualistica;
- gestione degli aspetti legali giudiziali e stragiudiziali;
- gestione del portafoglio brevetti in essere;
- analisi di bandi pubblici e valutazione dell'opportunità di ottenere risorse finanziarie a supporto delle attività di ricerca sviluppo, nonché gestione degli eventuali finanziamenti.

## HR

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *HR* sono:

- identificazione delle esigenze di personale espresse dalle diverse Aree aziendali e verifica del rispetto dei *budget* assegnati;
- gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione dei profili più idonei alle caratteristiche indicate dalla Funzione richiedente;
- coordinamento delle attività di formazione del personale;
- coordinamento delle attività di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* assegnati al personale;
- verifica dell'adeguatezza dei livelli retributivi sia all'interno della Società, sia con riferimento ai livelli medi del settore di appartenenza;
- gestione dei rapporti con le società di lavoro interinale;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione dei rapporti con INPS, INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro, in collaborazione con la Funzione "*Corporate Controller*";
- gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, in collaborazione con il *General Manager*;
- monitoraggio dell'efficacia del sistema sanzionatorio.

## Operations Management

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *Operations* sono:

- gestione globale dello Stabilimento, della produzione e del collaudo dei prodotti lavorati;
- coordinamento e organizzazione dell'attività produttiva;
- predisposizione del piano di produzione;
- analisi del flusso produttivo;
- organizzazione dei mezzi e delle risorse utili al conseguimento degli obiettivi aziendali;
- gestione delle *performances* degli impianti di produzione;
- gestione delle attività di manutenzione e del mantenimento in efficienza degli impianti;
- verifica della fattibilità tecnica e della fattibilità prospettica dei progetti di investimento.

Con riferimento alle attività gestite dal Responsabile dell'Area *Operations*, in aggiunta a quelli sopra illustrati, si riportano i principali ulteriori compiti affidati allo stesso Responsabile tramite apposita delega:

- gestione del personale da lui funzionalmente dipendente;
- verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività produttiva, con riferimento ad aspetti predefiniti da apposita delega allo stesso conferita (organizzazione del lavoro / vigilanza / obblighi informativi e di segnalazione / poteri cautelari, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, luoghi di lavoro / segnaletica di sicurezza, attrezzature di lavoro / impianti e apparecchiature

elettriche, DPI, sorveglianza sanitaria, contratti d'appalto, o d'opera o di somministrazione infrazionali da eseguirsi nell'ambito dei luoghi di lavoro destinati all'attività produttiva, con esclusione dei contratti aventi ad oggetto lavori edili o di genio civile, assoggettati al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, e dei contratti aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria di macchinari e impianti impiegati nel ciclo produttivo aziendale, accesso ai reparti produttivi da parte di terzi, gestione delle emergenze, etc.).

### Sales

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *Sales* sono:

- gestione dei rapporti con la clientela e definizione delle condizioni commerciali di vendita (prezzi, sconti, etc.);
- mantenimento e ampliamento dei contatti con i clienti esistenti;
- elaborazione di offerte;
- acquisizione degli ordini dal cliente completi della documentazione tecnica necessaria per la messa in produzione;
- verifica, nell'ambito del processo di riesame dei contratti, della corrispondenza tra gli ordini ricevuti dai clienti e il contenuto delle offerte predisposte dalla Società conformemente alla procedura aziendale TI-SP-101;
- assistenza ai clienti durante l'esecuzione del contratto;
- interfaccia con il cliente in merito ad aspetti tecnici e/o commerciali;
- gestione dei reclami inoltrati dai clienti;
- monitoraggio e gestione del rischio di credito, in collaborazione con la Funzione "Corporate Controller".

### Purchasing

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *Purchasing* sono:

- implementazione delle strategie e delle metodologie di acquisto definite dalla Società;
- identificazione delle esigenze espresse dalle diverse Aree aziendali e verifica del rispetto dei budget assegnati;
- identificazione dei potenziali fornitori, raccolta e verifica delle credenziali degli stessi (economiche, tecniche ed etiche) in funzione della criticità della fornitura richiesta, e selezione del fornitore;
- richiesta di qualifica e di valutazione dei fornitori;
- valutazione delle offerte predisposte dai fornitori;
- emissione degli ordini di acquisto;
- identificazione di nuove potenziali fonti di approvvigionamento;
- gestione delle scorte minime delle materie prime (ad es.: polveri per riporto).

## R&D

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *R&D* sono:

- gestione tecnica, economica e operativa dei progetti di innovazione di prodotto, ovvero di innovazione tecnologica;
- identificazione dei progetti di innovazione volti a sfruttare sinergie tra le diverse realtà appartenenti al Gruppo;
- verifica della profittabilità prospettica dei progetti di innovazione in collaborazione con le Funzioni "*Corporate Controller*", "*Sales*" e "*Operations Management*";
- informativa alla Direzione Generale in merito allo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e sviluppo in corso;
- redazione delle relazioni periodiche e conclusive di progetto;
- definizione, in collaborazione con le Funzioni "*Sales*" e "*Operations Management*", delle tempistiche per l'avvio di nuove tecniche di produzione;
- in caso di progetti di innovazione tecnologica, gestione, con la Funzione "*Corporate Controller*", di eventuali registrazioni di brevetti e delle relative verifiche di anteriorità
- in sintonia con le linee strategiche definite dalla Direzione aziendale, concorso con la Funzione "*Corporate Controller*" nell'identificazione di specifiche opportunità di finanziamento a livello nazionale e /o europeo.

## Health&Safety - Environment & Facility

Le principali attività svolte nell'ambito dell'area *Health and Safety – Environment & Facility* sono:

### Area *Health & Safety*

- concorso nella gestione del sistema salute e sicurezza sul lavoro;
- consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro a beneficio di tutte le Funzioni aziendali;
- valutazione dei rischi in collaborazione con il Datore di Lavoro;
- analisi delle cause dei *near miss* e degli infortuni, con l'obiettivo di intervenire sull'organizzazione del lavoro ai fini della loro rimozione;
- esecuzione di attività di monitoraggio e verifica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione delle esigenze di formazione e informazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e coordinamento di tali attività;
- informativa periodica al Datore di lavoro e al *management team* sull'efficacia del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- gestione dei rapporti con gli organi ispettivi della Pubblica Amministrazione relativamente agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;
- consulenza relativa ai contratti aventi ad oggetto lavori edili o di genio civile, o comunque assoggettati al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008.

#### Area Ambiente

- verifica del rispetto della normativa in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative;
- attività di monitoraggio degli aspetti ambientali;
- verifica della corretta applicazione delle procedure relative al mantenimento degli *standard* UNI EN ISO 14001, attraverso l'esecuzione di *audit* dedicati;
- gestione dei rapporti con gli organi ispettivi della Pubblica Amministrazione relativamente agli aspetti ambientali.

#### Information Technology

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *IT* sono:

- responsabilità della gestione del sistema informatico aziendale;
- assegnazione dei dispositivi informatici in dotazione dei dipendenti;
- gestione dei sistemi *software* / *hardware*;
- gestione di guasti o malfunzionamenti del sistema informatico;
- gestione dei rapporti intrattenuti con gli *outsourcer* dei servizi informatici.

#### Quality

Le principali attività svolte nell'ambito dell'Area *Quality* sono:

- verifica degli *standard* qualitativi di prodotto;
- verifica del rispetto delle procedure aziendali legate al mantenimento degli *standard* UNI EN ISO 9001:2015, attraverso l'esecuzione di *audit* dedicati;
- verifica del rispetto delle procedure aziendali legate al mantenimento degli *standard* UNI EN 9100:2016;
- analisi e gestione, in collaborazione con la Funzione "Sales", dei reclami pervenuti dai clienti, al fine di avviare le più opportune azioni di miglioramento;
- gestione del sistema documentale qualità;
- qualifica e valutazione dei fornitori critici, in collaborazione con le Funzioni aziendali coinvolte;
- rilevazione e risoluzione delle non conformità relative al sistema di gestione per la qualità;
- promozione, in accordo con i responsabili d'area, delle attività di miglioramento inerenti aspetti di ottimizzazione del sistema qualità aziendale, di accreditamento e mantenimento della professionalità dei dipendenti, e di controllo periodico dello stato di avanzamento delle proposte di miglioramento.

#### 4.3 Strutture di governance e di controllo

##### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Lincotek Rubbiano, nominato dall'Assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione di quelli che *ex lege* sono tassativamente riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta il più alto riferimento di responsabilità in ordine all'identificazione dei principali rischi a cui la Società è esposta e all'adozione di un adeguato sistema di controllo interno.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione è preposto a definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, nonché a valutarne periodicamente l'adeguatezza rispetto alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Società.

##### Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci, che ne indica la persona del Presidente.

È un organo di controllo composto da soggetti indipendenti, che operano al di fuori della struttura organizzativa dell'azienda.

In considerazione dei compiti che gli sono attribuiti, di seguito riepilogati, il Collegio Sindacale è ritenuto il perno del sistema dei controlli interni della Società:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società;
- vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- vigilanza sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e sulla sua adeguatezza rispetto all'operatività dell'azienda;
- vigilanza sulla funzione amministrativa dell'azienda, per quanto concerne la dotazione di risorse umane e tecnologiche a supporto dell'operatività e, in particolare, sulla qualità dei flussi informativi e del *reporting* aziendale;
- vigilanza sulla legalità e quindi sul rispetto della normativa, primaria e secondaria, dello statuto, della regolamentazione e della normativa interna, delle procedure adottate, delle regole di *governance*, comprese quelle rappresentate dalle direttive della capogruppo.

Il Collegio Sindacale, per la propria estesa attività di vigilanza intrattiene diversi rapporti con altri soggetti ed in particolare:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- nella persona del Presidente, o di altro sindaco delegato, partecipa alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- incontra periodicamente la Società di Revisione;
- tiene incontri sistematici, con periodicità adeguata ai livelli di complessità aziendale e alle circostanze gestionali, con gli Amministratori e con il *management*;

- compie verifiche dirette presso le strutture operative dell'azienda.

#### Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001

All'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è demandato il compito di verificare il livello di *compliance* dell'Ente ai dettami del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- monitora il rispetto dei principi generali e delle procedure specifiche contenute nel Modello, attraverso l'esecuzione delle verifiche ritenute più opportune (programmate e non programmate);
- predisporre una reportistica periodica sulle attività effettuate da condividere con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale;
- riceve, esamina, valuta e gestisce eventuali segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- segnala alla Società eventuali necessità di aggiornamento del Modello in funzione di cambiamenti intervenuti nell'esposizione al potenziale rischio di commissione dei reati presupposto per effetto di modifiche nello scenario normativo di riferimento ovvero interne all'organizzazione aziendale.

#### Società di Revisione

La Società di Revisione è il soggetto esterno professionalmente qualificato a cui sono affidati i compiti di controllo sul corretto funzionamento della contabilità e della formazione del bilancio (controllo contabile).

Si tratta di un'articolata attività di controllo, condotta durante l'esercizio mediante estese e capillari verifiche sulla correttezza degli adempimenti amministrativi, fiscali e legali obbligatori, sulla corretta tenuta della contabilità e, in particolare, sulla rispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti di gestione.



## 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo sul Modello deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 21 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di Lincotek Rubbiano ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, la cui composizione è di seguito indicata:

Ruolo nell'OdV	Posizione / Carica ricoperta	Nome e Cognome
Presidente	Professionista esterno	Avv. Luca Gioia
Membro	Sindaco Effettivo	Dott. Simone Biagiotti
Membro	Professionista esterno	Ing. Federica Rosignoli

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di un triennio e, comunque, fino alla nomina del successivo OdV ed è rinnovabile.

I membri dell'Organismo pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale; è validamente costituito con la presenza almeno di due terzi dei componenti.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

In caso di partecipazione tramite collegamenti in audio e/o video conferenza è onere del Presidente dell'OdV verificare che i partecipanti collegati da remoto possano essere identificati da tutti gli intervenuti e che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Deve, inoltre, essere consentito effettuare tramite e-mail un eventuale scambio di documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti in discussione.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare il requisito di autonomia e indipendenza si prevede che i membri interni dell'OdV non facciano parte di Aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati e che la carica di Presidente dell'OdV sia assegnata a un membro di provenienza esterna. Non è identificabile come membro esterno chi:
  - direttamente o indirettamente controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;

- è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo<sup>5</sup> della Società, di altre Società del medesimo Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
  - direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, o altra società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
  - è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione;
  - è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di finanza e amministrazione, di salute e sicurezza sul lavoro e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
  - **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

I membri dell'OdV sono tenuti a garantire la riservatezza sulle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi possono pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Essi non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza. Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia di trattamento dei dati.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto, l'OdV può ricorrere a professionisti esterni (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica o per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

---

<sup>5</sup> Si considerano "esponenti di rilievo": il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori con compiti esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.

## 5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV:

- essere sottoposto all'esercizio dell'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente. A questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato;
- essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile (*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*). La sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- essere stati sottoposti in via definitiva ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o di collaboratori, a qualsiasi titolo, di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), di amministratori e di sindaci della Società o di società del Gruppo;
- essere socio della Società o di società del Gruppo, anche indirettamente o con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, o con società del Gruppo, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il membro dell'OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Fuori dei casi precedenti, il CdA può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente), nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*).

L'OdV o uno dei suoi membri può essere inoltre revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Società, ovvero per la perdita dei requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede contestualmente alla nomina di un nuovo membro; in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva. Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo; ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata triennale.

### 5.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- a) **vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
- b) **promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- c) **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, degli Organi Sociali, dei *partner* commerciali e dei collaboratori esterni della Società:
  1. programmando le attività di verifica;
  2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);
  3. ricevendo, esaminando, valutando e gestendo eventuali segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello;
  4. effettuando incontri periodici con il Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo interno e la Società di Revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Società al Decreto;

5. promuovendo incontri con il Consiglio di Amministrazione, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
- d) **esaminare, valutare e gestire eventuali segnalazioni di violazioni** ritenute rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, pervenute alla sua attenzione;
- e) **individuare e proporre le migliori azioni** da intraprendere in caso di riscontro di **anomalie ex D.lgs. n. 231/2001**;
- f) **promuovere l'attivazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
- g) **supportare la Società nel processo di aggiornamento del Modello**:
  1. **individuando e segnalando** eventuali **necessità di revisione** del documento in ragione di novità intervenute internamente e/o esternamente alla Società;
  2. **condividendo e avallando, qualora concorde, le modifiche apportate** al documento;
- h) **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società** (Consiglio di Amministrazione e Direttore generale) **e verso gli organi di controllo / Società di Revisione** tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- i) **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello, flussi informativi a carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo di Vigilanza è attribuita la **facoltà** di:

- **emanare disposizioni interne** intese a regolare l'attività dell'OdV (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con il presente Modello, né con le norme della Società;
- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di *privacy* (Regolamento Europeo n. 679/2016 - "GDPR", D. Lgs. 51/2018 sulla protezione dei dati personali in ambito penale - D.lgs. n. 101/2018 - che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del *GDPR*).

#### 5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Per avere la massima efficienza operativa, **all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.**

In proposito si evidenzia che ai fini dello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, l'OdV, eventualmente coadiuvato da consulenti esterni, dà attuazione ad un **piano periodico di verifiche ex D.lgs. n. 231/2001** aventi ad oggetto processi ritenuti sensibili in tale ambito.

Al fine di agevolare i compiti di vigilanza propri dell'OdV, **è stato istituito il seguente indirizzo di posta elettronica allo stesso dedicato e riservato:**

*odv.it.ru@lincotek.com*

cui devono pervenire i **flussi informativi, qui avanti riportati:**

- **segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report** predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.lgs. n. 231/2001;
- in via periodica, **notizie relative all'attuazione del sistema di whistleblowing** incluse le relative iniziative di informazione e formazione;
- in via periodica, notizie relative alla **presenza di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Decreto e/o del Modello 231**, da fornirsi a cura del Gestore del Sistema di *Whistleblowing* nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di *Whistleblowing* (protezione delle persone che segnalano, tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, ecc.);
- **adeguata informativa in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso le sedi della Società e**, non appena disponibile, **relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine;**
- **adeguata informativa in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Società**, delle attività dalla stessa svolte, del sistema di deleghe e poteri di firma adottato, nonché della **normativa aziendale interna.**



## 5.5 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante **relazione scritta**, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- trasmettendo il **piano periodico delle verifiche** predisposto per l'anno di riferimento (*Audit Plan 231*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ai fini di una piena *compliance* al D.lgs. n. 231/2001, l'OdV assicura, inoltre, un adeguato flusso informativo con l'organo di controllo.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

## 6 WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI "231"

### 6.1.1 Definizione di "violazioni 231" e di "persona segnalante"

#### "Violazioni 231"

Per "violazioni 231" si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Si riporta di seguito la disciplina contenuta nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023: 3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*; 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea*; 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti*



In tema di violazioni, più in generale, della normativa applicabile alla Società, si evidenzia che il sistema di segnalazioni di “violazioni 231” qui avanti descritto è integrato da un sistema di segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), che la Società è tenuta ad adottare ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (articolo 3, comma 2, lettera b)).

Tale ulteriore sistema di segnalazione è adeguatamente disciplinato in apposita normativa interna aziendale cui il presente Modello Organizzativo rinvia in un’ottica di opportuno coordinamento.

### “Persona segnalante”

Potenziali autori di “segnalazioni 231” sono:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile (*“Controversie individuali di lavoro”*) e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

---

*il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

- a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III dello stesso decreto, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### 6.1.2 *Canali di segnalazione interna*

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”** (atto normativo in materia di *whistleblowing*) – la Società ha istituito dei **canali di segnalazione interna**.

In tale contesto, per **segnalazione interna** si intende, ai sensi del sopra menzionato D.lgs. n. 24/2023, una **comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni ex D.lgs. n. 231/2001, presentata tramite i canali (di segnalazione interna) dedicati**.

I **canali di segnalazione interna** adottati da Lincotek Rubbiano presentano caratteristiche tali da **garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, ove resa nota, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione**.

È fatto obbligo di presentare tempestivamente al Gestore del Sistema di *Whistleblowing* **segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, accertate o presunte, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte, non rientranti, come sopra anticipato, nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023.

Ciò premesso, la segnalazione interna, in forma scritta, di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 può essere effettuata utilizzando l'apposita **piattaforma online "Whistleblowing"** resa accessibile dalla Società - Titolare del trattamento dei dati - tramite il *link* sotto riportato e disponibile sul sito *web* aziendale:

<https://segnalazioni.lincotek.com>

In tale contesto è stato identificato e nominato il Gestore del Sistema di *Whistleblowing*.

Alternativamente le segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 possono essere effettuate **tramite posta fisica** indirizzando un'informativa al seguente indirizzo:

**alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Lincotek Rubbiano S.p.A.**

**Via Mistrali, 7**

**43040 Rubbiano di Solignano (Parma)**

La segnalazione interna eventualmente presentata ad un soggetto diverso dal Gestore del Sistema di *Whistleblowing* è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, qualora identificatasi.

Alternativamente le segnalazioni interne sono effettuate in **forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore del Sistema di *Whistleblowing*, fissato entro un termine ragionevole.

### 6.1.3 Gestione dei canali di segnalazione interna

Nell'ambito della **gestione dei canali di segnalazione interna**, il Gestore del Sistema *Whistleblowing* svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, assicurando la più adeguata diffusione del presente Modello sia tra il personale della Società sia tra i soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro

intrattengono con la stessa un rapporto giuridico (in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. n. 24/2023).

Con particolare riferimento alle lettere c) e d), di cui sopra, si evidenzia che successivamente alla ricezione della segnalazione, il Gestore del Sistema *Whistleblowing* provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. **In caso di infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante, nei termini sopra riportati, l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato**, sempre nei termini sopra riportati, **anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero, nei casi più gravi, all'Autorità Giudiziaria competente**. In tale ipotesi, **la Società provvederà ad applicare adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione, ciò coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio, dalla stessa adottato in materia di D.lgs. n. 231/2001**, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta all'**Amministratore Delegato**.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente degli Organi Sociali**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta, **in caso di sua appartenenza al Collegio Sindacale, agli altri membri dell'organo e al Consiglio di Amministrazione, in caso di appartenenza a quest'ultimo, agli altri componenti del medesimo, sentito il Collegio Sindacale**.

#### 6.1.4 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni di eventuali violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui sopra è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo restando quanto sopra previsto, nelle procedure di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

### 6.1.5 *Trattamento dei dati personali*

Ogni trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite del Gestore del Sistema *Whistleblowing*, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nella definizione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, la Società ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. La Società disciplina, inoltre, il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Relativamente sia agli aspetti in oggetto, di trattamento dei dati personali, sia agli aspetti di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, illustrati nel successivo paragrafo 6.1.6, si rinvia ai dettagli contenuti nel documento *"Lincotek Group – Modello Privacy Whistleblowing – V. 1.0 – 29-06-2023"*.

### 6.1.6 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

### 6.1.7 Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)

#### Condizioni per la protezione della persona segnalante

Al segnalante dell'eventuale violazione "231" si applicano le più **adeguate misure di protezione**, qui avanti descritte, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina** sopra richiamata in tale ambito;
- la **segnalazione** è stata **effettuata sulla base di quanto al riguardo previsto dal presente Modello Organizzativo**, coerentemente con i dettami contenuti nel D.lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

#### Divieto di ritorsione

Le persone **segnalanti non possono subire alcuna ritorsione**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati rispetto alle relative prescrizioni del Modello, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.



Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), per «**ritorsione**» si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate **talune fattispecie che** - qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 24/2023 - **costituiscono ritorsioni**:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### Misure di sostegno

**È istituito presso l'ANAC** ("Autorità Nazionale Anticorruzione") **l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno**. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.



L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è eventualmente rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### Protezione dalle ritorsioni

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tale ipotesi **l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.**

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, più avanti richiamate nel presente documento.

Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della relativa disciplina.

### Limitazioni della responsabilità

**Non è punibile la persona segnalante** che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, **quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi delle prescrizioni sopra definite** a proposito delle condizioni per la protezione della persona segnalante.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### Rinunce e transazioni

**Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele sopra indicate in tema di protezione dei segnalanti, non sono valide** salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

#### 6.1.8 Sanzioni ANAC

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la **segnalazione** è stata **ostacolata** o che **si è tentato di ostacolarla** o che è stato **violato l'obbligo di riservatezza** che si è tenuti a rispettare;
- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che non **sono stati istituiti canali di segnalazione**, che **non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni** ovvero che **l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023**, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**;
- **da 500 (cinquecento) euro a 2.500 (duemilacinquecento) euro**, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la **persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/2001 - descritto nel successivo Capitolo n. 7 cui si rinvia - sono incluse sanzioni nei confronti di coloro che sono ritenuti responsabili degli illeciti di cui sopra.

## 7 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 7.1 *Informazione e formazione dei dipendenti*

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Lincotek Rubbiano garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti.

Tale obiettivo riguarda **tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire nell'organizzazione**. Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV e con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello; particolare attenzione deve essere attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

L'adozione del presente Modello e i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutti i dipendenti al momento della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Lincotek Rubbiano, inoltre, consegna ai nuovi assunti un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale *set* informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico di Gruppo e una presentazione esplicativa del Modello con le indicazioni di dove poterne consultare i contenuti.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a Lincotek Rubbiano una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del *set* informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del Modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di **formazione**, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'eventuale attribuzione di funzioni di rappresentanza della Società. Al termine di ciascuna sessione di formazione è prevista la compilazione da parte di tutti i partecipanti di un questionario volto a misurare l'efficacia della formazione erogata.

### 7.2 *Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni*

In seguito all'approvazione del Codice Etico e del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, le controparti esterne (*partner* commerciali, clienti, fornitori, consulenti) dovranno essere informate in merito ai principi e ai presidi adottati da Lincotek Rubbiano per la prevenzione dei rischi-reato ex D.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società provvede a comunicare a tali controparti l'avvenuta adozione dei suddetti documenti, resi disponibili in allegato all'informativa e/o attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito *web* aziendale (versione integrale del Codice Etico ed estratto del Modello), chiedendone contestualmente il rispetto, con riferimento, in particolare, agli aspetti di rispettiva competenza.

## 8 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e comma 2-bis, lettera d) del D.lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Società;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 c.c. (*Sanzioni disciplinari*).

In caso di violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza accerta le responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall'attività di indagine sia confermata la responsabilità del dipendente nell'ambito della commissione della violazione, la Funzione Risorse Umane, previa approvazione dei referenti autorizzati (Amministratore Delegato / componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale), procede con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate nel rispetto del principio di gradualità.

### 8.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

In ottemperanza a tale prescrizione la Società si è dotata del sistema disciplinare di seguito riportato, definito nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Al dipendente che violi le prescrizioni contenute nel Modello sono comminabili, secondo la gravità della violazione commessa, i seguenti provvedimenti:

1. **richiamo verbale**;
2. **ammonizione scritta**;
3. **multa** in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
4. **sospensione dalla retribuzione e dal servizio** per un massimo di 3 giorni;
5. **licenziamento disciplinare con preavviso**;
6. **licenziamento disciplinare senza preavviso** e con le altre **condizioni di ragione e di legge**.

Si incorre nel provvedimento del **rimprovero verbale** per:

- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento del **rimprovero scritto** per:

- violazione di più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento della **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare** nell'ipotesi in cui il dipendente:

- esegua con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e retribuzione fino a 3 giorni** qualora il dipendente:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Lincotek Rubbiano, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni della Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento del **licenziamento per mancanze ai sensi dell'art.10 del CCNL Metalmeccanici** ed in particolare nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con preavviso** nell'ipotesi in cui il dipendente:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

e nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza preavviso** per:

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la

concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il sistema delle sanzioni previste nei confronti dei lavoratori subordinati si completa con la possibilità per la Società di prevedere riduzioni della retribuzione variabile riconosciuta ai dipendenti proporzionali alla gravità di eventuali comportamenti non in linea con quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo e dal Modello.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Responsabile della Funzione Risorse Umane, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e sentiti i referenti aziendali in possesso dei necessari poteri deliberativi in tale ambito.

### *8.2 Misure nei confronti dei Dirigenti*

In caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo e/o nell’ipotesi di violazione, da parte di Dirigenti di Lincotek Rubbiano, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Le sanzioni saranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

### *8.3 Misure nei confronti degli Amministratori*

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello, del Codice Etico di Gruppo o della normativa aziendale interna da parte degli Amministratori della Società, l’OdV informa l’intero Consiglio di Amministrazione e l’organo di controllo interno, i quali provvederanno ad assumere le più opportune iniziative.

Le **sanzioni applicabili nei confronti degli Amministratori** sono parametrare alla gravità dell’infrazione commessa. In capo agli Amministratori è possibile applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria da 2.000 Euro a 30.000 Euro;
- la revoca di una o più deleghe;
- la destituzione dalla carica nei casi in cui la violazione è talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario esistente tra l’Amministratore e la Società.



Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dal Codice Civile, convocando l'Assemblea dei Soci per proporre la revoca dell'Amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("*Nomina e revoca degli Amministratori*") e l'eventuale azione di responsabilità (ad es.: in presenza di un procedimento penale a carico dell'Amministratore in relazione a reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni previste dalla Società per i propri Amministratori nel caso di violazioni del Modello costituiscono un sistema distinto e autonomo rispetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Pertanto, si presuppone che l'Amministratore all'atto della nomina si impegni contrattualmente a rispettare le previsioni del Modello e a soggiacere alle sanzioni ivi stabilite ("sanzioni convenzionali").

#### 8.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Codice Etico di Gruppo o del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei Sindaci sono parametrize alla gravità dell'infrazione commessa. In capo ai Sindaci è possibile applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria da 1.000 Euro a 15.000 Euro;
- la destituzione dalla carica nei casi in cui la violazione è talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario esistente tra il Sindaco e la Società.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dal Codice Civile, convocando l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. ("*Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale*") nell'attesa delle misure deliberate dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c. ("*Composizione del Collegio*"), la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Società nei confronti dei Sindaci, valgono le considerazioni effettuate al paragrafo precedente con riferimento alla natura "convenzionale" delle sanzioni previste.

#### 8.5 Misure nei confronti di soggetti terzi

La Società può richiedere ai soggetti terzi con cui instaura relazioni commerciali (*partner* commerciali, clienti, fornitori, consulenti), la sottoscrizione di **apposite clausole contrattuali** con cui le stesse **si impegnino a rispettare**, con riferimento, in particolare, agli aspetti di competenza, i contenuti del **Modello** e del **Codice Etico di Gruppo** e a **segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale anomalia** riscontrata in tema di D.lgs. n. 231/2001, **pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale** ai sensi dell'art. 1456 c.c., **ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza**



**preavviso dal rapporto stesso.** Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### 8.6 *Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di “violazioni 231”*

**Il sistema disciplinare sopra descritto, adottato da Lincotek Rubbiano ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/2001, è integrato dalle seguenti sanzioni** (di natura “convenzionale”) la cui applicazione è prevista **in caso di commissione di illeciti riconducibili al sistema di segnalazione di “violazioni 231” ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023:**

- **da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di accertate ritorsioni, accertato ostacolo, compiuto o tentato, alla segnalazione o violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del segnalante;**
- **da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero non conformità di tali procedure a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché in caso di mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;**
- **da 250 (duecentocinquanta) euro a 1.250 (mille duecentocinquanta) euro, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

#### *Tutela del segnalato in “mala fede”*

Si evidenzia, infine, che le **segnalazioni manifestamente opportunistiche**, vale a dire effettuate **con dolo o colpa grave** al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto, costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.**

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **evidentemente infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Società provvederà ad applicare al responsabile di tale condotta illecita una **sanzione pecuniaria di valore pari a 2.000 (duemila) euro.**

## 9 INTEGRAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO DI GRUPPO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico di Gruppo** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società appartenenti al Gruppo Lincotek allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

## 10 LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) la descrizione dell'**esposizione al rischio** della Società;
- c) la rappresentazione delle **aree aziendali esposte al rischio**;
- d) i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) i **processi aziendali esposti al rischio** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) i **flussi informativi** verso l'Organismo di Vigilanza, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti al rischio.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti gli esponenti aziendali (ad es.: dipendenti, amministratori, sindaci) di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

I documenti di seguito riepilogati rappresentano per Lincotek Rubbiano dei **presidi generali** comuni a ciascuna Parte Speciale e a tutti i processi sensibili individuati in fase di *risk assessment*.

<b>Presidio</b>	<b>Descrizione</b>
Statuto	Definisce le caratteristiche essenziali della Società e ne detta le principali regole di organizzazione e di funzionamento. Nello statuto è definito il modello di amministrazione e controllo adottato e sono dettate le linee fondamentali per la composizione e la divisione dei poteri degli organi sociali, nonché i rapporti fra questi.
Codice Etico di Gruppo	Definisce i valori che il Gruppo pone alla base della propria attività e le regole di comportamento da seguire nello svolgimento della stessa.
Sistema di deleghe e procure	Definisce le responsabilità, i compiti e i poteri assegnati per il compimento degli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

<b>Presidio</b>	<b>Descrizione</b>
Organigramma (TI-ORG-001)	Definisce formalmente la struttura organizzativa della Società.
Regolamento aziendale interno	Definisce le regole e le norme di comportamento per il personale della Società.
Riunioni periodiche di <i>management review</i>	Consentono di monitorare l'andamento del <i>business</i> rispetto al piano strategico definito dal <i>Board</i> e di individuare, analizzare e gestire gli scostamenti più significativi.
Sistema gestionale informativo	Il sistema gestionale SAP è un <i>Enterprise Resource Planning</i> . Tale strumento rappresenta un presidio alla commissione dei reati previsti dal Decreto in termini di gestione informatizzata dei livelli autorizzativi, di tracciabilità delle operazioni effettuate e di efficacia delle attività di controllo.
Politica del Sistema di Gestione Integrato (TI-PI-001)	Definisce la politica perseguita da Lincotek Rubbiano S.p.A. per la gestione del Sistema Integrato in materia di Qualità, Ambiente, Sicurezza e <i>Compliance</i> .
Manuale di Gestione Integrata (LSS-MI-001)	Manuale del Sistema di Gestione Integrata attuato in Lincotek Rubbiano S.p.A.
Mansionario del Sistema Integrato v. 2 (LRS-MSI-001)	Definisce le principali mansioni assegnate al personale della Società e individua le relative competenze.
Lincotek Group - Modello <i>Privacy Whistleblowing</i> - V. 1.0 – 29-06-2023	Disciplina gli aspetti di <i>privacy</i> inerenti al sistema aziendale di <i>whistleblowing</i> , in conformità alla normativa cogente applicabile in materia.

Sulla base delle valutazioni svolte nell'ambito delle attività di *risk assessment* preliminari all'elaborazione del presente Modello, **la Società risulta esposta al potenziale rischio di commissione delle seguenti categorie di reato, comprese nel D.lgs. n. 231/2001:**

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*);

- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

Si è identificato, invece, un **livello residuo di esposizione al rischio trascurabile** per le seguenti categorie di reato, le quali, pertanto, non sono oggetto di specifica trattazione nelle Parti Speciali del Modello:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- delitti contro la persona individuale (art. 25-quinques);
- reati di *market abuse* (art. 25-sexies);
- delitti in violazione del diritto di autore (art. 25-novies);
- reato di impiego di lavoratori terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- illeciti relativi alla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

## 11 PARTE SPECIALE “A” – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*septies* del Decreto.

### 11.1 Reati presupposto

L’art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
  - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.
- **art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1.000 quote (da 25,8 mila Euro fino a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

## 11.2 Esposizione al rischio

Dal *risk assesment* effettuato, è emerso che Lincotek Rubbiano è esposta al **rischio di commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** principalmente nell'ambito del processo produttivo/di lavorazione svolto nello Stabilimento della Società.

Più specificatamente, si rileva che Lincotek Rubbiano, con riferimento alla gestione dell'attività produttiva, è potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati di:

- **omicidio colposo con violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 81/2008** e cioè in assenza di un'adeguata, preventiva e aggiornata valutazione dei rischi, ovvero nel caso di mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) **o in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 589 c.p.);
- **lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 590 c.p.).

La responsabilità della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro è identificabile anche in presenza della **"non volontà dell'evento"** e dunque **nel caso di illeciti colposi**. Ciò rende necessario un coordinamento con gli articoli 5 e 6 del D.lgs. n. 231/2001, apparendo le condizioni dagli stessi rispettivamente richiamate - **interesse o vantaggio** cui risulta subordinata la responsabilità stessa dell'ente e **prova dell'elusione fraudolenta del Modello** ai fini del riconoscimento dell'esimente per la Società - incompatibili con una condotta di natura colposa. Si evidenzia che tale *impasse* può essere superato assumendo i suddetti concetti in termini di **intenzionalità della sola condotta dell'autore del reato e non anche dell'evento determinato**. In particolare, l'adeguato presidio del potenziale rischio di commissione dei reati in analisi richiede la formalizzazione di regole che assicurino il puntuale rispetto della legislazione speciale di riferimento (D.lgs. n. 81/2008 – Testo Unico Salute e Sicurezza dei Lavoratori, di seguito anche "TUSSL"). Tale circostanza rende peculiare la gestione del rischio-reato legato alla salute e alla sicurezza sul lavoro rispetto alle altre fattispecie previste da Decreto, in quanto in questo caso gli interventi di mitigazione saranno volti ad assicurare **l'implementazione di cautele indicate dalla Legge** oltre al rispetto dell'autoregolamentazione definita dalla stessa Società.



Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**:

		Esposizione al rischio
REATI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Omicidio colposo commesso con la violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 81/2008	SI
	Omicidio colposo commesso con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	SI
	Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	SI

### 11.3 Principi generali di comportamento

Lincotek Rubbiano si impegna affinché il valore della tutela della **salute e della sicurezza sul lavoro** trovi un'effettiva applicazione nelle decisioni e nel modo di operare dell'organizzazione.

In particolare, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) nell'assunzione di ciascuna decisione aziendale, deve essere valutato l'impatto sulle condizioni di lavoro, individuando la compatibilità con l'assetto organizzativo esistente, ovvero la necessità di intraprendere attività di adeguamento, aggiornamento o innovazione dei presidi e delle dotazioni di sicurezza;
- b) è garantito il rispetto delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sistematicamente monitorati ed adeguatamente aggiornati in relazione a modifiche normative, ovvero relative alla modalità di organizzazione del lavoro;
- d) nell'ambito dei rapporti con i fornitori, la Società effettua sistematicamente una preventiva verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 11.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione della salute e della sicurezza presso la sede della Società</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>HR</i>	Manuale di Gestione Integrata	Definisce e documenta i criteri sui quali si basa il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza della Società, adottato in conformità con i requisiti imposti dalle norme vigenti in materia.
	<i>Corporate Controller</i>		
	<i>Operations Management</i>	DVR sede di Rubbiano di Solignano (Parma)	Definisce e descrive la realtà della struttura aziendale nei suoi aspetti organizzativi e lavorativi, le situazioni di emergenza, di prevenzione e di pronto soccorso, la situazione infortunistica ed incidentale ed i provvedimenti previsti e programmati per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
	<i>Purchasing</i>		
<i>Health and Safety</i>	<i>Quality Management</i>	TI-ISI-100 Istruzione per la manutenzione di macchine e attrezzature di produzione	Stabilisce le modalità operative e le responsabilità relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente, la continuità della produzione e la costanza della qualità.
		TI-SP-102 Formazione e qualifica del personale	Definisce le responsabilità e le modalità operative relative alla gestione della formazione del personale di Lincotek Rubbiano S.p.A., assicurando un'adeguata formazione e competenza a tutto il personale la cui attività ha un'incidenza rilevante sulla qualità e sull'ambiente.
		LSR-SP-105 Analisi e gestione integrata del rischio	Definisce le metodologie e le responsabilità utili al fine di identificare, valutare ed eliminare gli aspetti che possono generare rischi durante le attività di produzione, con riferimento

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
			alla gestione del Programma (costi, ritardi nelle consegne, <i>performance</i> ) alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla conformità alle normative ambientali ed etiche.
		TI-SP-110 Gestione delle attrezzature	Definisce le modalità di realizzazione delle attrezzature di produzione impiegate da Lincotek Rubbiano
		TI-ISI-109 Criteri per la validazione interna dei processi speciali	Determina i criteri minimi e le modalità per la validazione interna di tutti i processi speciali (di produzione e di controllo), dei nuovi macchinari e dei rinnovi degli stessi.
		TI-SP-403 Controllo operativo sostanze pericolose	Definisce le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione delle sostanze pericolose presenti nei siti industriali della Società.
		Piano Emergenze ed Evacuazione	Definisce e regola le azioni necessarie alla gestione delle emergenze, con l'obiettivo di garantire l'incolumità delle persone e dei beni presenti presso la sede della Società.
		TI-SP-482 Preparazione e risposta alle emergenze	Definisce i criteri e le modalità atti a individuare e a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza e a prevenire e attenuare il potenziale impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
		TI-SP-720 Competenza, formazione e consapevolezza in materia di ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determina le competenze necessarie dei lavoratori che influenzano o possono influenzare le prestazioni dei sistemi in materia di sicurezza e salute.</li> <li>- Assicura che i predetti lavoratori siano competenti sulla base di istruzione, formazione e abbiano esperienze adeguate.</li> <li>- Assicura che i lavoratori siano consapevoli della politica integrata, del loro contributo all'efficacia del sistema di gestione Ambiente e Sicurezza, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni, delle</li> </ul>

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
			implicazioni e delle conseguenze potenziali derivanti dal non essere conformi ai requisiti del Sistema di gestione, compreso il mancato adempimento agli obblighi di conformità, degli incidenti, pericoli e rischi significativi e le relative azioni che li riguardano.
		IO 0175 Esecuzione del rivestimento di alluminizzazione mediante CVD	Definisce le modalità di esecuzione da utilizzare durante le varie fasi previste dalla lavorazione sull'impianto CVD.
		TI-SP-408 Preparazione e risposta all'emergenza e documenti collegati:  - Verbale di registrazione situazioni di emergenza	Facilita l'identificazione dei possibili incidenti e delle situazioni di emergenza prevedibili che possano riguardare le matrici ambientali e formula indicazioni per una puntuale preparazione, al fine della prevenzione di situazioni di emergenza o di ridurre al minimo le conseguenze di tali eventi. Mediante il Verbale di registrazione, sono annotate le situazioni di emergenza, evidenziandone la tipologia di emergenza (indicazione evento e natura reale / simulazione), i parametri di gestione della stessa, le eventuali azioni preventive / correttive definite, nonché la valutazione sintetica delle relative modalità di gestione.
		TI-SP-481.3 Approvvigionamento, immagazzinamento e uso di sostanze pericolose	Definisce le responsabilità e le modalità operative nella gestione delle sostanze e preparati impiegati nelle varie attività.

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
		TI-SP-4102 Incidenti, non conformità e azioni correttive	Definisce i criteri fondamentali per la gestione delle non conformità e degli incidenti che possono verificarsi generando degli scostamenti rispetto agli standard di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori di Lincotek Rubbiano.
		CCIAL - Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro	Contratto Collettivo Integrativo stipulato fra il Datore di Lavoro e le Rappresentanze Sindacali aziendali aventi ad oggetto aspetti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, di tempi di cura del personale, di assenza dello stesso dal lavoro per malattia e di premio di risultato dei lavoratori.
		Procedura di uso e manutenzione della cabina di mascheratura	Definisce le corrette modalità esecutive di utilizzo, di manutenzione ordinaria e di pulizia della cabina di mascheratura.
		Procedura di uso e manutenzione delle sabbiatrici	Definisce le corrette modalità esecutive di utilizzo, di manutenzione ordinaria e di pulizia delle macchine sabbiatrici automatiche e semiautomatiche.
		Procedure per lavorare in salute e sicurezza	Definisce le procedure di verifica, manutenzione e pulizia delle macchine; definisce le modalità di utilizzo delle macchine e delle apparecchiature elettriche. Stabilisce le procedure per la movimentazione manuale dei carichi e per la gestione dei quadri elettrici, della centrale termica, della cabina elettrica e del locale compressori.
		Documento Adempimenti sicurezza e ambiente	Riepiloga l'oggetto del controllo programmato negli ambiti in analisi, la data di svolgimento, la data di scadenza prevista e gli esiti rilevati.
		Procedura per la gestione del personale per primo soccorso e emergenza	Definisce le modalità per la gestione del personale aziendale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
			pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
		Procedura per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	Definisce le responsabilità e le competenze per la scelta, la distribuzione, l'uso, la manutenzione e la conservazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
		TI-SP-309 Gestione delle lavoratrici gestanti e puerpere	Definisce i criteri da impiegare ai fini della valutazione del rischio, con riferimento a lavoratrici in gravidanza e/o in puerperio.
		TI-SP-310 Gestione incidenti	Definisce i criteri fondamentali ai fini della gestione di incidenti che possono verificarsi generando degli scostamenti rispetto agli <i>standard</i> ambientali, di sicurezza e salute dei lavoratori.
		TI-SP 481 Pianificazione e controlli operativi	Identifica le operazioni e attività atte a garantire i requisiti del sistema ambiente e sicurezza scaturiti dalla natura delle attività operative, dai rischi e opportunità, dagli aspetti ambientali significativi, dagli obblighi di conformità e dalla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
		TI-SP 491 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	Definisce i criteri per attuare il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione della performance ambientale e di salute e sicurezza della Società.
<b>Gestione della salute e della sicurezza nei rapporti con i fornitori</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>HR</i>	LSR-SP-106	Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori, i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale
	<i>Corporate Controller</i>	Approvvigionamento	
	<i>Operations Management</i>		
	<i>Purchasing</i>		



<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
	<i>Health and Safety</i> <i>Quality Management</i>	Mod 0103 Questionario valutazione fornitori	Riepiloga le informazioni relative ai fornitori, distinte per ambito di riferimento (informazioni sull'azienda, informazioni inerenti il sistema di gestione della qualità, il sistema di gestione ambientale, il sistema di gestione degli aspetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, informazioni in merito ad aspetti di gestione della produzione).  L'Appendice A al questionario di cui sopra riassume l'esito della valutazione sul fornitore, formulato sulla base del punteggio a questo ultimo associato.
		TI-SP-308 Gestione appalti	Definisce le attività da svolgere e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel caso di affidamento dei lavori in appalto, o prestazione d'opera, o somministrazione.
		TI-SP-481.4 Procedura per la gestione dei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione	Descrive e regola le attività da svolgere e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel caso di affidamento dei lavori in appalto o prestazione d'opera o somministrazione.
		MOD.300.HSE Condizioni generali d'appalto	Definisce le condizioni contrattuali al fine di formalizzare gli accordi commerciali tra gli appaltatori e la Società. Gli appaltatori, il personale ed eventuali subappaltatori sono tenuti a conoscere ed osservare le disposizioni del documento.
		MOD.301 HSE Estratto piano di emergenza	Individua le azioni da intraprendere da parte delle imprese esterne presenti presso la Società nel caso di emergenze (incendi/esplosioni, calamità naturali, malesseri/infortuni/altre situazioni di emergenza).
		MOD.303.HSE Permesso lavori a caldo o fiamma	Stabilisce le misure preventive da adottare antecedentemente all'inizio dei lavori, le misure da intraprendere durante l'esecuzione e quelle a completamento del lavoro.

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
		MOD.304.HSE Contratto di comodato d'uso gratuito	Definisce le condizioni contrattuali di comodato d'uso gratuito che la Società applica ai comodatari per l'utilizzo delle attrezzature.
		MOD.305.HSE Autovalutazione dei fornitori	Questionario di autovalutazione da sottoporre ai fornitori della Società in merito alle certificazioni conseguite ed in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.
		Procedura per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	Definisce le responsabilità e le competenze per la scelta, la distribuzione, l'uso, la manutenzione e la conservazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Lincotek Rubbiano ha adottato molteplici **presidi e strumenti di controllo** finalizzati alla mitigazione del rischio di infortuni sul lavoro e al puntuale rispetto di quanto disposto dal TUSSL.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, garantisce la *compliance* della Società all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Coerentemente con quanto previsto dallo stesso art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, il presente Modello prescrive idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra.

È necessario sia assicurata un'adeguata attività di verifica circa la puntuale attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, nonché circa il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure in essa indicate. Il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali aspetti sono attuati, in particolare, a seguito di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- a. *Struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro*
- b. *Rispetto degli standard tecnico-strutturali*
- c. *Identificazione e valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza*
- d. *Gestione degli incidenti, dei mancati incidenti e delle non conformità*
- e. *Gestione delle emergenze*
- f. *Attività di Sorveglianza Sanitaria*
- g. *Attività di manutenzione*
- h. *Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- i. *Allocazione delle risorse finanziarie per la sicurezza*
- j. *Formazione e Informazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro*
- k. *Attività di vigilanza, verifiche periodiche, consultazione dei RLS, riesame del sistema di salute e sicurezza sul lavoro*

---

Struttura organizzativa per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

Con riferimento alla prevenzione dei reati contrari alla salute e sicurezza sul lavoro, il primario presidio adottato da Lincotek Rubbiano è costituito dalla definizione di un'adeguata **struttura organizzativa per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro**, composta dai seguenti attori:

- *Datore di Lavoro (DdL)*: è il principale garante della sicurezza all'interno della Società (artt. 17 e 18 D.lgs. n. 81/2008). Ha il potere/dovere di sospendere l'attività lavorativa qualora sussista un pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori. È una figura individuata attraverso la titolarità del rapporto di lavoro, ovvero dalla responsabilità della Società o di un'unità aziendale, supportata da un potere decisionale e di spesa;
- *Delegato alla Sicurezza*: è il soggetto delegato dal Datore di Lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, cui sono attribuiti dallo stesso Datore di Lavoro tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- *Dirigenti*: in funzione delle competenze professionali e dei poteri attribuiti, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- *Preposti*: sovrintendono e vigilano sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle misure di prevenzione e protezione, compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (di seguito anche "DPI");
- *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)*: soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008, designata dal Datore di Lavoro - a cui risponde - per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ossia l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- *Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)*: persona designata dal Datore di Lavoro che collabora con il RSPP nell'organizzazione e gestione delle attività mirate alla prevenzione e protezione della salute e sicurezza in azienda. Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- *Medico Competente (MC)*: effettua la sorveglianza sanitaria sia preventivamente sia nel corso del rapporto di lavoro; collabora alla predisposizione del servizio di primo soccorso e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza;
- *Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)*: rappresenta i lavoratori, costituendo l'anello di congiunzione tra la base e il vertice aziendale ed esercitando funzioni consultive, propositive e informative.
- *Addetti gestione emergenze*: sono soggetti nominati dal Datore di Lavoro, adeguatamente formati ed espressamente indicati nella formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- *Lavoratori*: ciascun lavoratore è chiamato a prendersi cura anche della salute e della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni, nonché a segnalare l'inefficacia dei mezzi di prevenzione e protezione, ovvero eventuali situazioni di pericolo.

Il Datore di Lavoro, previa verifica delle capacità e dei relativi requisiti tecnico-professionali, provvede alla nomina delle figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, mediante una lettera di conferimento dell'incarico che deve essere sottoscritta per accettazione dal soggetto incaricato.

L'individuazione delle figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro deve avvenire in forma scritta, con data certa, deve essere pubblicizzata all'interno dell'organizzazione e prevede l'accettazione formale dell'interessato. È, pertanto, vietata la delega non formalizzata di specifici compiti all'interno del modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

I Dirigenti e i Preposti comunicano tempestivamente al Datore di Lavoro qualsiasi notizia significativa in merito all'efficacia del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro adottato dalla Società (infortuni e *near miss*, mancata, incompleta o non corretta adozione dei presidi individuali di sicurezza, fattori di rischio non adeguatamente presidiati, ecc.).

#### Rispetto degli standard tecnico strutturali

La Società assicura il **rispetto degli standard tecnico-strutturali** di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, garantendo il dovuto aggiornamento alle prescrizioni legislative applicabili alla propria realtà aziendale e pianificando gli interventi necessari per verificare il rispetto di tali adempimenti normativi.

#### Identificazione e valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Datore di Lavoro, di concerto con il RSPP e con il Medico Competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, effettua una **valutazione dei rischi, formalizzando e mantenendo costantemente aggiornato**, in formato sia cartaceo che elettronico, **il Documento di Valutazione dei Rischi** (di seguito anche "DVR"). In ottemperanza all'art. 28 del TUSSL, tale documento contiene una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa** - nella quale siano specificati i **criteri adottati per la valutazione** stessa - l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali** (di seguito anche "DPI") **adottati**, a seguito della valutazione svolta, il programma delle **misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, l'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei **ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere**, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri, l'indicazione del **nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del Medico Competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio e l'individuazione delle **mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è esaminato nel corso delle **riunioni periodiche sulla sicurezza** svolte ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008. Durante tali riunioni, il Datore di Lavoro, il RSPP, il MC e i RLS esaminano anche **l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria**, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia **DPI** definiti e i programmi di informazione e formazione rivolti a Dirigenti, Preposti e lavoratori.

Il **Datore di Lavoro**, coadiuvato dall'**RSPP**, **aggiorna il DVR** in occasione di **modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative** ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di **evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ovvero più in generale delle verifiche svolte sul sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro ne evidenzino la necessità.**

#### Gestione degli incidenti, dei mancati incidenti e delle non conformità

Gli incidenti, i mancati incidenti e le non conformità al sistema di gestione della salute e della sicurezza sono tempestivamente denunciate dai lavoratori e sottoposte all'attenzione dei preposti e del RSPP, il quale procede alla registrazione di tali eventi e ne analizza le **cause** al fine di individuare eventuali **azioni correttive e preventive**. Gli esiti delle analisi effettuate sono condivisi nell'ambito di apposite riunioni con il Datore di Lavoro, il RLS e qualsiasi risorsa che si ritenga opportuno coinvolgere. L'andamento degli infortuni è, altresì, sottoposto all'esame del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e del RLS nel corso delle riunioni periodiche sulla sicurezza svolte ex art. 35 del D.lgs. n. 81/2008.

Il **RSPP** fornisce al personale tutte **le informazioni necessarie ai fini di un'adeguata gestione** di eventuali **situazioni di emergenza**.

Relativamente alle misure individuate per la prevenzione degli infortuni, si evidenzia che tutto il **personale operativo dello stabilimento riceve i DPI previsti per le mansioni assegnate e sottoscrive un documento di avvenuta consegna**. L'Ufficio Acquisti è incaricato di reperire sul mercato DPI esclusivamente rispondenti alle specifiche tecniche preventivamente indicate dal Datore di Lavoro, previa condivisione con le altre figure aziendali di riferimento (RSPP, Medico Competente e RLS). In assenza di specifici accordi diversi, nessuna deroga a tale regola è ammessa.

#### Gestione delle emergenze

Il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, individua anche "le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato" (art.15 comma 1 lettera u).

In adempimento all'art. 43, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, sono istaurati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (Ospedali, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc.).

Sono, altresì, nominati gli addetti antincendio e al primo soccorso, cui è garantita un'adeguata formazione in adempimento agli obblighi normativi di riferimento e di cui è prevista la presenza in ciascuno dei tre turni di lavoro definiti (tre dipendenti formati nel turno diurno e due dipendenti formati rispettivamente nel turno pomeridiano e nel turno notturno).

La **gestione delle emergenze sicurezza** è disciplinata all'interno del DVR. L'efficacia del piano di emergenza viene periodicamente verificata attraverso apposite esercitazioni a seguito delle quali, in caso di riscontro di anomalie, si procede con la pianificazione di adeguate azioni correttive. È garantita, inoltre, la presenza di una **squadra di emergenza** (primo soccorso, antincendio ed

evacuazione) addestrata ad intervenire in caso di necessità. Al fine di prevenire possibili situazioni di emergenza, la Società si è dotata di adeguati presidi, tra cui la **formazione, l'informazione e l'addestramento del personale** e i **controlli/ispezioni periodiche sul corretto funzionamento degli impianti**.

I presidi antincendio sono verificati con periodicità bimestrale dal personale interno e con frequenza semestrale dal personale appartenente ad una ditta esterna specializzata in attività di manutenzione.

Inoltre, sono disponibili rispettivamente presso gli uffici e all'interno della Stabilimento due cassette di medicazione, il cui contenuto, fruibile in caso di necessità, è definito di concerto con il Medico Competente e periodicamente verificato dal personale addetto.

È nominata una squadra di addetti alle emergenze addestrati ad intervenire in caso di necessità sotto la guida del Coordinatore delle Emergenze.

È adottato un Piano di Emergenza, volto a definire e regolamentare le attività necessarie per un'adeguata gestione delle situazioni di emergenza astrattamente ipotizzabili, suddivisibili in relazione alla gravità nelle seguenti tre categorie:

- emergenze di I livello: sono fenomeni controllabili dalla persona direttamente interessata, perché coinvolta o presente sul luogo dell'evento, come ad esempio surriscaldamento elettrico, sversamento di piccole quantità di sostanze pericolose, malfunzionamento di una macchina / un impianto;
- emergenze di II livello: sono fenomeni controllabili dalla squadra di emergenza interna all'azienda, quali ad esempio principio di incendio, *black-out* elettrico, allegamento per rottura dell'impianto idrico o per maltempo;
- emergenze di III livello: fenomeni controllabili parzialmente dalla squadra di emergenza interna all'azienda e successivamente dagli enti di soccorso preposti, quali ad esempio incendio, esplosione, emergenza sanitaria, sversamento di sostanze tossiche, nocive e / o infiammabili, fuga di gas, allagamento, terremoto, alluvione.

In relazione alle emergenze sopracitate, sono definite le procedure da attuare da parte del personale per la messa al sicuro delle persone e per la salvaguardia dei beni, sono individuate le figure coinvolte nella gestione delle emergenze, sono predisposti i piani di evacuazione con indicazione dei percorsi d'esodo, dei presidi antincendio, dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e degli impianti di riscaldamento / condizionamento e sono definite le istruzioni per l'attivazione dei soccorsi esterni.

All'interno della sede aziendale sono individuate le vie di fuga e collocati i presidi antincendio, segnalati con idonea cartellonistica adeguatamente posizionata.

Allo scopo di prevenire possibili situazioni di emergenza, la Società adotta ulteriori presidi, tra cui formazione, informazione e addestramento del personale e controlli/ispezioni periodiche sul corretto funzionamento degli impianti.

In tema di emergenze, si evidenzia che la Società adotta le più adeguate ed efficaci misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, in conformità ai DPCM emanati in materia, ai protocolli congiuntamente siglati da Governo, Sindacati e Imprese e più in generale alla normativa *pro tempore* vigente.

Di seguito i principali ambiti oggetto di regolamentazione:

- informazione;



- modalità di ingresso in azienda;
- modalità di accesso dei fornitori esterni;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti, ecc.);
- gestioni degli spazi comuni (spogliatoi, mensa, aree fumatori, distributori di bevande / *snack*);
- organizzazione aziendale (turnazione, *smart working* e trasferte, rimodulazione dei livelli produttivi);
- gestione entrata e uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza Sanitaria / Medico Competente / RLS;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione

#### Attività di Sorveglianza Sanitaria

Periodicamente sono effettuate **visite mediche** secondo quanto stabilito dal **Piano di Sorveglianza Sanitaria** redatto e aggiornato dal Medico Competente. Le visite mediche sono finalizzate a verificare lo stato di salute del personale in relazione ai rischi derivanti dalle mansioni assegnate sia prima dell'avvio del rapporto di lavoro, sia nel corso dello stesso. L'analisi dei risultati della sorveglianza sanitaria può far emergere necessità di modifica all'organizzazione del lavoro. Il Datore di Lavoro comunica ai Dirigenti e ai Preposti le eventuali necessità di modifica all'organizzazione delle attività operative.

#### Attività di manutenzione

La Società garantisce lo svolgimento documentato delle attività di **manutenzione degli asset aziendali**, sia **ordinaria** (reattiva e preventiva) sia **straordinaria** (attività volte al miglioramento degli impianti/attrezzature nonché all'aumento della loro operatività ed efficienza), affinché ne sia sempre assicurata l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori.

Ad ogni impianto o attrezzatura è assegnato un codice identificativo interno strumentale alla relativa registrazione nella rispettiva "scheda identificativa". Per ciascuna macchina soggetta a manutenzione, il Responsabile della Manutenzione è incaricato di assicurare la presenza e l'aggiornamento della documentazione di riferimento (manuale d'uso e manutenzione, schemi elettrici, disegni costruttivi e specifiche tecniche).

L'attività di manutenzione, realizzata dal personale dipendente della Società ovvero appartenente a ditte terze, è svolta secondo il rispetto di adeguate cautele al fine di consentire la loro esecuzione in condizioni di massima sicurezza. Le manutenzioni sono eseguite di norma a macchina ferma da personale adeguatamente formato ed esperto ovvero in caso di macchina in moto in presenza del

Responsabile di Area / Reparto e di personale esperto che effettua un'analisi dei rischi prima di intraprendere le attività manutentive.

La pianificazione delle attività di manutenzione è a carico del Responsabile della Manutenzione il quale, con riferimento agli interventi il cui svolgimento si prevede sia svolto da personale interno addestrato, ha il compito di predisporre le istruzioni operative necessarie all'esecuzione degli interventi stessi.

È adottata una procedura di gestione dei manutentori esterni volta a disciplinare gli aspetti di verifica preventiva dell'idoneità della controparte in termini sia di possesso di competenze adeguate rispetto alla specifica mansione assegnata, sia di puntuale adempimento da parte della controparte delle prescrizioni normative cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di una variazione tecnica significativa degli impianti, il Responsabile Tecnico dell'installazione e manutenzione impianti è tenuto a informare il RSPP al fine di una revisione della mappatura dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro.

All'interno dello Stabilimento, sono svolti, inoltre, controlli periodici oggetto di adeguata e specifica registrazione.

In particolare, le attività di verifica sulle attrezzature, svolte in adempimento alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008, sono gestite attraverso il supporto di uno strumento gestionale funzionale alla registrazione sia delle verifiche effettuate sia di quelle da effettuare, con indicazione delle relative scadenze, nonché al monitoraggio delle date di svolgimento e degli esiti delle prime.

Tale documento è condiviso mensilmente tra i soggetti coinvolti nella gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, Responsabile della Funzione "Operations Management", Delegato alla Sicurezza, consulenti esterni, etc.).

Mensilmente, sono svolte riunioni tra il RSPP, il RLS e il Delegato alla Sicurezza, nel corso delle quali si analizzano le situazioni di potenziali pericolo, riscontrate dalle diverse figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza in azienda e formalizzate in un apposito documento di riepilogo alimentato dal RSPP ed integrato a valle della riunione stessa con le rispettive azioni correttive individuate e condivise dalle figure aziendali partecipanti all'incontro.

Mensilmente viene svolta, altresì, una riunione tra il RSPP, il RLS, i preposti e il Responsabile della Manutenzione avente ad oggetto, in particolare, gli aspetti legati alla gestione degli impianti di abbattimento delle polveri all'interno dello Stabilimento.

Infine, all'interno dello Stabilimento sono attuati programmi di TPM (*Total Productive Maintenance*). Si tratta di programmi di miglioramento continuo, applicati alla manutenzione, condotti da *team* selezionati operanti sugli impianti. Sebbene l'esecuzione di tali attività non preveda l'intervento di personale addetto alla manutenzione, nel *team* TPM è sempre ricompreso un operatore della manutenzione in considerazione della tipologia del programma. I risultati e l'andamento del TPM sono costantemente disponibili sui tabelloni presenti a bordo di ogni impianto sottoposto al programma in oggetto. Il *team* svolge periodicamente riunioni di aggiornamento.

#### Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

È garantita l'**acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge**, nonché un'adeguata gestione e conservazione delle stesse (relativamente, ad esempio, allo stato architettonico degli immobili: agibilità, certificazione energetica, conformità degli impianti, ecc.)

### Allocazione delle risorse finanziarie per la sicurezza

In sede di pianificazione degli investimenti produttivi, si tiene conto anche delle **risorse finanziarie da destinare alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro**, al fine di assicurare l'efficacia delle misure cautelari, il corretto funzionamento degli impianti, il costante adeguamento al progresso tecnologico, nonché un'adeguata attività di formazione.

### Formazione e informazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 81/2008, la Società provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata **informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro** connessi sia alle **attività dell'impresa in generale** sia ai **rischi specifici** a cui è esposto in base all'attività svolta.

Il RSPP di concerto con il Datore di Lavoro e con il RLS, anche nell'ambito delle riunioni periodiche sulla sicurezza, individua le **esigenze formative del personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro** sia con riferimento all'**adempimento di obblighi di legge** sia nell'ottica di **continuo miglioramento dei livelli di sicurezza** nello svolgimento delle attività aziendale.

La Società, inoltre, provvede ad informare il personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la **diffusione della documentazione aziendale di riferimento**.

I lavoratori sono informati e aggiornati attraverso la diffusione delle **procedure** definite in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento in particolare agli **aspetti di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro**. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avvengono in occasione della **costituzione del rapporto di lavoro o del trasferimento o cambiamento di mansioni**, ovvero in occasione dell'**introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie**, di nuove sostanze e preparati pericolosi. I preposti sono incaricati dal Datore di Lavoro, in qualità di persone esperte, delle attività di addestramento dei lavoratori.

Gli aspetti di **formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta ai neoassunti** sono formalmente disciplinati in un'**apposita procedura**.

Tale procedura prevede lo svolgimento, all'avvio di ciascun nuovo rapporto di lavoro, di un **incontro informativo preliminare** con il lavoratore, gestito dal RSPP o in sua vece dal Direttore di Produzione, nel corso del quale **sono impartite nozioni** attinenti al regolamento aziendale, alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in azienda e alla correlata articolazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ai rischi cui il soggetto è esposto, sia generali sia specifici per mansione svolta, alle normative di sicurezza rapportate alle disposizioni aziendali e alle procedure riguardanti le emergenze (pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione). La documentazione di riferimento viene fornita al lavoratore durante questo stesso incontro preliminare (è prevista la consegna di un **kit documentale** contenente: il regolamento aziendale, l'organigramma aziendale della sicurezza, le procedure di lavoro in sicurezza specifiche relative alla propria mansione, la sintesi delle procedure per la gestione delle emergenze, l'estratto del DVR Gestanti per le donne lavoratrici).

Al termine dell'incontro informativo vengono compilati l'**"Attestato di avvenuta informazione"**, il **"Verbale di Affiancamento"** e il **"Verbale di Consegna dei DPI e Addestramento"**, rispettivamente sottoscritti dal neoassunto e adeguatamente archiviati dal RSPP. Il lavoratore neoassunto è affiancato nella fase iniziale da un lavoratore esperto individuato dal Direttore di Produzione. Il lavoratore esperto applica il programma stabilito, compilando il "Verbale di

Affiancamento” nelle parti di propria competenza, tra cui quella relativa agli esiti dell'avvenuta formazione puntualmente sottoscritta.

Infine, preliminarmente all'assunzione o comunque entro 60 giorni dalla stessa, il lavoratore è avviato ad un **percorso formativo** affidato ad un ente esterno e differenziato in base alle attività assegnate (in ufficio ovvero nei reparti produttivi). La pianificazione delle sessioni formative è definita dal RSPP e gestita da quest'ultimo ovvero in sua assenza dal Direttore di Produzione. In presenza di lavoratori interinali la Società provvede a richiedere all'Agenzia di riferimento copia degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o di addestramento all'utilizzo di attrezzature.

In occasione dell'**introduzione di nuovi impianti e/o macchinari nel processo produttivo**, l'Ufficio Tecnico ne valida l'efficacia e la funzionalità, redige le istruzioni operative per il loro corretto utilizzo ed eroga, anche con il supporto del RSPP, la formazione specifica al personale operativo.

#### Attività di vigilanza, verifiche periodiche, consultazione del RLS, riesame del sistema di salute e sicurezza sul lavoro

La **vigilanza** sul rispetto delle disposizioni aziendali in adempimento alla normativa vigente è distribuita tra le diverse figure coinvolte nel processo di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, secondo le competenze di ciascuno (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, ecc.).

Sono, altresì, previste **verifiche periodiche** dell'efficacia e dell'applicazione delle procedure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolate in attività di sorveglianza, misurazione e monitoraggio. In particolare, Lincotek Rubbiano monitora l'efficacia del proprio sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso le seguenti attività:

- nel corso dei *meeting* di produzione che coinvolgono il responsabile della Funzione “*Technical Management*”, si procede all'analisi dell'andamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso la valutazione di **Key Performance Indicators (KPI)** predefiniti;
- con cadenza mensile si tiene una **riunione su tematiche inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro** alla quale partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, i Preposti, i Dirigenti, il RLS e altre risorse aziendali convocate sulla base di specifiche esigenze;
- ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, la Società svolge annualmente la **riunione sulla sicurezza**, cui sono tenuti a partecipare il Datore di Lavoro, il RSPP, il MC e il RLS. Nel corso della suddetta riunione, il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti il DVR, l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della Sorveglianza Sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI definiti e i programmi di informazione e formazione rivolti al personale dipendente;
- la Società effettua **audit periodici sulla sicurezza** volti ad individuare eventuali *gap* rispetto alle procedure e a proporre le più idonee azioni correttive. Il piano di *audit* è elaborato dal RSPP con cadenza annuale;
- periodicamente il *management* riesamina il sistema di gestione della salute e della sicurezza al fine di verificarne l'effettività e l'adeguatezza.

È garantita un'adeguata gestione delle comunicazioni interne ed esterne inerenti i temi di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, **i lavoratori**, anche attraverso il RLS, sono **consultati** per quanto previsto dalla legislazione vigente. Un momento specifico di consultazione è assicurato in

occasione dello svolgimento della riunione ex art. 35 del D.lgs. 81/2008, effettuata con periodicità almeno annuale.

Gli esiti delle attività di monitoraggio sopra menzionate, nonché del confronto svolto nell'ambito delle riunioni aventi ad oggetto la condivisione di aspetti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, costituiscono, tra gli altri, elementi alla base del necessario processo di **riesame** del sistema di salute e sicurezza sul lavoro. Un'eventuale modifica del sistema deve essere apportata, in particolare, a seguito del riscontro di significative violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività.

### Sistema disciplinare

La Società definisce un **sistema disciplinare** finalizzato alla repressione delle trasgressioni delle procedure antinfortunistiche, attraverso sanzioni proporzionate alla gravità dei fatti, invitando ciascuno a segnalare al proprio superiore gerarchico o alle strutture aziendali competenti eventuali situazioni di pericolo ovvero violazioni delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dei rapporti con i fornitori

I **fornitori** che intervengono presso la sede della Società sono **adeguatamente informati sui rischi delle aree di intervento** in cui sono chiamati ad operare; **gli stessi sono tenuti ad informare Lincotek Rubbiano circa i rischi che apportano** svolgendo le attività di cui incaricati.

Nel caso subentri la necessità di affidamento di lavori a ditte esterne ovvero a lavoratori autonomi (applicazione degli artt. 21 e 26 del D.lgs. n. 81/2008), Lincotek Rubbiano provvede a raccogliere la documentazione inerente la gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro da parte del potenziale fornitore, ai fini di un'adeguata qualificazione dello stesso. In tale ipotesi di attività non disciplinate dagli articoli di cui al Titolo IV del TUSSEL, "Cantieri Temporanei e Mobili", Lincotek Rubbiano predisponde di concerto con il fornitore il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)**, secondo quanto previsto all'art. 26 del TUSSEL, contenente le misure adottate per eliminare ovvero, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene elaborato a valle della **riunione di coordinamento e cooperazione**, promossa dal Datore di Lavoro avvalendosi del supporto del RSPP, cui sono invitati a partecipare il RSPP e il Rappresentante dell'impresa incaricata.

Il Datore di Lavoro, mediante RSPP e/o *Operations Manager*, si assicura che il fornitore, in caso di subappalto (sempre preventivamente autorizzato), provveda a distribuire alle imprese subappaltatrici una copia del DUVRI, nonché della documentazione relativa agli aspetti di salute e sicurezza (pericoli e rischi del luogo in cui è esercitata l'attività e misure di prevenzione e protezione definite per mitigare tali rischi), le procedure e le norme comportamentali cui attenersi in caso di emergenza.

Nel caso di **cantieri attivati nella sede della Società** (attività disciplinate dagli articoli di cui al Titolo IV del TUSSEL, "Cantieri Temporanei e Mobili"), Lincotek Rubbiano procede alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera e richiede al fornitore la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Ogni **impresa appaltatrice** è tenuta a inviare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e a comunicare per iscritto il **nominativo** del proprio **Responsabile di Cantiere e RSPP**. Tali obblighi si applicano anche in capo a eventuali subappaltatori (sempre preventivamente autorizzati).

Il RSPP e i Preposti sono tenuti ad effettuare **verifiche costanti in merito al comportamento e all'operato delle ditte terze, con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza**, accertandosi che i lavoratori siano dotati degli opportuni DPI messi a loro disposizione dal proprio Datore di Lavoro, mediante RSPP e/o *Operations Manager*, nonché provvedendo ad allontanare le squadre di lavoro o a bloccare le attività nel caso di circostanze in grado di minacciare la sicurezza dei lavoratori. Eventuali criticità rilevate nel corso delle attività di controllo sono portate tempestivamente a conoscenza del Datore di Lavoro.

*Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste dagli obblighi giuridici vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

Il presente Modello prescrive che la Società, in conformità al comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., adotti e attui **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo** (ad es.: DVR, elenco della normativa applicabile, piano di monitoraggio, schede di manutenzione degli asset, schede di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale, piani e verbali di *audit*, verbale della riunione annuale sulla sicurezza, piani / schede informazione - formazione).

La Società definisce le modalità di registrazione delle suddette attività e di gestione della documentazione di riferimento, stabilendo al riguardo adeguate modalità di redazione, approvazione, revisione e aggiornamento dei documenti, di invio alle Funzioni interessate, di archiviazione, conservazione e controllo, fornendo, altresì, indicazioni relativamente alle figure coinvolte nella gestione di tali aspetti.



## 12 PARTE SPECIALE “B” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati ambientali**.

Nella trattazione della presente Parte Speciale, si fa riferimento, in particolare, sia ai reati presupposto disciplinati dall'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001, sia al reato di combustione illecita di rifiuti.

### 12.1 Reati presupposto

I reati ambientali sono stati inseriti nel corpo del Decreto a opera del D.lgs. n. 121/2011, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Di seguito i reati presupposto:

- **art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta<sup>7</sup>. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta.
- **art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto<sup>8</sup> o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. n. 152/2006 – Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** – Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nel settore dell’inquinamento idrico rilevano le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:
  - lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
  - lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall’Autorità d’Ambito (art. 137 comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall’Autorità d’Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
  - lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo);
  - lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11);

<sup>7</sup> Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

<sup>8</sup> Per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.



- lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).
- **art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
- **art. 257 D.lgs. n. 152/2006 –Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** – E' punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
- **art. 258 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, con riferimento alle comunicazioni annuali da effettuarsi alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente relative alla quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. La norma punisce anche la mancata (ovvero incompleta) tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190, comma 1<sup>9</sup>. Le pene sono aumentate qualora il registro sia relativo a rifiuti pericolosi.

Inoltre, si prevede la condanna per chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario dati incompleti o inesatti. La condanna è altresì prevista nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

- **art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso<sup>10</sup>.
- **art. 452-quaterdecies c.p.<sup>11</sup> – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

<sup>9</sup> L'art. 190, comma 1, prevede che " *chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti [...] nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi [...], ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193*".

<sup>10</sup> Il Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 è stato sostituito dal Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio

<sup>11</sup> L'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 è stato abrogato dal D.lgs. n. 21/2018, il quale prevede che " *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto*". Pertanto, il riferimento all'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 contenuto nell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 è da intendersi all'art. 452-quaterdecies c.p.

- **art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo, D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**- Il reato è configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. Tale pena si applica anche a colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.
- **art. 279 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione** – Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **art. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** – Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
  - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di *Washington*, rilasciati in conformità della stessa o senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.
- **artt. 8 e 9 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi** – Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

**Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:**

- **art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale** – È punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale** - È punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

- **art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **art. 452 octies c.p. - Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** - Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, si applicano all'ente pene pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente organizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti o l'inquinamento doloso causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi).

In materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art.9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001.

- **art. 256-*bis*, commi 1, 2, 3 D.lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo

dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

## 12.2 Esposizione al rischio

Lincotek Rubbiano è ubicata presso il Comune di Rubbiano di Solignano (Parma) in un insediamento classificato come zona industriale artigianale a prevalente produttività “tipica”. La sede risulta composta da un’unica unità immobiliare suddivisa nella palazzina uffici e nelle zone di produzione (reparti di produzione, officina, magazzino e laboratorio).

Con riferimento all’inquadramento urbanistico, si segnala che oltre i confini dell’area industriale il suolo è destinato in prevalenza all’uso agricolo o a verde. L’area su cui insiste la sede della Società non risulta soggetta a vincoli urbanistici (idrogeologici, paesaggistico-ambientali), né ricade in ambiti di salvaguardia di pozzi ad uso idropotabile. Sebbene a partire dal confine tra Rubbiano e il Comune di Fornovo Taro si sviluppi il Parco Regionale del Taro, nelle più immediate vicinanze dello Stabilimento non sono presenti aree particolarmente sensibili (ad es.: aree protette), né infrastrutture quali ad esempio scuole, ospedali o altri complessi destinati ad uso ricettivo.

Dalle attività di *risk assessment* condotte, è emerso che Lincotek Rubbiano è esposta al rischio di commissione dei reati ambientali principalmente nell’ambito del processo produttivo svolto nello Stabilimento della Società.

Sulla base delle analisi svolte anche in considerazione dei possibili sviluppi futuri dell’attività della Società, si ritiene che gli impatti per la stessa maggiormente significativi in materia ambientale riguardino, in particolare, i seguenti processi:

- **gestione degli scarichi idrici:** l’approvvigionamento idrico avviene tramite l’allacciamento all’acquedotto comunale e l’emungimento da un pozzo privato ubicato sul terreno di proprietà, il cui utilizzo risulta autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna a seguito della richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche presentata dalla Società per impieghi di tipo industriale (ad uso delle torri evaporative), irriguo (per il giardino di pertinenza) e antincendio. L’acqua è utilizzata, oltre che per usi igienici, esclusivamente in alcune lavorazioni, in particolare per il lavaggio dei pezzi dopo il trattamento con i liquidi impregnanti e in laboratorio per il lavaggio finale dei pezzi.  
Le acque reflue assimilabili all’uso domestico provenienti da servizi igienici, lavabi dei reparti di produzione e torri di raffreddamento sono recapitate nella fognatura comunale da cui è servita la sede aziendale. L’autorizzazione ottenuta per lo scarico in pubblica fognatura prevede l’effettuazione da parte della Società di controlli annuali finalizzati a verificare la corrispondenza dei parametri rilevati rispetto ai limiti di legge definiti.  
I liquidi derivanti dalle attività di produzione (lavaggio reattore CVD, eventuali sversamenti di liquidi penetranti e liquidi riferiti ai processi di laboratorio) vengono classificati come rifiuti e come tali gestiti mediante conferimento degli stessi a ditte esterne autorizzate allo svolgimento delle attività di trasporto e smaltimento.  
Si evidenzia che l’azienda non produce alcuno scarico in corpi idrici superficiali.  
Le acque meteoriche dai pluviali e dai piazzali di pertinenza dei siti produttivi sono convogliate direttamente in fognatura.
- **gestione delle emissioni in atmosfera:** in relazione a tali aspetti, si evidenzia che la Società è tenuta al rispetto di tutti i valori limite definiti dal D.lgs. n. 152/2006 (TUA – Testo Unico Ambientale) e dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Parma, nonché di tutte le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive Bassa



Val Taro - successivamente all'emissione da parte dell'Arpa, del Comune di Solignano e della Provincia di Parma (Servizio Ambiente) dei rispettivi pareri favorevoli / autorizzazioni.

In particolare, l'insediamento produttivo è caratterizzato da 54 punti di emissione (di cui 39 soggetti ad autocontrollo) derivanti dall'attività di applicazione di riporti di materiali metallici o ceramici. Le emissioni sono rappresentate da materiale particellare (effluenti polverosi) generato nelle diverse fasi in cui si articola il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti rientranti nel gruppo delle Sostanze Organiche Volatili ("SOV") generate durante le operazioni di collaudo, da effluenti gassosi, tra cui il cloro e i suoi composti inorganici. Si evidenzia inoltre l'utilizzo di ammoniacca (gas tossico pericoloso) all'interno degli impianti del sito produttivo (celle frigorifere).

- **gestione dei rifiuti:** i rifiuti prodotti all'interno del sito produttivo sono classificati come pericolosi (ad esempio assorbenti, filtri, stracci, indumenti protettivi contaminati, batterie al piombo, emulsioni, imballaggi contenenti o contaminati da sostanze pericolose) e, in massima parte, come non pericolosi (apparecchiature fuori uso, carta e cartone, ferro e acciaio, cavi in rame, etc.). Entrambe le suddette categorie di rifiuti richiedono adeguate attività di stoccaggio, carico e scarico, trattamento e smaltimento.

In considerazione dell'attività produttiva svolta, si ritiene che i **reati di maggiore rilevanza** per la Società siano quelli relativi all'**attività di gestione dei rifiuti non autorizzata** (art. 256 commi 1,3,5 e 6 primo periodo D.lgs. n. 152 del 2006), al **superamento dei valori limite di emissione in atmosfera** (art. 279 comma 5 D.lgs. n. 152/2006), alla **predisposizione o all'uso di certificato di analisi falso** (art. 258 comma 4 secondo periodo D.lgs. n. 152 del 2006), alla **falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi nei Sistri** (art. 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 D.lgs. n. 152 del 2006), all'**inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.) e ai **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.)

La prima fattispecie di reato si configura nel caso in cui ad esempio le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti siano svolte in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla normativa di riferimento, ovvero nell'ipotesi di condotta di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del TUA.

In relazione al reato di superamento del limite di emissione in atmosfera, è ipotizzabile il superamento dei valori dettati dalle prescrizioni autorizzative e normative con riferimento in particolare a Sostanze Organiche Volatili, cloro, ammoniacca, ecc.

La terza fattispecie di reato sopra richiamata si configura nel caso di predisposizione o uso di certificati contenenti false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Con riferimento alla quarta fattispecie illecita sopra riportata, sussiste in astratto il rischio di predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti falso utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità, ovvero di trasporto dei rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione o di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una copia della stessa scheda fraudolentemente alterata.

In relazione ai delitti di **inquinamento ambientale** e ai **delitti colposi contro l'ambiente**, la Società potrebbe cagionare, anche colposamente, il deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo in relazione allo svolgimento delle attività di lavorazione.

Si rileva altresì un'esposizione al rischio di commissione del reato di **scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. n.



152 del 2006). Tale illecito si configura nell'ipotesi di scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata ovvero in violazione dei limiti fissati dall'Autorità d'Ambito per talune sostanze o dei limiti tabellari per le sostanze particolarmente pericolose. Lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e in acque sotterranee rappresenta un'ulteriore ipotesi contravvenzionale.

Alla luce del rischio di commissione dei reati sopra evidenziati si ritiene che la corretta gestione del processo di **approvvigionamento** costituisca un cardine del sistema preventivo adottato dalla Società. Lincotek Rubbiano si avvale, infatti, di ditte terze specializzate per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, per lo svolgimento di analisi di laboratorio (con riferimento, ad esempio, alle analisi richieste dalle autorità competenti relativamente alle emissioni in atmosfera o agli scarichi idrici) ovvero per le attività di manutenzione degli impianti produttivi.

Appare identificabile un'**esposizione al rischio decisamente più contenuta** con riferimento ai reati di **omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante** (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. n. 152/2006) e di **violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico** (art. 3 comma 6, L. n. 549/1993).

Si ritiene infatti ipotizzabile l'omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante al verificarsi di spargimenti accidentali di materiali pericolosi sul suolo o di sversamenti nella rete fognaria delle acque pluviali e/o fino all'impianto di depurazione effluenti.

La violazione dei limiti di emissione in atmosfera di sostanze lesive dell'ozono stratosferico è invece ipotizzabile in caso di acquisizione di impianti le cui caratteristiche ne richiedano l'utilizzo in quantità notevoli. Al riguardo si rileva che le sostanze in oggetto sono attualmente utilizzate nello stabilimento produttivo in quantità limitata, sottoposta a costante monitoraggio.

Infine, si evidenzia che, in seguito al *risk assessment* effettuato, risulta del tutto **marginale l'esposizione di Lincotek Rubbiano al rischio di commissione dei reati ambientali nell'ambito delle attività d'ufficio** svolte nella sede della Società.

Con riferimento a tali attività, infatti, la commissione del reato potrebbe configurarsi limitatamente allo smaltimento delle apparecchiature elettroniche in uso da parte del personale e dei *toner* delle stampanti, al fine di ridurre i costi legati al loro smaltimento.

Lincotek Rubbiano intendendo porre sotto stretto controllo ogni singolo aspetto della propria attività da un punto di vista ambientale, si è dotata di un sistema di procedure interne anche al fine di conformarsi agli *standard* internazionali di certificazione. La Società è in possesso, infatti, della **Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001**.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati ambientali** così come emersa dalle attività di *risk assessment*:

		Esposizione al rischio
REATI AMBIENTALI	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO
	Distruzione o deterioramento di un <i>habitat</i> all'interno di sito protetto	NO
	Scarichi non autorizzati	SI
	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	SI
	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	SI
	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	SI
	Traffico illecito dei rifiuti	NO
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	NO
	False indicazioni dell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	SI
	Violazione dei valori limite di emissione in atmosfera	NO
	Commercio internazionale delle specie animali o vegetali in via di estinzione	NO
	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	NO
	Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi	NO
	Inquinamento ambientale	SI
	Disastro ambientale	NO
	Delitti colposi contro l'ambiente	SI
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	NO	
Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali	NO	
Combustione illecita di rifiuti	SI	

### 12.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati ambientali**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) ciascun dipendente è chiamato a svolgere la propria attività nell'interesse della Società e nel rispetto dell'ambiente;
- b) ciascun destinatario del presente Modello che abbia notizia di violazioni ambientali da parte della Società anche sospette, e anche avvenute per cause di forza maggiore, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- c) è fatto divieto di cagionare inquinamenti di sorta ovvero di contribuire a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale, nonché di scaricare rifiuti o sostanze pericolose in fognatura o nel terreno o in acque superficiali o sotterranee, ovvero di depositare rifiuti o altre sostanze pericolose in modo non autorizzato o non conforme alle istruzioni aziendali;
- d) è fatto divieto a ciascun dipendente di richiedere a laboratori ovvero di utilizzare certificati di analisi di rifiuti falsificati o comunque alterati;
- e) il personale assume un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di ispezioni in materia ambientale effettuate dall'Autorità competente;
- f) ciascun destinatario del presente Modello che abbia notizia di violazioni o sospette violazioni in materia di tutela ambientale da parte della Società, anche avvenute per cause di forza maggiore, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- g) il personale specificamente addetto alla gestione del registro di carico e scarico o comunque impiegato per coadiuvarne le mansioni è tenuto ad ottemperare scrupolosamente a tutte le disposizioni normative applicabili, utilizzando la massima diligenza e seguendo le indicazioni operative rilasciate dalle autorità competenti;
- h) nella selezione dei prodotti e dei servizi da acquistare, la Società deve tener conto anche dell'impatto ambientale e degli oneri di smaltimento degli stessi al termine della loro vita utile.

#### 12.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati ambientali**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione delle attività produttive (lavorazioni)</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Operations Management</i>	Manuale di Gestione Integrata	Definisce e documenta i criteri sui quali si basa il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza della Società, adottato in conformità con i requisiti imposti dalle norme vigenti in materia.
	<i>Purchasing</i>		
	<i>Environment</i>	Analisi Ambientale Iniziale	Individua e disciplina gli aspetti ambientali significativi della Società. Le conclusioni di tale analisi vengono documentate nel "Rapporto di Analisi Iniziale".
	<i>Quality Management</i>	Piano Emergenze ed Evacuazione	Definisce e regola le azioni necessarie alla gestione delle emergenze, con l'obiettivo di garantire l'incolumità delle persone e dei beni presenti presso la sede della Società.
		Documento aziendale interno utilizzato per la rilevazione delle situazioni di pericolo	Rileva eventuali criticità riscontrate in materia di salute e sicurezza, potenzialmente identificabili come cause di incidenti o "quasi incidenti".
		TI-SP-400 Gestione emissioni in atmosfera	Definisce le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti presenti presso i siti della Società al fine di rispettare la legislazione vigente in materia, oltre che i principi definiti nella Politica Integrata.
	TI-SP-401 Gestione gas refrigeranti	Definisce le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione dei gas lesivi dello strato di ozono e dei gas fluorurati responsabili dell'effetto	

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
			serra contenuti negli impianti di condizionamento presenti presso la Società.
		TI-SP-481.2 Gestione dei rifiuti	Definisce le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti prodotti presso i siti industriali della Società.
		TI-ISI-401 Compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti	Stabilisce le corrette modalità di tenuta e compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti
		TI-ISI-402 Registro carico e scarico	Stabilisce le corrette modalità di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico della Società
		TI-SP-403 Controllo operativo sostanze pericolose	Definisce le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione delle sostanze pericolose presenti nei siti industriali della Società.
		TI-SP-408 Preparazione e risposta all'emergenza	Agevola l'individuazione dei possibili incidenti e delle situazioni di emergenza prevedibili che possano interessare le matrici ambientali e fornisce le indicazioni per un'adeguata preparazione al fine di prevenire le situazioni di emergenza o di ridurre al minimo le conseguenze di tali eventi.
		LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.
		TI-ISI-100 Istruzione per la manutenzione di macchine e attrezzature di produzione	Definisce le modalità operative e le responsabilità relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente, la continuità di produzione e la costanza di qualità.
		LSR-SP-103 Gestione strumenti di misura	Definisce le modalità atte ad assicurare che gli strumenti di misura e controllo, impiegati al fine di verificare la conformità del prodotto e processo, garantiscano valori oggettivi riferibili al Sistema Internazionale di Unità di misura (SI).

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
		MOD 0116 Scheda anagrafica e taratura strumentazione di misura	Modulo col quale sono registrate le calibrazioni degli strumenti di misura
		TI-SP-108 Azioni correttive, preventive e <i>audit</i>	Definisce le modalità attraverso le quali la Società gestisce le verifiche interne/esterne, le azioni correttive e quelle preventive.
		TI-SP-102 Formazione e qualifica del personale	Definisce le responsabilità e le modalità operative relative alla gestione della formazione del personale di Lincotek Rubbiano S.p.A., assicurando un'adeguata formazione e competenza a tutto il personale la cui attività ha un'incidenza rilevante sulla qualità e sull'ambiente.
		LSR-SP-105 Analisi e gestione integrata del rischio	Definisce le metodologie e le responsabilità utili al fine di identificare, valutare ed eliminare gli aspetti che possono generare rischi durante le attività di produzione con riferimento alla gestione del Programma (costi, ritardi nelle consegne, performance) alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla conformità alle normative ambientali ed etiche.
		TI-SP-441 Analisi del contesto	Stabilisce il metodo per definire il contesto dell'organizzazione al fine di conseguire gli esiti attesi per il Sistema di Gestione Ambientale
		TI-SP-442 Esigenze ed aspettative delle parti interessate	Definisce le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le esigenze, le relative aspettative e quali di queste esigenze ed aspettative diventano obblighi di conformità del Sistema di Gestione Ambientale
		TI-SP-461 Rischi e opportunità	Definisce i rischi e le analisi del contesto, delle esigenze delle parti interessate, la valutazione degli aspetti ambientali e gli obblighi di conformità.

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
		TI-SP-4612 Valutazione degli aspetti ambientali	Definisce la metodologia e la modulistica necessarie per stabilire gli aspetti ambientali delle attività, dei prodotti e servizi che la Società può controllare e quelli sui quali la stessa può esercitare la propria influenza, e i loro impatti ambientali associati, considerato il loro ciclo di vita.
		TI-SP-4613 Obblighi di conformità	Definisce gli obblighi di conformità, in particolare, stabilisce quelli da valutare in considerazione dell'istituzione, attuazione, mantenimento e miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale
		MOD.441.HSE	Mediante l'individuazione dei fattori interni ed esterni permette l'analisi del contesto
		MOD.442.HSE	Identifica l'attività di valutazione delle aspettative delle parti interessate.
		MOD.46121.HSE	Permette di effettuare la valutazione degli aspetti ambientali, definendo i fattori di rischio e l'impatto ambientale.
		MOD.46122.HSE	Definisce gli aspetti ambientali significativi ed individuando il conseguente impatto.
		MOD.4613.HSE	Definisce gli obblighi di conformità a cui la Società è soggetta.
		TI-SP-462 Obiettivi e programmi ambientali	Definisce le modalità attraverso cui la Direzione determina gli obiettivi e stabilisce i programmi per il loro raggiungimento, per il miglioramento delle performance ambientali e di sicurezza.
		TI-SP-481 Pianificazione e controlli operativi	Determina le operazioni e le attività che sono necessarie al fine di mantenere sotto controllo i requisiti del sistema Ambientale e di Sicurezza.



<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
		TI-SP 491 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	Definisce i criteri per attuare il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione della performance ambientale e di salute e sicurezza della Società.
		TI-SP-404 Definizione obiettivi e programma ambientale	Definisce le responsabilità e le modalità operative con le quali la Società individua i propri obiettivi in materia ambientale e mantiene attivi programmi atti al conseguimento degli stessi.
		TI-SP-405 Gestione delle non conformità e delle azioni correttive	Definisce le responsabilità e le modalità di gestione delle "Non Conformità" (NC) riscontrate, il loro trattamento e l'approvazione delle Azioni Correttive (AC) e Preventive (AP) concordate al fine di mitigare gli impatti presenti e quelli potenziali
		TI-SP-406 Verifiche, controlli, collaudi ambientali	Disciplina la gestione del controllo ambientale della Società definendo le modalità operative per verificare la conformità con i requisiti specificati nel Manuale, nelle Procedure, nel Programma di Gestione Ambientale, nelle prescrizioni legali.
		TI-SP-491 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	Determina i metodi per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione e i criteri per la valutazione della prestazione ambientale, di salute e sicurezza e gli indicatori appropriati
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i> <i>Operations Management</i> <i>Purchasing</i> <i>Environment</i> <i>Quality Management</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)  LSR-SP-106 Approvvigionamento	N.A.  Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori, i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.

**a) Gestione delle attività produttive (lavorazioni)**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle attività produttive (lavorazioni)**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- il processo produttivo è sottoposto ad un'adeguata attività di monitoraggio continuo;
- tutte le analisi effettuate nell'ambito delle emissioni in acqua e in atmosfera sono tracciate e sistematicamente archiviate;
- la Società utilizza il *software* Simpledo allo scopo di tenere traccia di tutte le scadenze in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, sia con riferimento ai controlli e manutenzioni da eseguire sia in relazione agli adempimenti normativi obbligatori per legge;
- la Funzione HSE ha implementato un *software* atto all'identificazione di tutti i rischi/opportunità ambientali per ogni tipologia di attività elementare svolta, riscontrabili mediante l'analisi del contesto, la valutazione degli aspetti ambientali significativi, gli obblighi di conformità e le esigenze/aspettative delle parti interessate. Tale *software* verifica, inoltre, il livello di controllo corrente ed eventuali ulteriori azioni da intraprendere;
- mediante specifico *software*, la Funzione HSE gestisce e mantiene in aggiornamento un registro degli obblighi di conformità, nonché delle aspettative delle parti interessate;
- le nuove introduzioni in termini di obblighi di conformità e gli adeguamenti del sistema sono comunicate a tutte le funzioni attraverso le modalità descritte nella procedura "TI-SP-100";
- la Società, mediante la procedura TI-SP-403 "Controllo operativo sostanze pericolose", ha definito stringenti cautele per le attività di gestione, stoccaggio e autorizzazione all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento ai prodotti chimici utilizzati nello svolgimento delle proprie attività (ad es.: gas liquefatti), ciò al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente, nonché la salute e la sicurezza del personale e dei consumatori dei prodotti finali;
- la Società garantisce l'accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in atmosfera e in acqua in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli interni ed esterni necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di scarico previsti dalla normativa vigente;
- in adempimento alla normativa vigente di riferimento, tutti gli impianti contenenti gas refrigeranti lesivi dello strato di ozono e dei gas fluorurati responsabili dell'effetto serra, sono censiti. Per ciascuno di questi impianti è definito il quantitativo di gas, al fine di definire la periodicità minima dei controlli delle fughe prescritta dalla normativa, legata alla tipologia e al quantitativo di gas contenuto nell'impianto stesso;
- l'attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi generati nel sito industriale di Lincotek Rubbiano è disciplinata dalla procedura TI-SP-481.2 "Gestione dei Rifiuti" allo scopo di rispettare la legislazione in materia vigente. I rifiuti prodotti sono gestiti nel rispetto dei limiti di deposito temporaneo previsti dalla normativa di riferimento ed affidati a ditte terze per il relativo trasporto e smaltimento, previa verifica del possesso da parte dei fornitori delle necessarie autorizzazioni;
- con riferimento alla gestione delle emergenze è puntualmente e formalmente disciplinato l'*iter* operativo cui attenersi in caso di fuoriuscita accidentale del materiale pericoloso, come

disciplinato nella procedura TI-SP-482 "Preparazione alle emergenze e risposta"; la Società, in particolare, ha provveduto all'installazione di bacini di contenimento in grado di raccogliere perdite accidentali di liquidi pericolosi;

- in caso di introduzione di nuovi impianti, macchinari o attrezzature, il Responsabile del sistema di gestione ambientale è responsabile, assieme al Responsabile della funzione "Quality Management" e al Responsabile della funzione "Operations Management", di verificare gli adempimenti normativi cui la Società è tenuta in materia ambientale in relazione al rispettivo impiego;
- la Società garantisce la sistematica manutenzione degli impianti produttivi utilizzati, occupandosene direttamente o affidando la gestione di tale attività a ditte specializzate esterne.

#### **b) Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- insieme con il Servizio Ambiente e Sicurezza, il Responsabile del sito valuta i significativi rischi e aspetti ambientali delle nuove attrezzature e dei nuovi macchinari. Inoltre, precedentemente alla messa a disposizione di un nuovo mezzo, il Responsabile del sito eroga un corso di formazione specifico nei confronti di tutti gli utilizzatori, compresi i manutentori;
- i fornitori di beni e servizi in grado di determinare impatti ambientali significativi sono valutati secondo la procedura aziendale LSR-SP-106 "Approvvigionamento";
- la conformità rispetto al sistema di gestione ambientale adottato dalla Società, dei prodotti / servizi forniti dalle controparti ritenute critiche in materia ambientale, è verificata anche attraverso lo svolgimento di specifici *audit* presso i fornitori;
- i contratti con i fornitori critici in materia ambientale (ad es. operatori logistici, trasportatori di rifiuti, consulenti ambientali, laboratori analisi o altro) sono stipulati dalla Società selezionando soggetti di comprovata esperienza e professionalità e di specchiata eticità anche basandosi sull'adesione ai sistemi di certificazione in materia ambientale;
- nell'ambito del ricorso a fornitori per le attività di smaltimento di rifiuti prodotti, la Società verifica il possesso da parte degli stessi delle autorizzazioni relative al rifiuto specifico sia con riferimento ai trasportatori, sia in relazione all'impianto di smaltimento finale;
- nell'ambito dell'acquisto delle materie prime necessarie alla produzione, si rende necessario acquistare prodotti forniti di certificazione di origine confrontabile con le specifiche applicabili;
- i contratti stipulati con i fornitori di prodotti elettronici (*computer*, stampanti, telefonini, etc.) prevedono che lo smaltimento dei prodotti e del materiale di consumo (es. *toner*) al termine della loro vita utile sia in capo al fornitore/produttore.

### 13 PARTE SPECIALE “C” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

#### **art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale**

*“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.*

#### **art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio**

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

#### 13.1 Reati presupposto

L’art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
- **art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche** – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, è punito (con la reclusione da sei mesi a tre anni) chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti** – È punito chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (artt. 534 c.p.c., 576-581 c.p.c., 264) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La punizione è più severa se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà (art. 32-*quater*).

- **art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- **art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- **art. 640 c.p., comma 2, n.1) – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi del reato di truffa quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-*ter* e 640 del c.p. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **art. 640-*ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'art. 24 del Decreto richiama anche il **reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo**, così come disciplinato dall'art.2 della legge n. 898/1998 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*). In particolare, la norma sanziona chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 314 c.p. – Peculato** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
- **art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità. La norma prevede la condanna del reo nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.



- **art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** – Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- **art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **art. 322-bis c.p. – Peculato<sup>12</sup>, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio<sup>13</sup> di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee od organizzazioni internazionali, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- **art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio** – Commette il reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite** – Commette tale reato colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropria.

<sup>13</sup> Il reato di abuso d'ufficio è stato inserito dal Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022, in vigore a far data dal 6 novembre 2022, tra i reati perseguibili anche quando commessi con riferimento a "membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".



È punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.000 Euro).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 1 e comma 2, 319-*quater*, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione sub-apicale.

Se prima della sentenza di primo grado la Società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sette anni.

### 13.2 Esposizione al rischio

Dal *risk assessment* effettuato è emerso che Lincotek Rubbiano è esposta al potenziale rischio di commissione di **reati contro la Pubblica Amministrazione** in relazione ai rapporti di natura “**amministrativa**” intrattenuti con gli Enti pubblici (richiesta di finanziamenti e contributi, richiesta di autorizzazioni, invio di dati e comunicazioni, attività di ispezione e verifica). Per quanto concerne i **rapporti di natura “commerciale”** con la Pubblica Amministrazione si è rilevato che gli stessi costituiscono una fattispecie marginale, limitandosi ad acquisti non significativi, per frequenza e volumi, da fornitori pubblici (ad es. utilizzo del *know-how* delle Università) e non sono emersi rapporti con clienti pubblici.

Si evidenzia che la Società intrattiene numerose relazioni con la Pubblica Amministrazione, con riferimento in particolare sia all’ottenimento di autorizzazioni inerenti l’attività produttiva svolta presso lo Stabilimento, sia alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea o da altri Enti Pubblici.

Si riporta di seguito un elenco dei principali rapporti con **Enti Pubblici intrattenuti da Lincotek Rubbiano**:

- Enti pubblici locali (Regione, Provincia, Comuni), ARPA, ASL, Vigili del Fuoco: ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, procedure istruttorie;
- Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro: gestione amministrativa e previdenziale del personale;
- Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Commissione Europea: richiesta di finanziamenti per la realizzazione di progetti di R&D e successiva attività di rendicontazione periodica;
- Università: collaborazione per lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi. Utilizzo di *know-how* e di strumentazione specialistica;
- Confartigianato Apla - Associazione Provinciale Liberi Artigiani: gestione del servizio di tenuta dei libri paga e supporto nelle attività di adempimento alle prescrizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale;
- Agenzia delle Dogane: gestione delle importazioni e delle esportazioni temporanee e attività di ispezione e verifica;
- Agenzia delle Entrate: ispezioni e verifiche di natura fiscale;
- Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro: gestione degli affari societari e legali.

In considerazione della tipologia di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per Lincotek Rubbiano siano quelli di **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 316-ter c.p.) e di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (640-bis c.p.).

Al riguardo, si evidenzia che, in fase di *assessment*, è emerso un ricorso significativo della Società a risorse pubbliche principalmente destinate al finanziamento di progetti di ricerca. Conseguentemente non si esclude il potenziale rischio di indebita percezione di fondi pubblici, anche in seguito alla

commissione del reato di truffa aggravata, conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

Lincotek Rubbiano risulta potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati di **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.) e **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353 bis c.p.). In particolare, la Società nei rapporti commerciali instaurati con la Pubblica Amministrazione potrebbe con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedire o turbare la gara nei pubblici incanti (artt. 534 c.p.c., 576-581 c.p.c., 264) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanarne gli offerenti o turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Si rileva, altresì, un potenziale rischio di commissione dei reati di corruzione (corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.; istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.), ritenuto più contenuto con riferimento, tra questi, all'illecito di **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.).

Soggetti in posizione apicale o sub-apicale potrebbero ipoteticamente **corrompere un funzionario pubblico** al fine di ottenere indebitamente un'autorizzazione, scongiurare una sanzione per rilievi emersi in sede ispettiva, ottenere un risparmio dovuto all'opportunità di non rispettare alcune specifiche prescrizioni, addivenire a una transazione nell'ambito di un eventuale contenzioso nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La fattispecie della corruzione in atti giudiziari si configura, invece, nel caso in cui la Società sia implicata in un processo civile, penale o amministrativo e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico.

È opportuno sottolineare che, nel caso di commissione di reati di corruzione, è assolutamente probabile che il giudice riconosca come effetto della condotta illecita la realizzazione di un profitto di rilevante entità e che, di conseguenza, applichi alla Società anche le sanzioni di tipo interdittivo previste dal Decreto. L'eventuale applicazione di sanzioni interdittive incrementerebbe in misura significativa il potenziale impatto sulla Società del verificarsi dell'evento di rischio.

Lincotek Rubbiano è, altresì, potenzialmente esposta al rischio di commissione del reato di **traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.), introdotto dalla Legge 9 Gennaio 2019 n. 3. Tale reato verrebbe a configurarsi nel caso in cui la Società procedesse a dare o a promettere denaro o altra utilità ad un soggetto mediatore o ad altri da questi ultimi indicati, come prezzo della sua mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ciò su pressione e richiesta dello stesso mediatore intenzionato a sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con le suddette controparti (pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, altri soggetti di cui all'articolo 322-bis).

Sulla base di considerazioni analoghe a quelle formulate in relazione ai reati di corruzione, si ravvisa una potenziale esposizione della Società al rischio di commissione del reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.).

Un'ulteriore fattispecie illecita cui la Società risulta esposta è rappresentata dal reato **di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico** (art. 640, comma 2 c.p.).

In relazione al reato di truffa, è ipotizzabile che nell'ambito di ispezioni presso le sedi della Società (ad esempio da parte di Agenzia delle Entrate o degli Enti finanziatori di progetti di R&D), ovvero in

occasione di invio di dati e comunicazioni agli Enti pubblici, siano forniti dati o dichiarazioni parziali o mendaci, ovvero sia omessa la comunicazione di alcune informazioni al fine di consentire alla Società di evitare sanzioni o di perpetrare comportamenti non autorizzati ovvero in violazione delle prescrizioni.

Oltre alle fattispecie già richiamate, appare identificabile seppure in misura marginale, un'esposizione ai rischi di commissione dei reati di **frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico** (art. 640-ter c.p.) e di **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.).

La fattispecie del reato di frode informatica potrebbe concretizzarsi attraverso qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale reato ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non coinvolga una persona, ma un sistema informatico.

Il reato di cosiddetta "corruzione internazionale" potrebbe concretizzarsi attraverso il pagamento di una somma di danaro a un pubblico ufficiale straniero per ottenere una concessione necessaria per svolgere una determinata attività in quello stesso Paese. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui Lincotek Rubbiano corrompesse un pubblico ufficiale francese per ottenere un'autorizzazione a favore della sua controllata Lincotek Tarbes SAS.

Infine, appare identificabile un'esposizione al potenziale rischio di commissione del reato di **malversazione a danno dello Stato** (art. 316-bis c.p.).

Il reato si potrebbe configurare a seguito dell'erogazione di contributi pubblici connessi, ad esempio, all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, all'adeguamento delle strutture aziendali o all'attività di formazione del personale, qualora Lincotek Rubbiano utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli concordati. Si possono definire sovvenzioni pubbliche, fra le altre, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, le erogazioni in conto capitale o in conto interessi finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, i prestiti caratterizzati da condizioni più favorevoli di quelli esistenti sul mercato.

Oltre a quanto già evidenziato con riferimento ai rapporti diretti della Società con la Pubblica Amministrazione, è opportuno rilevare che esistono profili di rischio per quei processi che possono fungere da supporto alla commissione dei reati descritti e che sono pertanto definiti "**processi strumentali**":

- *Gestione delle risorse finanziarie*: l'accesso ai fondi aziendali e la gestione dei pagamenti possono costituire attività funzionali alla commissione del reato di corruzione;
- *Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze*: il processo di approvvigionamento è considerato a rischio in quanto potrebbe consentire la creazione di fondi neri attraverso meccanismi di sovrapproduzione funzionali alla commissione del reato di corruzione. Con specifico riferimento al conferimento di incarichi professionali e al ricorso a consulenti esterni, si segnala l'ulteriore rischio di prestazioni assegnate direttamente al funzionario pubblico corrotto o a soggetti da lui indicati;
- *Assunzione e valutazione del personale*: tale processo è considerato a rischio in quanto potrebbe costituire una delle modalità di commissione del reato di corruzione, attraverso la

promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico funzionario corrotto. Particolare attenzione va inoltre riservata alla disciplina della retribuzione variabile e degli incentivi, che, se eccessivamente ambiziosi, potrebbero favorire l'assunzione di comportamenti illeciti;

- *Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi*: attraverso il sostenimento di tali costi è possibile sia creare fondi neri per la commissione del reato di corruzione, sia effettuare direttamente elargizioni al pubblico funzionario corrotto o a soggetti da lui indicati.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione di **reati contro la Pubblica Amministrazione**, così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
<b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Malversazione di erogazioni pubbliche	<b>SI</b>
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	<b>SI</b>
	Turbata libertà degli incanti	<b>SI</b>
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	<b>SI</b>
	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	<b>SI</b>
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<b>SI</b>
	Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico	<b>SI</b>
	Frode nelle pubbliche forniture	<b>NO</b>
	Peculato	<b>NO</b>
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	<b>NO</b>
	Concussione	<b>NO</b>
	Corruzione per l'esercizio della funzione	<b>SI</b>
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	<b>SI</b>
	Circostanze aggravanti	<b>SI</b>
	Corruzione in atti giudiziari	<b>SI</b>
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	<b>SI</b>
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	<b>SI</b>
	Istigazione alla corruzione	<b>SI</b>
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione [...]	<b>SI</b>	

	Abuso di ufficio	<b>NO</b>
	Traffico di influenze illecite	<b>SI</b>



### 13.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) al fine di garantire la segregazione delle responsabilità e il rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti dal C.d.A., i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono intrattenuti unicamente da soggetti preventivamente individuati e autorizzati, i quali agiscono nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti;
- b) lo scambio di dati e informazioni con la P.A. deve avvenire, ove possibile, in forma scritta; tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione sono puntualmente tracciate e archiviate;
- c) sono effettuati controlli di completezza, correttezza ed accuratezza sui dati e le informazioni trasmesse agli Enti Pubblici;
- d) è vietato elargire ovvero promettere l'elargizione di denaro e regali al di fuori delle consuete prassi aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di elargizione in denaro o regalo, potenzialmente idonea a influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda, effettuata in favore di:
  - Funzionari Pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa);
  - familiari<sup>14</sup> di Funzionari Pubblici italiani ed esteri;
  - persone con le quali i Funzionari Pubblici italiani ed esteri intrattengono notoriamente stretti legami<sup>15</sup>;
  - persone o enti in qualsiasi forma indicati da Funzionari Pubblici italiani ed esteri.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società;

- e) l'erogazione di omaggi, liberalità, contributi per sponsorizzazioni o spese di rappresentanza verso esponenti della Pubblica Amministrazione non deve in alcun modo essere riconducibile a pratiche inappropriate o disoneste e non può in nessun caso essere effettuata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- f) è vietato assicurare qualsiasi altro beneficio (promesse di assunzione di impiegati, acquisto di beni e servizi, ecc.) a vantaggio di esponenti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a);
- g) è vietato chiedere o indurre esponenti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di autorizzazione o di ammissione a fondi pubblici;

<sup>14</sup> Per familiari si intendono: il coniuge; i genitori, i figli e i loro coniugi; i fratelli, le sorelle e i loro coniugi; coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con i soggetti precedentemente citati.

<sup>15</sup> Si fa riferimento a: i) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione di affari con una persona di cui al presente elenco; ii) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona di cui al presente elenco.

- h) è vietato effettuare prestazioni e/o pagamenti in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale stipulato con gli stessi;
- i) è vietato presentare dati e informazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione, sia nel caso di ispezioni svolte da organi di controllo presso le sedi della Società, sia nel caso di invio di comunicazioni periodiche;
- j) è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- k) è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano state erogate;
- l) i rapporti commerciali intrattenuti con la P.A. sono improntati a principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità; il personale coinvolto in tale attività opera nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della correttezza professionale;
- m) è vietato effettuare forniture di servizi verso società ed Enti della Pubblica Amministrazione che non siano corrispondenti all'ordine ricevuto o al contratto stipulato;
- n) è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi utilizzati per lo scambio di dati con la Pubblica Amministrazione.

### 13.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
<b>Gestione delle richieste di finanziamento, agevolazioni e contributi pubblici</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>Quality Management</i> <i>R&amp;D</i> <i>Operations Management</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione delle richieste di autorizzazione alla Pubblica Amministrazione</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Invio di dati e comunicazioni agli Enti Pubblici e gestione delle verifiche e delle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>HR</i> <i>Operations Management</i> <i>Health and Safety - Environment</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Attività di Ricerca e Sviluppo</b>	<i>Board</i> <i>R&amp;D</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10) LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	N.A. Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
	<i>Operations Management</i> <i>Purchasing</i> <i>Quality Management</i> <i>Sales</i>	PG 0019 Attività di qualifica delle polveri  TI-ISI-112 Processi di qualifica	Regola le azioni che presiedono alla qualifica delle polveri per i processi VPS e APS, nonché al controllo in ingresso dei nuovi lotti per il mantenimento delle condizioni di spruzzatura. Ha inoltre lo scopo di definire le azioni di buona pratica corrente sulle polveri stesse.  Definisce i criteri e le azioni da svolgere dal punto di vista organizzativo per gestire in modo efficace il processo di sviluppo e qualifica di un nuovo “ <i>coating</i> ” e le attività ad esso connesse.
<b>Gestione del contenzioso</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>HR</i> <i>Health and Safety – Environment</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>PROCESSI STRUMENTALI</b>			
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi</b>	<i>Board</i> <i>HR</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>Purchasing</i> <i>HR</i> <i>Quality Management</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)  LSR-SP-106 Approvvigionamento	N.A.  Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori e definisce i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e di materiali affinché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza e salute sul lavoro.

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
	R&D Operations Management Sales Health and Safety – Environment		Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.
<b>Gestione delle risorse umane</b>	Board HR Corporate Controller	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
		CCIAL - Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro	Contratto Collettivo Integrativo stipulato fra il Datore di Lavoro e le Rappresentanze Sindacali aziendali aventi ad oggetto aspetti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, di tempi di cura del personale, di assenza dello stesso dal lavoro per malattia e di premio di risultato dei lavoratori.
		<i>Policy n. CF 5.2 HR Plan</i>	Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.
		<i>Policy n. CF 5.2.1. HR Plan Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.2</i> , relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.
		<i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i>	Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.
		<i>Policy n. CF 5.3.1 Recruitment Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.3</i> da compilare con le informazioni relative al candidato sottoposto a valutazione.

**a) Gestione delle richieste di autorizzazione alla Pubblica Amministrazione / gestione delle richieste di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici**

Al fine di garantire un adeguato presidio ai processi di **gestione delle richieste di autorizzazione alla Pubblica Amministrazione e di gestione delle richieste di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- la richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione ovvero di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici è supportata da una preventiva verifica (svolta internamente o con l'ausilio di professionisti esterni) sul possesso da parte della Società dei requisiti necessari per l'ottenimento degli stessi;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono intrattenuti solo da soggetti formalmente autorizzati a svolgere tale attività;
- l'istanza di autorizzazione ovvero di finanziamento, agevolazione o contributo pubblico deve essere sottoscritta da un soggetto munito di appositi poteri di rappresentanza;
- le informazioni e i documenti presentati all'Ente Pubblico devono essere completi e fornire una rappresentazione esatta e veritiera dei requisiti in possesso della Società;
- esiste un'adeguata segregazione tra i soggetti che predispongono i dati e le informazioni necessarie per la richiesta dell'autorizzazione ovvero per la richiesta di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici e i soggetti che hanno il compito di verificarne la correttezza e la veridicità;
- i soggetti deputati alla gestione delle richieste di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione ovvero di finanziamenti, agevolazioni, contributi pubblici, informano periodicamente i responsabili delle aree aziendali coinvolte in un'ottica di coordinamento e di reciproca vigilanza;
- tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione sono puntualmente tracciate e archiviate;
- i fondi pubblici devono essere utilizzati esclusivamente ai fini e secondo le modalità riportati nel bando di finanziamento;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito del processo di richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione ovvero di richiesta di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici, è necessario includere nei contratti con tali soggetti una dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto del D.lgs. n. 231/2001 e, con riferimento, in particolare, agli aspetti di propria competenza, dei contenuti del Codice Etico di Gruppo e del Modello della Società, preventivamente resi disponibili;
- eventuali tentativi di influenzare l'autonomia di giudizio dei funzionari pubblici coinvolti nel rilascio di autorizzazioni ovvero di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici (attraverso regalie, omaggi o offerte di altra utilità) sono condannati da Lincotek Rubbiano e perseguiti secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società;
- i dipendenti devono immediatamente segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di concussione o di induzione a dare o promettere utilità da parte dei pubblici funzionari, ovvero qualsiasi problematica o criticità eventualmente emersa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- in presenza di qualunque tentativo di concussione o di induzione a dare o promettere utilità da parte dei pubblici funzionari ovvero di qualsiasi problematica o criticità eventualmente emersa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società deve immediatamente sospendere ogni rapporto con la controparte pubblica.

**b) Invio di dati e comunicazioni agli Enti Pubblici e gestione delle verifiche / ispezioni condotte dagli stessi**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **invio di dati e comunicazioni agli Enti Pubblici e di gestione delle verifiche / ispezioni condotte dagli stessi**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- sono effettuati dei controlli di competenza, correttezza e accuratezza sui dati inviati agli Enti Pubblici;
- i dati da trasmettere sono preventivamente controllati da una risorsa differente da quella che li ha predisposti, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità;
- il processo di predisposizione, controllo e invio dei dati agli Enti Pubblici è tracciabile (tracciabilità informatica e documentale);
- nel caso di ispezioni da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, la Società è rappresentata esclusivamente da soggetti preposti e delegati;
- gli incontri con i pubblici funzionari, in particolare in caso di ispezioni, devono avvenire alla presenza di almeno due esponenti della Società;
- è garantita la massima collaborazione e trasparenza nei confronti dei pubblici funzionari responsabili delle attività ispettive presso la Società;
- i dati richiesti dagli incaricati delle attività di ispezione e verifica sono forniti in maniera tempestiva e previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'organo ispettivo;
- i dipendenti devono immediatamente segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di concussione o di induzione a dare o promettere utilità da parte dei pubblici funzionari, ovvero qualsiasi problematica o criticità eventualmente emersa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i dati e i documenti richiesti sono completi e forniscono un'esatta e veritiera rappresentazione dei fatti ispezionati;
- viene conservata copia dei verbali e delle relazioni di ispezione, nonché della documentazione richiesta e consegnata ai funzionari pubblici incaricati delle attività di controllo;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito del processo di richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione ovvero di richiesta di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici, è necessario includere nei contratti con tali soggetti una dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto del D.lgs. n. 231/2001 e, con riferimento, in particolare, agli aspetti di propria competenza, dei contenuti del Codice Etico di Gruppo e del Modello della Società, preventivamente resi disponibili;
- non è in alcun modo consentito ai soggetti preposti e delegati a partecipare alle ispezioni di promettere od offrire a pubblici funzionari somme di denaro, regalie e qualsiasi altro bene o utilità in grado di influenzarne l'autonomia di giudizio;



- eventuali tentativi di influenzare l'autonomia di giudizio dei funzionari pubblici coinvolti nel rilascio di autorizzazioni ovvero di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici (attraverso regalie, omaggi o offerte di altra utilità) sono condannati da Lincotek Rubbiano e perseguiti secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società;
- i dipendenti devono immediatamente segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di concussione o di induzione a dare o promettere utilità da parte dei pubblici funzionari, ovvero qualsiasi problematica o criticità eventualmente emersa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- in presenza di qualunque tentativo di concussione o di induzione a dare o promettere utilità da parte dei pubblici funzionari ovvero di qualsiasi problematica o criticità eventualmente emersa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società deve immediatamente sospendere ogni rapporto con la controparte pubblica.

### **c) Attività di ricerca e sviluppo**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito del processo di **ricerca e sviluppo**, si rinvia a quanto indicato nella presente Parte Speciale con riferimento ai processi di gestione delle richieste di finanziamento, agevolazioni e contributi pubblici, e di invio di dati e comunicazioni agli Enti Pubblici e gestione delle verifiche e delle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione.

### **d) Gestione del contenzioso**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione del contenzioso**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- le attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'oggetto del contendere e di gestione del contenzioso in sede giudiziale ed extra-giudiziale sono adeguatamente segregate;
- la rappresentanza legale della Società, in caso di procedimenti nei confronti di terzi, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione;
- oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il diritto di rappresentare la Società spetta agli amministratori delegati, qualora nominati, nei limiti dei poteri conferiti loro;
- la firma sociale può essere utilizzata, disgiuntamente o congiuntamente, anche da coloro ai quali siano stati conferiti poteri speciali, nei limiti degli stessi e in conformità con le previsioni statutarie;
- il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società;
- gli Amministratori, i Dirigenti e i dipendenti agiscono nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti;
- i rapporti con gli studi legali e i consulenti esterni sono intrattenuti esclusivamente da dipendenti formalmente autorizzati;

- le attività di selezione dei professionisti esterni incaricati di supportare la Società nella gestione del contenzioso sono tracciabili;
- eventuali transazioni o conciliazioni sono effettuate in forza di specifiche autorizzazioni.
- è garantita la conservazione e la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e i legali esterni incaricati della gestione di un contenzioso.

#### **e) Gestione delle risorse finanziarie**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle risorse finanziarie**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- sono stabiliti adeguati limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, attraverso la definizione, in relazione ai diversi ruoli aziendali, dei rispettivi poteri di spesa coerentemente con le relative responsabilità organizzative e competenze gestionali;
- sono sempre tracciabili le movimentazioni finanziarie effettuate dalla Società, i soggetti che le hanno predisposte e autorizzate e le motivazioni sottostanti le entrate e le uscite di denaro;
- tutte le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- la documentazione inerente le movimentazioni finanziarie deve essere adeguatamente conservata e archiviata;
- sono previsti sistemi di controllo e di autorizzazione degli utilizzi di risorse finanziarie che eccedono i limiti determinati in sede di definizione del *budget* della Società;
- è istituito un sistema di monitoraggio e di *reporting* periodico dell'andamento dei flussi di cassa della Società;
- è espressamente vietato effettuare movimentazioni di contanti che eccedano il limite legale *pro tempore* vigente.

#### **f) Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità, degli omaggi**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

##### Sponsorizzazioni / liberalità

- le sponsorizzazioni e gli atti di liberalità da effettuare nel corso dell'esercizio sono previste nel *budget* annuale e sistematicamente monitorate nell'ambito delle attività di controllo di gestione;
- è vietato effettuare più di una sponsorizzazione / atto di liberalità nei confronti dello stesso soggetto nel corso del medesimo esercizio;
- le attività di individuazione della sponsorizzazione / atto di liberalità, verifica dell'opportunità, sottoscrizione del contratto e verifica della prestazione sono adeguatamente segregate e tracciabili;

- è istituito un registro delle sponsorizzazioni effettuate e delle liberalità elargite, a cura della Funzione Group CFO, riportante l'elenco, il valore e il beneficiario delle sponsorizzazioni / liberalità effettuate;
- è istituita una procedura maggiormente analitica nel caso di sponsorizzazioni / atti di liberalità in favore di Enti Pubblici, ovvero di imprese e associazioni nelle quali i Pubblici Funzionari<sup>16</sup>, i loro familiari, ovvero i soggetti con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami vantano un interesse (così come identificati al precedente paragrafo 13.3). In tali casi è previsto:
  - che l'assegnatario di una sponsorizzazione / atto di liberalità di qualsiasi importo, nel rispetto del criterio dell'alternanza temporale, non possa risultare assegnatario di un'altra sponsorizzazione se non sono decorsi almeno diciotto mesi. Possono essere previste deroghe, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico;
  - il divieto di sponsorizzazioni / atti di liberalità a Enti Pubblici o degli altri soggetti sopra indicati quando: a) la Società partecipa a gare a evidenza pubblica o a trattativa privata presso l'Ente Pubblico presso cui il Funzionario opera, ovvero quando la Società abbia avanzato a detto Ente domanda per il conseguimento di contributi/erogazioni pubblici o per il rilascio di atti amministrativi rilevanti per lo svolgimento delle attività aziendali: la qualificazione di "rilevanza" o di "non rilevanza" di tali atti è rimessa alla Funzione Group CFO ed è comunicata all' OdV<sup>17</sup>; b) all'atto della decisione sull'effettuazione della sponsorizzazione, la Società abbia in programma di partecipare, entro un anno, a gare ad evidenza pubblica o a trattativa privata presso l'Ente Pubblico, ovvero quando la Società abbia in programma di richiedere all'ente, entro un anno, contributi/erogazioni pubblici o il rilascio di atti amministrativi rilevanti per lo svolgimento delle attività aziendali: la qualificazione di "rilevanza" o di "non rilevanza" di tali atti è rimessa alla Funzione Group CFO ed è comunicata all'OdV; c) non è decorso almeno un anno dal conseguimento di commesse/contratti/contributi pubblici/atti amministrativi rilevanti da parte della Società.

Resta ferma la possibilità di finanziare (salvo che non ricorrano le circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, progetti di rilevante valore artistico, storico o umanitario, proposti e gestiti da Enti Pubblici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il finanziamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- che la proposta sia comunicata tempestivamente all'OdV;
- che l'Ente Pubblico non risulti beneficiario di alcun finanziamento, da parte della Società nel triennio precedente la deliberazione;
- che la Società ottenga, una volta finanziato il progetto, attestazioni relative alla sua effettiva realizzazione.

<sup>16</sup> Si veda la precedente Nota 12.

<sup>17</sup> Si veda la precedente Nota 12.

### Omaggi

- gli omaggi devono essere di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore esterno imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- fermo quanto previsto nel precedente punto, è vietato concentrare più di un omaggio, in corso d'anno, nei confronti degli stessi Pubblici Funzionari, loro familiari, ovvero soggetti con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (così come identificati al precedente paragrafo 12.4);
- sono previsti limiti di concentrazione degli omaggi in corso d'anno anche nei confronti dei terzi non appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi omaggio, donazione o sponsorizzazione deve essere documentato e autorizzato, nonché conforme ai principi stabiliti nel Codice Etico di Gruppo.

### Spese di rappresentanza

- le spese di rappresentanza da effettuare nel corso dell'esercizio sono previste nel *budget* annuale e sistematicamente monitorate nell'ambito delle attività di controllo di gestione;
- il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per conto della Società avviene esclusivamente in relazione a trasferte preventivamente autorizzate dal superiore gerarchico di competenza, previo controllo di merito, nonché controllo contabile di completezza e accuratezza dei giustificativi di riferimento;
- con riguardo alla spese sostenute dai dipendenti per conto della Società, Lincotek Rubbiano definisce la tipologia di spese rimborsabili e la tipologia di spese non ammesse a rimborso.

### **g) Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione degli approvvigionamenti degli incarichi professionali e consulenze**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- attraverso apposita normativa interna, la Società disciplina il processo di selezione e gestione degli ordini d'acquisto, nonché, con riferimento a tipologie di forniture predefinite, le attività di valutazione e sorveglianza di tipologie di fornitori;
- il processo di approvvigionamento è adeguatamente segregato al fine di evitare concentrazioni di attività (individuazione del fabbisogno, selezione del fornitore, negoziazione commerciale, emissione dell'ordine, autorizzazione del pagamento) in capo al medesimo soggetto;
- le richieste di acquisto sono autorizzate nel rispetto dei poteri assegnati internamente dalla Società (come indicati nella normativa aziendale interna);
- salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati e autorizzati, è necessario richiedere una pluralità di offerte prima di procedere all'emissione di ordini di acquisto;
- i fornitori di prodotti e/o servizi sono sottoposti a valutazione sulla base delle referenze acquisite, dell'eventuale adozione da parte del fornitore di un sistema di gestione per la qualità, degli esiti delle verifiche svolte sul primo lotto / ordine o nell'ambito di un processo di campionatura;
- i fornitori sono selezionati sulla base di requisiti oggettivi che consentano di effettuare una valutazione tecnica, economica ed etica della controparte;

- nell'ambito del processo di valutazione e qualifica delle tipologie di fornitori predefinite, è previsto l'utilizzo di un questionario di valutazione della controparte, nonché, qualora ritenuto necessario, lo svolgimento di un *audit* presso il fornitore stesso;
- in relazione ai fornitori strategici italiani, è verificata l'assenza di procedimenti giudiziari in corso / sentenze di condanna ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, l'eventuale adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e l'eventuale possesso del *Rating* di Legalità introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1;
- i consulenti esterni sono selezionati sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza; a tal fine è istituito un elenco dei consulenti con i quali la Società intrattiene rapporti professionali continuativi;
- è istituita una procedura specifica nel caso di conferimento di contratti di consulenza a Pubblici Funzionari<sup>18</sup>, ai loro familiari, ovvero a soggetti con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (così come identificati al precedente paragrafo 13.3). In tali casi si prevede:
  - la tempestiva comunicazione all'OdV;
  - il rispetto del criterio di alternanza temporale in base al quale l'assegnatario di un incarico di consulenza, quale che ne sia il valore, non potrà risultare assegnatario di un altro incarico, neppure se diversamente qualificato, se non sono decorsi almeno due anni;
  - il divieto di affidare incarichi di consulenza quando: a) la Società partecipa a gare a evidenza pubblica o a trattativa privata presso l'Ente Pubblico presso cui il Funzionario Pubblico opera, ovvero quando la Società abbia avanzato a detto Ente domanda per il conseguimento di contributi/erogazioni pubblici o per il rilascio di atti amministrativi rilevanti per lo svolgimento delle attività aziendali: la qualificazione di "rilevanza" o di "non rilevanza" di tali atti è rimessa alla Funzione *Group CFO* ed è comunicata all'OdV<sup>19</sup>; b) all'atto della decisione sull'assegnazione dell'incarico, la Società abbia in programma di partecipare, entro un anno, a gare ad evidenza pubblica o a trattativa privata presso l'Ente Pubblico, ovvero quando la Società abbia in programma di richiedere all'ente, entro un anno, contributi/erogazioni pubblici o il rilascio di atti amministrativi rilevanti per lo svolgimento delle attività aziendali: la qualificazione di "rilevanza" o di "non rilevanza" di tali atti è rimessa alla Funzione *Group CFO* ed è comunicata all'OdV; c) non è decorso almeno un anno dal conseguimento di commesse/contratti/contributi pubblici/atti amministrativi rilevanti da parte della Società.
- i rapporti con i fornitori sono formalizzati in contratti redatti per iscritto, che contengono una chiara descrizione dell'oggetto della fornitura, degli obblighi assunti dalle parti e dei corrispettivi pattuiti;
- il pagamento delle forniture è subordinato alla preventiva verifica (ove possibile da parte di una funzione differente da quella proponente e deliberante la prestazione) della coincidenza dei prodotti forniti / delle prestazioni rese rispetto a quanto stabilito contrattualmente tra le parti. I pagamenti di servizi e consulenze sono effettuati solo in presenza di un'evidenza della prestazione ricevuta e sono congrui rispetto alla stessa;

<sup>18</sup> Si fa specificamente riferimento ai Pubblici Funzionari che in qualunque modo potrebbero essere coinvolti nei processi a rischio: rilascio di autorizzazioni e licenze; erogazione di finanziamenti, agevolazioni e contributi; attività di ispezione e verifica; gestione del contenzioso.

<sup>19</sup> La qualificazione di "rilevanza" deve tenere conto, tra gli altri criteri enucleabili, dell'impatto che il rilascio dell'atto o dei contributi/erogazioni può avere concretamente sulla strategia, l'attività di pianificazione e di investimento della Società.

- il processo in oggetto deve essere puntualmente tracciato. Tutta la documentazione inerente tali attività deve essere adeguatamente conservata e archiviata.

#### **h) Gestione delle risorse umane**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle risorse umane** il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- la Società pianifica con periodicità annuale il fabbisogno di risorse umane, nonché le esigenze formative relative al personale aziendale;
- sono chiaramente definiti gli ambiti di azione e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del processo in oggetto;
- le diverse fasi del processo di selezione e assunzione del personale sono predefinite in funzione dei profili professionali ricercati dalla Società (individuazione della fonte di reclutamento, analisi delle candidature, selezione dei candidati, autorizzazione interna all'assunzione, formulazione dell'offerta economica e instaurazione del rapporto di lavoro);
- la Società definisce, attraverso apposita normativa interna, i differenti *step* autorizzativi interni da rispettare nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale in relazione ai rispettivi profili professionali di riferimento;
- le *performance* del personale sono valutate sulla base di parametri prestabiliti e oggettivamente determinabili. La retribuzione variabile è commisurata sia all'inquadramento del dipendente sia al grado di raggiungimento degli obiettivi economico finanziari e patrimoniali definiti a livello di Società o a livello di Gruppo;
- gli obiettivi assegnati al personale dipendente e gli incentivi ad essi correlati sono determinati secondo criteri di ragionevolezza tali da non indurre all'adozione di comportamenti non conformi alla legge, al Codice Etico di Gruppo e alle procedure aziendali;
- per il personale che svolge attività produttive o di controllo, complesse e ad elevato impatto sulla conformità del prodotto/servizio, la Società, ove necessario, prevede l'attribuzione di una qualifica formale conseguibile a seguito di un periodo di addestramento, un esame scritto ed un esame pratico (quando applicabile), continuità lavorativa o riqualifica (dopo la prima qualifica), pluriennale e comprovata esperienza lavorativa;
- il rinnovo delle qualifiche del precedente punto si verifica automaticamente nel caso di interruzioni inferiori a 6 mesi e svolgimento con esito positivo dei corsi/prove di aggiornamento previsti; la qualifica decade nel caso di conclusione del rapporto di lavoro, prestazioni non ritenute più idonee, assenza di continuità lavorativa superiore a 6 mesi.



## 14 PARTE SPECIALE “D” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati societari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-ter del Decreto.

### 14.1 Reati presupposto

L’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice civile:

- **art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del c.c., nel caso in cui i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al primo comma della norma in esame quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;



- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- **art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (anche emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale sociale, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.
- **art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati** – Il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,

di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.

- **art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.
- **art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni simulate o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- **art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.
- **art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** – Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (dello stesso decreto), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25,8 mila Euro a 929,4 mila Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635-*bis* del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001. Se in seguito alla commissione dei reati la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## 14.2 Esposizione al rischio

Lincotek Rubbiano è esposta al potenziale rischio di commissione dei **reati societari**, nei termini e nei limiti di una società per azioni non quotata in Borsa. In particolare, si ritengono potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati le seguenti attività:

- redazione dei bilanci, delle relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla Legge e dirette ai soci o ai terzi;
- attività di controllo effettuate dai soci, dal Collegio Sindacale ovvero dalla Società di Revisione;
- gestione di operazioni straordinarie societarie e di operazioni con Parti Correlate.

In particolare, si evidenzia l'esposizione al rischio di **false comunicazioni sociali**, anche di **lieve entità** (artt. 2621 e 2621 *bis* del c.c.). Tale fattispecie di reato si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali non veritieri, tali da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo cui appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Tale reato si consuma anche in caso di omissione, accompagnata dalla medesima intenzione, delle informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. I principali soggetti coinvolti in astratto nella commissione di tale reato sono gli Amministratori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili - societari (anche in concorso nel caso di "reati propri").

Lincotek Rubbiano risulta esposta, inoltre, al potenziale rischio di commissione del reato di **impedito controllo** (art. 2625 c.c.). Tale fattispecie si concretizza allorché gli Amministratori impediscano o ostacolano, mediante occultamento dei documenti o trasmissione di dati e informazioni false o parziali, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o agli organi sociali.

Appare altresì ipotizzabile una illegittima aggressione al capitale sociale, a danno dei creditori, mediante l'**indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 del c.c.) ovvero un'**illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 del c.c.).

Lincotek Rubbiano risulta esposta inoltre al rischio di **illecite operazioni su azioni o quote sociali** (art. 2628 del c.c.), che si concretizza con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni che provochino una lesione all'integrità del capitale sociale e di **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 del c.c.) nel caso in cui gli Amministratori, ad esempio, effettuino operazioni con i soci ovvero operazioni societarie, anche straordinarie, finalizzate a cagionare un danno ai creditori.

È ipotizzabile il rischio di commissione del reato di **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 del c.c.) nel caso in cui gli Amministratori o i soci conferenti aumentino fittiziamente il capitale sociale al fine di fornire all'esterno la rappresentazione di una maggiore solidità patrimoniale della Società.

Si rileva, inoltre, un'esposizione al rischio di commissione del reato di **influenza illecita sull'assemblea** (art. 2636 c.c.) realizzabile qualora la maggioranza in Assemblea venga determinata con atti fraudolenti: potrebbero essere prodotti documenti volti ad ammettere in assemblea soggetti

non legittimati ovvero essere computati ai fini della maggioranza voti in violazione delle previsioni statutarie.

All'interno della categoria dei reati societari, assume particolare rilievo la fattispecie illecita di **corruzione fra privati** (art. 2635 c.c.), la cui disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico e contestualmente richiamata nel D.lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. Legge Anticorruzione). Il D.lgs. n. 38/2017 ha successivamente modificato tale disciplina, ampliando la categoria dei soggetti punibili - attraverso l’inclusione sia dell’eventuale amministratore di fatto sia di soggetti esterni che agiscono per interposta persona - ricomprendendo tra le condotte sanzionabili anche l’offerta e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, nonché inasprendo le sanzioni pecuniarie (da 400 a 600 quote) e prevedendo un’integrazione delle stesse con le sanzioni di natura interdittiva.

Il D.lgs. n. 38/2017 ha, altresì, introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 il nuovo reato di **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis), rispetto al quale la Società risulta esposta in misura marginale.

Il reato di corruzione tra privati verrebbe a concretizzarsi qualora un esponente aziendale promettesse ovvero erogasse del denaro non dovuto ad una controparte privata con l’obiettivo di indurre la stessa a compiere o a omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, a vantaggio indebito della Società. Nell’ipotesi in cui, pur in presenza di un siffatto tentativo di corruzione, la promessa o l’offerta di denaro non fosse accettata, si realizzerebbe, invece, il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

Si riportano di seguito degli esempi di condotte illecite realizzabili in tale ambito: un esponente di Lincotek Rubbiano potrebbe corrompere il Responsabile Commerciale di un’azienda fornitrice, affinché quest’ultimo si impegni a fornire dei beni e/o servizi a condizioni di indebito vantaggio per la Società (in relazione a prezzi, dilazioni di pagamento, tempistiche di consegna, etc.).

Sempre con riferimento ai rapporti intercorrenti con i fornitori, ulteriori ipotesi di condotte illecite appaiono riconducibili al conferimento di incarichi professionali a terzi, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di controllo (ad es.: Società di Revisione, Enti di Certificazione dei sistemi gestionali aziendali, laboratori analisi esterni). In tale ambito infatti Lincotek Rubbiano, corrompendo le controparti, potrebbe ottenere la mancata segnalazione di anomalie e carenze di fatto rilevate, sottraendosi a significativi danni economici e di immagine.

L’illecito della corruzione tra privati è ravvisabile, inoltre, in relazione al processo di gestione del contenzioso. Nell’ambito della gestione di un contenzioso in essere con una controparte commerciale, la Società potrebbe corrompere il responsabile legale della stessa, direttamente ovvero indirettamente attraverso un consulente legale esterno, al fine di ottenere illegittimamente la risoluzione della controversia a proprio vantaggio.

Analogamente a quanto già evidenziato con riferimento al compimento di reati contro la Pubblica Amministrazione, per il reato di corruzione tra privati emergono profili di rischio non solo relativamente a rapporti diretti con soggetti privati, ma anche in relazione a quei processi che possono fungere da supporto alla commissione dei reati descritti, definiti pertanto come **“strumentali”** alla commissione dell’illecito (gestione delle risorse finanziarie, approvvigionamento e acquisto di servizi professionali e consulenze, assunzione e valutazione del personale e gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni, degli omaggi e delle spese di rappresentanza).

Da ultimo, si rileva un’esposizione, seppur contenuta, della Società al potenziale rischio di commissione del reato di cui all’articolo 54 del D.lgs. n. 19/2023 - **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati societari** così come emersa dalle attività di *risk assessment*:

		Esposizione al rischio
<b>REATI SOCIETARI</b>	False comunicazioni sociali	<b>SI</b>
	Fatti di lieve entità	<b>SI</b>
	False comunicazioni sociali delle società quotate	<b>NO</b>
	Impedito controllo	<b>SI</b>
	Indebita restituzione dei conferimenti	<b>SI</b>
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	<b>SI</b>
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	<b>SI</b>
	Operazioni in pregiudizio di creditori	<b>SI</b>
	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	<b>NO</b>
	Formazione fittizia del capitale	<b>SI</b>
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	<b>NO</b>
	Illecita influenza sull'assemblea	<b>SI</b>
	Aggiotaggio	<b>NO</b>
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	<b>NO</b>
	Corruzione tra privati	<b>SI</b>
	Istigazione alla corruzione tra privati	<b>SI</b>
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	<b>SI</b>	

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, così come riformulato dal D.lgs. n. 38/2017, e al reato di istigazione alla corruzione tra privati da tale Decreto introdotto, si evidenzia un'ulteriore esposizione al rischio riconosciuta in capo agli organi di controllo interni alla Società (Collegio Sindacale e lo stesso Organismo di Vigilanza).

### 14.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati societari**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, dei *report* infrannuali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) è richiesto il puntuale rispetto di tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività dei mezzi propri, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- c) è vietato esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dati e informazioni falsi o lacunosi, tali da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo cui appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico;
- d) è vietato porre in essere operazioni simulate e diffondere notizie false sulla Società con l'obiettivo di alterare la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- e) si richiede di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- f) è vietato porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- g) è vietato restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- h) è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- i) è vietato acquistare o sottoscrivere azioni proprie al di fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- j) è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- k) è vietato procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- l) è vietato corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ovvero assicurare qualsiasi beneficio (promesse di assunzione di personale, ecc.) a soggetti con cui la Società intrattiene rapporti commerciali / professionali (inclusi i soggetti cui sono affidate attività di controllo sulla Società), al fine di influenzare il loro operato e garantire vantaggi indebiti di qualunque tipo alla Società stessa.



- m) è fatto divieto di istigare nei soggetti con cui Lincotek Rubbiano intrattiene rapporti commerciali / professionali, attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti, l'adozione di comportamenti illeciti determinanti un indebito vantaggio per la Società.

#### 14.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati societari**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Descrizione del presidio</b>
<b>Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	<i>Calendario di Financial Reporting</i>	Definisce le scadenze riferite alla reportistica da produrre in materia contabile.
		<i>Reporting mensile (Flash report)</i>	Contiene il consultivo dei ricavi delle vendite, la situazione del portafoglio degli ordini e della posizione finanziaria netta
		<i>Reporting mensile (Monthly report)</i>	Contiene il conto economico della Società riclassificato gestionalmente
		<i>Reporting trimestrale</i>	Contiene le riconciliazioni delle partite <i>intercompany</i> , l'analisi degli investimenti effettuati e il <i>cash flow</i> .
<b>Attività degli organi sociali e rapporti con gli stessi</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		
<b>Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (incluse operazioni infragruppo)</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	<i>Reporting mensile (Flash report)</i>	Contiene il consultivo dei ricavi delle vendite, la situazione del portafoglio degli ordini e della posizione finanziaria netta
		<i>Reporting mensile (Monthly report)</i>	Contiene il conto economico della Società riclassificato gestionalmente

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Descrizione del presidio</i>
		<i>Reporting trimestrale</i>	Contiene le riconciliazioni delle partite <i>intercompany</i> , l'analisi degli investimenti effettuati e il <i>cash flow</i> .

Reato di corruzione tra privati

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Descrizione del presidio</b>
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		
	<i>Sales</i>	TI-SP-101 Riesame dell'offerta e del contratto	Definisce le modalità per la corretta gestione delle Offerte/Contratti/Ordini, garantendo che i requisiti necessari, compresi quelli relativi alle attività di consegna e a quelle successive, siano chiaramente definiti ed analizzati. Garantisce, inoltre, che ogni tipologia di modifica sui requisiti del prodotto/servizio già in essere venga effettuata previo il riesame dell'Offerta/Contratto, aggiornando la pertinente documentazione e rendendo consapevole il personale addetto in merito ai requisiti modificati.
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		
	<i>Purchasing</i>	LSR-SP-106 Approvvigionamento	Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori e stabilisce i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.
	<i>HR</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
	<i>Sales</i>		
	<i>Health and Safety – Environment</i>		
<b>Attività di ricerca e sviluppo</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>R&amp;D</i>	LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Descrizione del presidio</b>
	<i>Operations Management</i> <i>Purchasing</i> <i>Quality Management</i> <i>Sales</i>	PG 0019 Attività di qualifica delle polveri  TI-ISI-112 Processi di qualifica	Regola le azioni che presiedono alla qualifica delle polveri per i processi VPS e APS, nonché al controllo in ingresso dei nuovi lotti per il mantenimento delle condizioni di spruzzatura. Ha inoltre lo scopo di definire le azioni di buona pratica corrente sulle polveri stesse.  Definisce i criteri e le azioni da svolgere dal punto di vista organizzativo per gestire in modo efficace il processo di sviluppo e qualifica di un nuovo "coating" e le attività ad esso connesse.
<b>Gestione del contenzioso</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>HR</i> <i>Health and Safety – Environment</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>PROCESSI STRUMENTALI</b>			
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi</b>	<i>Board</i> <i>HR</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)  Ordine di servizio per trasferta in USA	N.A.  Regolamenta le trasferte dei dipendenti nella sede di Lincotek Corp.
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>Purchasing</i> <i>HR</i> <i>Quality Management</i> <i>R&amp;D</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)  LSR-SP-106 Approvvigionamento	N.A.  Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori e stabilisce i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza e

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Descrizione del presidio</i>
	<p><i>Operations Management</i></p> <p><i>Sales</i></p> <p><i>Health and Safety – Environment</i></p>		della salute sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.
<b>Gestione delle risorse umane</b>	<p><i>Board</i></p> <p><i>HR</i></p> <p><i>Corporate Controller</i></p>	<p>Presidi generali (cfr. Cap.10)</p> <hr/> <p>CCIAL - Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro</p> <hr/> <p><i>Policy n. CF 5.2 HR Plan</i></p> <hr/> <p><i>Policy n. CF 5.2.1. HR Plan Form</i></p> <hr/> <p><i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i></p> <hr/> <p><i>Policy n. CF 5.3.1 Recruitment Form</i></p>	<p>N.A.</p> <hr/> <p>Contratto Collettivo Integrativo stipulato fra il Datore di Lavoro e le Rappresentanze Sindacali aziendali aventi ad oggetto aspetti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, di tempi di cura del personale, di assenza dello stesso dal lavoro per malattia e di premio di risultato dei lavoratori.</p> <hr/> <p>Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.</p> <hr/> <p><i>Format</i> allegato alla <i>Policy</i> CF 5.2, relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.</p> <hr/> <p>Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.</p> <hr/> <p><i>Format</i> allegato alla <i>Policy</i> CF 5.3 da compilare con le informazioni relative al candidato sottoposto a valutazione.</p>

---

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Descrizione del presidio</i>
		TI-ISI-101 – Criteri per la qualificazione del personale	Definisce i criteri e le modalità per qualificare il personale che lavora in attività produttive e di controllo complesse, ad elevato impatto sulla conformità del prodotto/servizio erogato.

---



**a) Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili di riferimento regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli artt. 2423 e segg. c.c.;
- per la redazione del bilancio si osservano principi contabili e criteri di valutazione e redazione previsti dalla legislazione vigente, interpretati e integrati dai principi contabili di riferimento emanati in Italia dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'OIC. Per quanto da questi non disposto si fa riferimento ai principi contabili internazionali emessi dallo IAS;
- le registrazioni contabili sono effettuate mediante l'applicativo gestionale SAP che garantisce un valido supporto nella gestione dei livelli autorizzativi, della tracciabilità delle operazioni effettuate e delle attività di controllo di gestione;
- l'accesso all'applicativo gestionale SAP è regolato da credenziali utente fornite di specifiche abilitazioni, assegnate ai singoli dipendenti in funzione della mansione ricoperta;
- con cadenza mensile si procede all'elaborazione di una situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i risultati economici, finanziari e patrimoniali sono sottoposti al Gruppo e condivisi da tutto il *management*, con periodicità mensile, nell'ambito delle attività di Controllo di Gestione;
- è obbligatorio comunicare tempestivamente ai soci qualsiasi evento in grado di alterare la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in particolare nel caso di variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% e/o la variazione del patrimonio netto superiore all'1% e/o variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative.

**b) Attività degli organi sociali e rapporti con gli stessi**

In relazione alle attività degli organi sociali e ai rapporti con gli stessi, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- sono effettuati dei controlli di completezza, correttezza ed accuratezza sui dati e sulle informazioni forniti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- gli Amministratori e i dipendenti coinvolti, a qualunque titolo, in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale, sono tenuti a porre in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza tali da non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o revisione;
- sono chiaramente identificati i ruoli e le responsabilità relative allo svolgimento delle attività di predisposizione e verifica della documentazione destinata all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione;

- tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmessi con congruo anticipo ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non sono attribuibili a società di revisione, eventualmente attivate, né a società o entità professionali facenti parte dei medesimi *network* della società di revisione. Eventuali deroghe possono essere autorizzate solo dall'Organismo di Vigilanza;
- è vietato qualsiasi comportamento volto ad ostacolare, mediante l'occultamento/alterazione di documenti o altre condotte fraudolente, le attività del Collegio Sindacale ovvero dell'Organismo di Vigilanza;
- sono previsti appositi canali di comunicazione finalizzati ad agevolare lo scambio di informazioni tra la Società stessa e gli organi interni di controllo;
- è vietata qualsiasi azione tesa a corrompere o a tentare di corrompere i componenti degli organi interni di controllo con l'obiettivo di ottenere un indebito vantaggio per la Società;
- i membri degli organi interni di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza) sono tenuti a svolgere adeguatamente l'attività di vigilanza affidatagli nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza.

### **c) Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate**

Al fine di garantire un adeguato presidio del processo di **gestione di operazioni straordinarie e delle operazioni con Parti Correlate**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- eventuali operazioni straordinarie sono eseguite nel rispetto pieno e totale della normativa cogente applicabile in materia;
- le operazioni che hanno un impatto sul capitale sociale della Società e le operazioni straordinarie sono svolte nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e supportate, ove necessario, da valutazioni effettuate da esperti esterni dotati dei requisiti di professionalità e indipendenza;
- le attività di valutazione tecnico-economica delle operazioni straordinarie effettuate sono tracciabili;
- le attività di predisposizione e verifica della documentazione a supporto degli Organi Sociali per la delibera delle operazioni straordinarie sono adeguatamente segregate;
- gli accordi infragruppo sono regolamentati e adeguatamente formalizzati in appositi contratti;
- le operazioni con le Parti Correlate sono sistematicamente monitorate dalla Funzione *Controller*; tali operazioni, relative ai rapporti con le altre società del Gruppo, sono costituite essenzialmente da operazioni di tipo commerciale e finanziario e, nel rispetto della normativa vigente, sono regolate a condizioni di mercato.

**d) Gestione del processo di vendita**

Al fine di garantire un adeguato presidio nell'ambito della **gestione del processo di vendita**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- i clienti sono identificati in seguito a una preventiva raccolta e analisi delle informazioni anche di natura etica;
- le informazioni raccolte sulla clientela sono sistematicamente archiviate e aggiornate; le analisi effettuate sono tracciabili;
- i rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza;
- le politiche commerciali devono prevedere criteri determinati applicabili indistintamente a categorie omogenee di soggetti; ogni scostamento e/o eccezione dalla politica commerciale approvata deve essere motivata in forma scritta;
- ricevuto l'ordine di acquisto, la Funzione "Sales" gestisce il processo di riesame del contratto, volto a garantire la congruenza con il preventivo/offerta, la completezza delle informazioni/documenti necessari all'esecuzione del contratto, nonché la fattibilità economica e operativa del servizio richiesto, in conformità con la procedura TI-SP-101;
- eventuali richieste di modifica agli accordi contrattuali inizialmente stabiliti tra le parti - manifestate dal cliente al comparto tecnico della Società - devono essere tempestivamente comunicate dai tecnici alla Funzione "Sales", ai fini di una opportuna gestione delle richieste stesse;
- nel caso in cui vengano introdotte modifiche o revisioni ad ordini già riesaminati e operativi, la Funzione "Sales", con il supporto dei *Technical Leader*, ripete la fase di riesame con la massima sollecitudine allo scopo di verificare se le stesse riguardando aspetti tecnici comportando una revisione dei cicli di lavorazione. Successivamente a tali verifiche, la stessa Funzione procede all'inserimento dell'ordine nel gestionale al fine di "lanciare" commessa e di permettere alla Funzione "Operations Management" di emettere la scheda di lavorazione;
- l'evidenza del riesame del contratto è assicurata dalle attività di compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo a ciò dedicato (Mod.0101);
- deve essere garantita la puntuale tracciabilità del processo in oggetto. La documentazione inerente tali attività deve essere adeguatamente conservata e archiviata dalle diverse Funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle stesse;
- è garantita una sistematica analisi dei dati e delle informazioni relativi alla gestione della Società, con particolare riferimento ai risultati per clienti, al fine di individuare eventuali condizioni anomale agli stessi applicate;
- la Funzione "Sales" ha il compito di gestire i reclami dei clienti con le modalità prescritte nella procedura aziendale TI-SP-101, in accordo con quanto prescritto all'interno del Manuale di Gestione Integrato.

#### **e) Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- i rapporti della Società con soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di influenzare impropriamente le decisioni della controparte o richiedere trattamenti di favore;
- in nessun modo è possibile impegnare la Società al di fuori delle procure e delle deleghe formalmente conferite dalla stessa;
- è garantita una sistematica analisi dei dati e delle informazioni relative alla gestione aziendale, svolta a cura della Funzione *Controller*, al fine di individuare eventuali condizioni di acquisto anomale potenzialmente ascrivibili a episodi corruttivi.

Si rinvia, inoltre, ai presidi indicati con riferimento al processo in oggetto nella Parte Speciale “A” relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

#### **f) Attività di ricerca e sviluppo**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione del reato di corruzione tra privati nell’ambito delle **attività di ricerca e sviluppo**, si rinvia a quanto indicato nella presente Parte Speciale con riferimento al processo di gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze.

#### **g) Gestione del contenzioso**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione del reato di corruzione tra privati nell’ambito del processo di **gestione del contenzioso**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale “C” relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

#### **h) Gestione delle risorse finanziarie**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione del reato di corruzione tra privati nell’ambito del processo di **gestione delle risorse finanziarie**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale “C” relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

#### **i) Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione o tentata commissione del reato di corruzione tra privati nell’ambito del processo di **gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale “C” relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

**j) Gestione delle risorse umane**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione del reato di corruzione tra privati nell'ambito del processo di **gestione delle risorse umane**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "C" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

## **15 PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ REATO DI AUTORICICLAGGIO**

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*octies* del Decreto.

### *15.1 Reati presupposto*

L’art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 648 c.p. – Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **art. 648-bis c.p. – Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio** - Il reato si configura quando il soggetto, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con riferimento alla categoria di reati in oggetto, complessivamente intesi, si evidenzia che per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

## 15.2 Esposizione al rischio

### **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita**

Dal *risk assessment* svolto è emerso che Lincotek Rubbiano è esposta al potenziale rischio di commissione dei **reati di ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.), **impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.).

Il rischio di commissione dei suddetti reati è associabile, in via principale, alle **transazioni commerciali concluse con clienti e fornitori**. Al riguardo si evidenzia che la Società intrattiene rapporti con **controparti commerciali sia italiane che estere**.

In particolare, appare ipotizzabile da un lato che soggetti in posizione apicale o sub-apicale autorizzino l'acquisto di beni provenienti da attività illecite o la prestazione di servizi da parte di aziende in cui sono investiti capitali illegalmente acquisiti, dall'altro che la Società incassi denaro proveniente da attività illecite, contribuendo ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei fondi.

Al fine di prevenire tali illeciti è assicurato lo svolgimento di **adeguate attività di identificazione del cliente** e di **selezione del fornitore** nell'ambito rispettivamente del processo di vendita dei servizi e del processo di acquisto di beni e servizi.

Con riferimento al processo di **approvvigionamento**, si evidenzia che gli acquisti di beni legati al *core business* della Società (materie prime), che rappresentano la porzione più significativa degli acquisti complessivamente effettuati da Lincotek Rubbiano, sono in massima parte effettuati da fornitori consolidati ovvero da fornitori unici in virtù delle specifiche tecniche richieste sulla base delle esigenze indicate dalla clientela.

Con riferimento alle attività di **movimentazioni di denaro contante** si ritiene che le stesse esponano la Società al rischio di commissione dei reati di riciclaggio in misura marginale, risultando limitate alla gestione della piccola cassa.

Sempre con riferimento ai rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti terzi, si ravvisa infine una potenziale esposizione in relazione ai processi di **gestione degli investimenti con controparti esterne** (eventuali accordi / *joint venture* con altre imprese), di **gestione delle operazioni societarie e operazioni con Parti Correlate** (rapporti infragruppo) e di **gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**.

### **Reato di autoriciclaggio**

Da ultimo si segnala che la Società risulta esposta al potenziale rischio di commissione del **reato di autoriciclaggio** (art. 648-ter 1), introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dal 1° gennaio 2015). La condotta illecita si concretizza allorquando l'autore di un delitto non colposo provveda a sostituire, trasferire o impiegare denaro, beni o altra utilità, provenienti dalla commissione del menzionato delitto, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da impedire od ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai fini della commissione del reato di autoriciclaggio rileva qualsiasi condotta criminale (non colposa) in grado di produrre proventi suscettibili di valutazione economica, purché sussistano contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- a) attraverso la commissione di un primo reato (c.d. "reato fonte") si crei una provvista di denaro, beni o altra utilità;



- b) la suddetta provvista sia impiegata in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie attuando un comportamento ulteriore e autonomo rispetto al reato fonte;
- c) sia creato un ostacolo concreto alla identificazione della provenienza illecita della provvista di cui al punto a).

Sarà punibile chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso (apportando un contributo nell'ideazione della condotta illecita ovvero nella realizzazione della stessa).

Si rileva che, essendo presente nella norma un generico riferimento ai delitti non colposi, la dottrina si è divisa tra: *i)* chi ritiene che la nuova fattispecie non richieda particolari interventi di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in quanto il reato fonte assume rilievo ai fini della responsabilità della società solo se già incluso nel perimetro del Decreto; *ii)* chi, all'opposto, è dell'avviso che il reato fonte rilevi anche quando sia posto in essere tramite la commissione di fattispecie dolose non comprese nell'attuale perimetro del Decreto.

Seguire questa seconda interpretazione comporterebbe senza dubbio un sensibile impatto sullo sforzo richiesto ai destinatari del Decreto. Le società sarebbero di fatto chiamate - in fase di *risk assessment* e di costruzione delle relative cautele - a tenere conto di una vastità di potenziali condotte illecite tra loro eterogenee, che rischierebbe di rendere inefficace qualsiasi Modello.

Come rilevato da Confindustria: *"... per effetto dell'interpretazione estensiva (la seconda sopra richiamata), l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità 231 anche in relazione a reati estranei al catalogo contenuto nel decreto 231. Tale catalogo perderebbe la natura tassativa e risulterebbe integrato attraverso il rinvio indeterminato a ulteriori fattispecie di reato, con la conseguente difficoltà di predisporre adeguate misure di prevenzione e il rischio di allargare l'ambito di applicazione dei Modelli 231 a ulteriori aree di compliance non ricomprese nell'ambito del decreto 231."*

Parallelamente è utile qui richiamare la pronuncia della Suprema Corte (Cass. Penale, Sezione VI, sentenza n. 3635 del 24.01.2014) in riferimento alle fattispecie illecite dei delitti associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.) per le quali il Legislatore ha adottato un meccanismo di rinvio indeterminato simile a quello introdotto per il reato di autoriciclaggio. In particolare, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presentazione di un ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ha ritenuto fondato tale ricorso adducendo, tra le altre, le seguenti motivazioni: *i)* occorre rilevare come **"l'impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento impugnato sia inficiata da un vizio di fondo, laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato [...] del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati presupposto dell'illecito dell'ente e come tali oggettivamente inidonee, ex art. 2, 5, 24 ss. del D.lgs. n. 231/2001, a fondarne la stessa imputazione di responsabilità"**; *ii)* **"né la rilevanza di quelle fattispecie può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato [...] poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. [...] si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare, su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'art. 6 del Decreto, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione"**.

In relazione ai delitti fonte non colposi attualmente ricompresi nel D. Lgs. n. 231/2001, al cui rischio di commissione Lincotek Rubbiano risulta potenzialmente esposta (ad es.: reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali, reati tributari), si rinvia alle rispettive Parti Speciali del presente Modello, ciascuna illustrativa, *inter alia*, del sistema preventivo di riferimento (principi generali di comportamento e procedure specifiche).

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, complessivamente inteso, appaiono idonei i presidi (principi generali di comportamento e procedure specifiche) adottati ai fini preventivi dei reati societari e dei reati di riciclaggio (in proposito, si rinvia alla Parte Speciale “D” e alla sezione della presente Parte Speciale dedicata ai presidi antiriciclaggio).

Si prosegue evidenziando che il **D.lgs. 30 novembre 2021, n. 195 ha successivamente modificato l’art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001, realizzando un ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita, che – ad oggi – contemplano, altresì, le contravvenzioni (punite con l’arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, anche i delitti colposi (es. art. 590 c.p. “Lesioni personali colpose”).**

Con specifico riferimento al reato di auto-riciclaggio, si evidenzia che la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, in esame definitivo al Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021, ha previsto che “le criptovalute sono riconducibili alle altre utilità di cui all’art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., essendo tra queste compresa qualsiasi entità economicamente valutabile [...]; tra le criptovalute rientrano i bitcoin, che sono stati, tra l’altro, qualificati come beni ai sensi dell’art. 810 c.c.”. Ne consegue che le operazioni compiute con valuta virtuale sono sussumibili nella sfera applicativa dei delitti in esame.

Mentre, dunque, nella previgente formulazione normativa né le contravvenzioni né i delitti colposi potevano costituire presupposto di alcuna delle fattispecie in esame, con l’emanazione del D.lgs. n. 195/2021 entrambe le categorie di reati costituiscono - assieme ai delitti dolosi - presupposto potenziale delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

È bene sottolineare come debba, ad ogni modo, trattarsi di contravvenzioni o delitti colposi generatori di provento - vale a dire di un profitto (inteso anche in termini di risparmio di spesa) - oggetto di riciclaggio con distinta e successiva condotta.

In tema di **contravvenzioni**, appaiono richiamabili eventuali violazioni del Codice dell’Ambiente, disciplinato dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede alcune contravvenzioni che superano i 6 mesi nel minimo edittale o l’anno nel massimo: cfr. artt. 137 (scarico di acque reflue industriali), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 259 (traffico illecito di rifiuti), 261 bis (incenerimento di rifiuti pericolosi). O ancora, eventuali violazioni previste nel Libro III del Codice Penale - ad es. ex artt. 678-bis (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 733 bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) - ovvero quelle contenute nel Testo unico urbanistico (D.P.R. 380/2001), all’art 44, con riguardo all’esecuzione di lavori in totale difformità e alla lottizzazione abusiva.

Eventuali violazioni, invece, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sicurezza sul lavoro) di fatto non rilevano ai sensi dei nuovi dettami normativi, ciò dal momento che nessuna tra queste fattispecie contravvenzionali rispetta i limiti edittali richiesti.

Per quanto riguarda i **delitti colposi** ipotizzabili alla base dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, si segnalano i delitti contro l'incolumità pubblica, l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro; l'avvelenamento colposo di acque o sostanze alimentari; l'inquinamento e il disastro ambientale colposo. E ancora, l'omicidio colposo e le lesioni colpose commesse in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro, casi in cui il risparmio di spesa deriverebbe non dal reato di evento ma dalla violazione della normativa antinfortunistica che ne costituisce la condotta.

Si evidenzia che le **ipotesi di reato sopra evidenziate non trovano verosimile applicazione presso la Società.**

Ciò premesso, si evidenzia che **la condotta di riciclaggio principalmente ipotizzabile con riferimento alla Società resti quella di natura dolosa**, posto al riguardo che l'elemento soggettivo richiesto è stato notevolmente ampliato dalla giurisprudenza, per cui si ritiene sufficiente il dolo eventuale (a partire da Cass., S.U., 30 marzo 2010), integrato dalla concreta accettazione del rischio della provenienza criminosa del bene oggetto della condotta.

Quanto all'impatto di accadimento dei rischi di riciclaggio e autoriciclaggio in ambito "231", si evidenzia che **il D.lgs. n. 195/2021 non ha modificato né l'entità né la tipologia delle sanzioni richiamate dall'art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001.** Questo ultimo, infatti, già prima dell'emanazione del D.lgs. n. 195/2021 prevedeva, in caso di commissione di reati di riciclaggio o autoriciclaggio a vantaggio degli enti, sanzioni pecuniarie e interdittive allineate alle richieste europee.

Alla luce di quanto sopra illustrato ed in considerazione, altresì, del sistema di cautele preventive adottate dalla Società in materia di antiriciclaggio, cui si rinvia, si conclude affermando che **il livello di esposizione della stessa al potenziale rischio di commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio è sostanzialmente invariato rispetto a quanto rilevato ante emanazione del D.lgs. n. 195/2001.**

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio** così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO	Ricettazione	SI
	Riciclaggio	SI
	Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	SI
	Autoriciclaggio	SI

### 15.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) la Società svolge la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente, improntando il proprio operato ai principi di legalità, onestà, correttezza, liceità e trasparenza;
- b) i fornitori di beni e servizi e i consulenti sono selezionati sulla base di requisiti qualitativi predeterminati;
- c) per i principali clienti è necessario acquisire preliminarmente e aggiornare tutte le informazioni ritenute necessarie alla corretta identificazione della controparte;
- d) la Società verifica che gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza che Lincotek Rubbiano ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza e ai relativi profili di rischio;
- e) gli scostamenti rilevanti rispetto al *budget* sono sistematicamente analizzati e motivati;
- f) è vietato effettuare transazioni per contanti per importi che eccedano il limite di legge *pro tempore* vigente;
- g) è vietato, per importi pari o superiori a 2.500 Euro, effettuare pagamenti e ricevere incassi tramite assegni (bancari o postali) privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità;
- h) è vietato effettuare pagamenti con mezzi non tracciabili o su conti cifrati;
- i) è vietato effettuare pagamenti in Paesi diversi da quelli di residenza del fornitore.

15.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	LSR-SP-106 Approvvigionamento	Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori e stabilisce i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.
	<i>Purchasing</i>		
	<i>HR</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
<i>Sales</i>			
<i>Health and Safety – Environment</i>			
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		
	<i>Sales</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
<i>Health and Safety – Environment</i>			
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
<b>Attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (incluse operazioni infragruppo)</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.



**a) Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione **degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- per i fornitori esteri residenti in paesi considerati a rischio di commissione dei reati di riciclaggio e inseriti nelle liste elaborate dal *Financial Action Task Force* (FATF-GAFI) sono previste verifiche rafforzate delle controparti e l'attivazione del rapporto commerciale è autorizzato esclusivamente dal vertice aziendale;
- i contratti di approvvigionamento, che possano presentare carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, sono preventivamente valutati e autorizzati dal vertice della Società.

Si rinvia, inoltre, ai presidi indicati con riferimento al processo in oggetto nella Parte Speciale "D" relativa ai reati societari.

**b) Gestione del processo di vendita**

Al fine di garantire un adeguato presidio alla **gestione del processo di vendita**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- per i clienti esteri residenti in paesi considerati a rischio di commissione dei reati di riciclaggio e inseriti nelle liste elaborate dal *Financial Action Task Force* (FATF-GAFI) sono previste verifiche rafforzate delle controparti e l'attivazione del rapporto commerciale è autorizzato esclusivamente dal vertice aziendale.

Si rinvia, inoltre, ai presidi indicati con riferimento al processo in oggetto nella Parte Speciale "C" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale "D" relativa ai reati societari.

**c) Gestione delle risorse finanziarie**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito del processo di **gestione delle risorse finanziarie**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "C" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale "D" relativa ai reati societari.

**d) Attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)**

Al fine di garantire un adeguato presidio **alle attività di investimento con parti terze (accordi di joint venture con altre imprese)**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- in relazione ai rapporti eventualmente instaurati con *partner* commerciali, la selezione degli stessi avviene secondo criteri omogenei e predeterminati. In particolare, è garantito un adeguato processo di identificazione, approvazione e registrazione delle terze parti che prevede la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale delle stesse, nonché la verifica periodica della correttezza delle informazioni acquisite e del loro costante aggiornamento; relativamente al processo di raccolta delle informazioni, è garantita la puntuale attività di tracciabilità e archiviazione;

- in relazione ai *partner* commerciali in analisi, è verificata la presenza di procedimenti giudiziari in corso / sentenze di condanna ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, l'eventuale adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e l'eventuale possesso del *Rating* di Legalità introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1;
- il processo in analisi è adeguatamente tracciato; la relativa documentazione prodotta è puntualmente archiviata e conservata.

#### **e) Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- gli accordi infragruppo sono regolamentati e adeguatamente formalizzati in appositi contratti;
- le operazioni con le Parti Correlate sono sistematicamente monitorate dalla Funzione *Controller*; tali operazioni, relative ai rapporti con le altre società del Gruppo, sono costituite essenzialmente da operazioni di tipo commerciale e finanziario e, nel rispetto della normativa vigente, sono regolate a condizioni di mercato.

#### **f) Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito del processo di **gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "C" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale "D" relativa ai reati societari.

## 16 PARTE SPECIALE “F” – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati tributari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

### 16.1 Reati presupposto

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000:

- **art. 2, comma 1 e comma 2-bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi<sup>20</sup>, avvalendosi di fatture o altri documenti<sup>21</sup> per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

- **art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti

<sup>20</sup> L’art. 1, comma 1 1, lett. b) del D.lgs. n. 74/2000 indica quali elementi attivi o passivi le “*componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta*”

<sup>21</sup> Gli altri documenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 si distinguono dalle fatture poiché si tratta di documenti “*aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*”. Ne consegue che debba trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le note di credito, i documenti di trasporto, le bollette doganali, ecc.

e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:
  - a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
  - b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. n. 74/2000, si applicano specifiche sanzioni, quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro

dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro<sup>22</sup>:

- **art. 4 – Dichiarazione infedele** – La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La norma prosegue specificando alcuni criteri per la corretta applicazione della medesima.

Con riferimento al reato in oggetto, si segnala che il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, ha reso punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro.

- **art. 5 – Omessa dichiarazione** – La fattispecie si realizza ogniqualvolta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non vengono presentate le dichiarazioni relative a dette imposte. La norma punisce anche chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro cinquantamila. Si specifica che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
- **art.10-quater – Indebita compensazione** – La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

Con riferimento alla categoria di reati tributari, per Lincotek Rubbiano sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Si segnala, inoltre, che in caso di condanna per la commissione di uno o più reati tributari nei confronti della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

<sup>22</sup> Con il Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il legislatore è intervenuto sull'art. 25-*quinquiesdecies* co.1-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 sostituendo le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» con le seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».

La riforma - attraverso cui sono state recepite le indicazioni delle Istituzioni europee finalizzate alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, nonché alla repressione di condotte che incidano o minaccino di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri - ha modificato, inoltre, l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 prevedendo, in particolare al comma 1-*bis*, che "Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo".

## 16.2 Esposizione al rischio

Dal *risk assessment* effettuato è emerso che Lincotek Rubbiano è esposta al potenziale rischio di commissione di reati tributari in relazione ai **reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e comma 2-bis D.lgs. n. 74/2000).

La giurisprudenza riconosce la struttura bifasica del reato in esame, ossia scindibile in due momenti distinti. La prima fase è caratterizzata dall'acquisizione di fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti (fase preparatoria); la seconda fase prevede la registrazione di tali fatture o documenti in contabilità ovvero nella loro conservazione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Nell'ambito delle operazioni inesistenti Lincotek Rubbiano potrebbe essere coinvolta, anche inconsapevolmente, nelle cosiddette "frodi carosello". Le operazioni poste in essere per raggiungere gli scopi connessi alle "frodi carosello" potrebbero essere di natura meramente cartolare (**oggettivamente inesistenti**) ovvero **soggettivamente inesistenti** (ad esempio, nell'ipotesi in cui si dovessero frapporre cartiere che omettono il versamento dell'IVA). Merita un punto di attenzione l'ipotesi in cui le operazioni che compongono i passaggi della frode carosello potrebbero anche essere non viziate da inesistenza e, quindi, riguardare beni o servizi realmente scambiate fra la Società e una sua controparte, ma ugualmente inseriti in una catena più ampia di operazioni, in relazione ad alcune delle quali qualcuno dei soggetti della catena stessa ometta di versare l'imposta.

Lincotek Rubbiano risulta esposta anche al rischio di commissione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 del D.lgs. n. 74/2000) che si distingue dalla precedente fattispecie poiché la dichiarazione fraudolenta si realizza attraverso documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria. La Società potrebbe, per esempio, stipulare un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità (ad esempio la prestazione effettuata risulta differente rispetto a quella pattuita).

Dall'attività di *risk assessment* effettuata è emersa un'esposizione al rischio di commissione dei reati di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 e comma 2-bis del D.lgs. n. 74/2000) e di **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 del D.lgs. 74/2000). La prima fattispecie si configurerebbe, ad esempio, nell'ipotesi in cui Lincotek Rubbiano emetta falsi documenti di trasporto internazionale al fine di consentire l'evasione delle imposte a soggetti terzi, qualora questi siano destinatari di fatture per operazioni inesistenti consistenti in operazioni di cessione intracomunitarie.

La seconda ipotesi potrebbe configurarsi, ad esempio, in occasione di ispezioni o verifiche fiscali effettuate dall'amministrazione finanziaria nei confronti della Società, nell'ambito delle quali venga negata l'esibizione della documentazione per la quale è imposto un obbligo di conservazione.

Si è rilevata, altresì, un'esposizione al rischio di commissione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (art. 11 del D.lgs. n. 74/2000), che potrebbe configurarsi qualora Lincotek Rubbiano effettuasse operazioni tali da porre in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria.

In relazione ai reati di **dichiarazione infedele** (art. 4 del D.lgs. n. 74/2000), **omessa dichiarazione** (art. 5 del D.lgs. n. 74/2000) e **indebita compensazione** (art. 10-*quater* del D.lgs. n. 74/2000) rilevano le condotte illecite, commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea,

da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Considerato il doppio requisito (reato transfrontaliero e soglia del danno da evasione) si ritiene una minor esposizione della Società al rischio di commissione dei predetti reati.



Di seguito si rappresenta il rischio di esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati tributari** così come emersa dall'attività di *risk assessment*.

		<b>Esposizione al rischio</b>
<b>REATI TRIBUTARI</b>	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<b>SI</b>
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	<b>SI</b>
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<b>SI</b>
	Occultamento o distruzione di documenti contabili	<b>SI</b>
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	<b>SI</b>
	Dichiarazione infedele	<b>NO</b>
	Omessa dichiarazione	<b>NO</b>
	Indebita compensazione	<b>NO</b>

### 16.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati tributari**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti contabili, di gestione, controllo e rendicontazione;
- b) è necessario rispettare i principi di segregazione delle funzioni e dei ruoli;
- c) è necessario che i dati di contabilità siano veritieri e correttamente registrati;
- d) il bilancio e le relazioni periodiche sono conformi alle normative vigenti applicabili;
- e) il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- f) è fatto divieto perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- g) nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, è fatto divieto di introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti inesistenti;
- h) è necessario che la Società verifichi che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti;
- i) è necessario verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- j) è necessario astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente e/o soggettivamente nonché dell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- k) è fatto divieto dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- l) è vietato occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- m) è vietato alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- n) è necessario che i terzi che predispongono le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto siano vincolati contrattualmente al rispetto degli obblighi di cui al presente Modello.

#### 16.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione di **reati tributari**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
<b>Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.
	<i>Corporate controller</i>	<i>Reporting mensile (Flash report)</i>	Contiene il consultivo dei ricavi delle vendite, la situazione del portafoglio degli ordini e della posizione finanziaria netta
		<i>Reporting mensile (Monthly report)</i>	Contiene il conto economico della Società riclassificato gestionalmente
		<i>Reporting trimestrale</i>	Contiene le riconciliazioni delle partite <i>intercompany</i> , l'analisi degli investimenti effettuati e il <i>cash flow</i> .
		<i>Reporting trimestrale (Consolidated Reporting package)</i>	Contiene il bilancio consolidato
<b>Determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.
	<i>Corporate controller</i>		
	<i>HR</i>		
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.
	<i>Corporate controller</i>	<i>Reporting mensile (Flash report)</i>	Contiene il consultivo dei ricavi delle vendite, la situazione del portafoglio degli ordini e della posizione finanziaria netta
<i>Reporting mensile (Monthly report)</i>		Contiene il conto economico della Società riclassificato gestionalmente	

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
		<i>Reporting trimestrale</i>	Contiene le riconciliazioni delle partite <i>intercompany</i> , l'analisi degli investimenti effettuati e il <i>cash flow</i> .
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>R&amp;D</i> <i>Scientific Marketing</i> <i>Sales</i> <i>Quality Management</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.
		Procedura Operativa N.D.1.1 Gestione offerte	Definisce le modalità da adottare per la formulazione delle offerte e per la gestione degli ordini dei clienti.
<b>Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (incluse operazioni infragruppo)</b>	<i>Board</i> <i>Corporate controller</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.
		<i>Reporting mensile (Flash report)</i>	Contiene il consultivo dei ricavi delle vendite, la situazione del portafoglio degli ordini e della posizione finanziaria netta
		<i>Reporting mensile (Monthly report)</i>	Contiene il conto economico della Società riclassificato gestionalmente
		<i>Reporting trimestrale</i>	Contiene le riconciliazioni delle partite <i>intercompany</i> , l'analisi degli investimenti effettuati e il <i>cash flow</i> .
<b>PROCESSI STRUMENTALI</b>			
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Corporate Controller</i> <i>Technical Management</i> <i>Quality Management</i>	Procedura Operativa N. D.3.1 Valutazione e sorveglianza dei fornitori	Definisce le responsabilità e le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori al fine di orientare gli acquisti sui fornitori preventivamente qualificati.
		Procedura Operativa N. D.3.2 Gestione ordini di acquisto	Definisce le modalità di gestione di tutte le fasi relative all'approvvigionamento dei prodotti e dei servizi al fine di alimentare regolarmente tutte le attività dell'azienda con i requisiti qualitativi rispondenti alle specifiche definite.
<b>Gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso</b>	<i>Board</i> <i>IT Management</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.
<b>Gestione delle risorse umane</b>	<i>Board</i> <i>HR</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.
		CCIAL - Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro	Contratto Collettivo Integrativo stipulato fra il Datore di Lavoro e le Rappresentanze Sindacali aziendali aventi ad oggetto aspetti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, di tempi di cura del personale, di assenza dello stesso dal lavoro per malattia e di premio di risultato dei lavoratori.
		<i>Policy n. CF 5.2 HR Plan</i>	Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.
		<i>Policy n. CF 5.2.1. HR Plan Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.2</i> , relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
			somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.
		<i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i>	Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.
<b>Attività degli organi sociali e della società di revisione e rapporti fra gli stessi</b>	<i>Board</i> <i>Corporate controller</i>	Presidi generali (cfr. cap. 10)	N.A.

**a) Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati tributari nell'ambito del processo di **gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali**, si rimanda alla Parte Speciale "D" relativa ai reati societari.

**b) Determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali**, il presente Modello, oltre a quanto già indicato in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- le attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette sono sistematicamente verificate da risorse della Funzione Amministrazione (controlli di linea) e adeguatamente segregate;
- il processo in oggetto, in particolare per quanto attiene alle imposte dirette, prende avvio dalla predisposizione del bilancio di esercizio, soggetto alle verifiche previste dalla normativa di riferimento;
- è assicurata la conformità del bilancio e delle relazioni periodiche alle normative vigenti applicabili, la sua corrispondenza alle risultanze dei libri e alle scritture contabili, nonché l'idoneità di tali documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- la Società si avvale del supporto consulenziale di professionisti esterni con riferimento alle tematiche di natura fiscale;
- le attività legate al ciclo fiscale sono sottoposte al controllo periodico del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la Società assicura la massima collaborazione al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione nell'ambito delle attività di controllo periodico rispettivamente svolte.

**c) Gestione delle risorse finanziarie**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati tributari nell'ambito del processo di **gestione delle risorse finanziarie** si rimanda alla Parte Speciale "C" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

**d) Gestione del processo di vendita**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione del processo di vendita** si rimanda ai presidi descritti nelle Parti Speciali "C", "D" ed "E" rispettivamente relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.



**e) Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (incluse operazioni infragruppo)**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati tributari nell'ambito del **processo di gestione delle operazioni straordinarie e con Parti Correlate (incluse operazioni infragruppo)** si rimanda alla Parte Speciale "D" relativa ai reati societari.

**f) Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze** si rimanda ai presidi descritti nelle Parti Speciali "A" e "C" rispettivamente relative ai reati Ambientali e ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

**g) Gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso**

In relazione ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati tributari nell'ambito del **processo relativo alla gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso** si rimanda alla successiva Parte Speciale "M" relativa ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

**h) Gestione delle risorse umane**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle risorse umane** si rimanda ai presidi descritti nella Parte Speciale "C" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

**i) Attività degli organi sociali e della società di revisione e rapporti fra gli stessi**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati tributari nell'ambito del processo relativo **all'attività degli organi sociali e della società di revisione e ai rapporti fra gli stessi** si rimanda alla Parte Speciale "D" relativa ai reati societari.

## 17 PARTE SPECIALE “G” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001*”.

### 17.1 Reati presupposto

L’art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera**– Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- **art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento, in occasione di consultazioni elettorali, della promessa di procurare voti per sé o per altri con il metodo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. In caso di commissione di tale illecito, la pena si applica oltretché a chi accetta la promessa di procurare voti anche a chi promette di procurare voti.
- **art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- **art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1.000 quote (da 77.400 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da un anno fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti delitti).

## 17.2 Esposizione al rischio

In relazione ai **delitti di criminalità organizzata**, dalle attività di *risk assessment* svolte è emersa un'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione del reato di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.).

Il rischio in analisi è relativo al potenziale collegamento della Società con associazioni criminali o alla creazione di un vero e proprio sodalizio criminale all'interno della stessa.

Pertanto, le possibili cautele di cui la Società può dotarsi sono relative:

- con riferimento alla prevenzione dell'instaurazione di legami con associazioni criminali, all'adeguata e approfondita conoscenza delle controparti con cui la Società opera e alla sistematica raccolta di informazioni sia nella fase di avvio della relazione, sia nel corso del rapporto continuativo;
- con riguardo alla prevenzione del rischio di creazione di un sodalizio criminale interno, sia al controllo dei comportamenti del personale, sia a ridurre il rischio di consumazione dei reati scopo, scoraggiando di fatto la costituzione dell'associazione criminale, attraverso l'adozione di adeguati presidi organizzativi, volti a disincentivare l'adozione di comportamenti illeciti.

Si riepilogano di seguito i processi sensibili individuati in relazione agli illeciti in oggetto:

- gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze;
- Gestione del processo di vendita;
- gestione delle risorse finanziarie;
- attività di investimenti con controparti terze (accordi / *joint venture* con altre imprese);
- gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (rapporti infragruppo);
- gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **delitti di criminalità organizzata** così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Associazione per delinquere	<b>SI</b>
	Associazione di tipo mafioso	<b>NO</b>
	Scambio elettorale politico mafioso	<b>NO</b>
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	<b>NO</b>
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<b>NO</b>
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	<b>NO</b>

### 17.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **delitti di criminalità organizzata**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) all'atto della nomina sono verificati i requisiti di onorabilità e di eticità degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- b) Lincotek Rubbiano condanna sia la concentrazione di responsabilità in capo a singole risorse in violazione del principio di segregazione funzionale, sia ogni ingerenza nella gestione da parte di soggetti estranei alla compagine sociale;
- c) i fornitori di beni e servizi sono selezionati sulla base di requisiti qualitativi predeterminati;
- d) per i principali clienti è necessario acquisire preliminarmente e aggiornare tutte le informazioni ritenute necessarie alla corretta identificazione della controparte;
- e) la Società verifica che gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza che Lincotek Rubbiano ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza e ai relativi profili di rischio;
- f) gli scostamenti rilevanti rispetto al *budget* sono sistematicamente analizzati e motivati.

17.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **delitti di criminalità organizzata**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali delitti:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	LSR-SP-106 Approvvigionamento	Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori e stabilisce i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.
	<i>Purchasing</i>		
	<i>HR</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
<i>Sales</i>			
<i>Health and Safety – Environment</i>			
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		
	<i>Sales</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
<b>Attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
<b>Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.



**a) Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei delitti in analisi nell'ambito del processo di **gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "E" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché al reato di autoriciclaggio.

**b) Gestione del processo di vendita**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei delitti in analisi nell'ambito della **gestione del processo di vendita**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "E" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché al reato di autoriciclaggio.

**c) Gestione delle risorse finanziarie**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei delitti in analisi nell'ambito del processo di **gestione delle risorse finanziarie**, degli incarichi professionali e delle consulenze, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "E" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché al reato di autoriciclaggio.

**d) Attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei delitti in analisi nell'ambito delle **attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "E" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché al reato di autoriciclaggio.

**e) Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (rapporti infragruppo)**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione di delitti nell'ambito del processo di **gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "E" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché al reato di autoriciclaggio.

**f) Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei delitti in analisi nell'ambito del processo di **gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**, si rinvia a quanto

indicato al riguardo nella Parte Speciale “E” relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché al reato di autoriciclaggio.

## 18 PARTE SPECIALE “H” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, e più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati transnazionali**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001*”.

### 18.1 Reati presupposto

Per una maggiore chiarezza si specifica che si considera transnazionale il reato che coinvolgendo un gruppo criminale organizzato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **reati associativi:**
  - **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
  - **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
  - **art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
  - **art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
  - **art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto

anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- **reati di intralcio alla giustizia:**

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia e di favoreggiamento personale, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria), per un periodo da tre mesi fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti reati).

## 18.2 Esposizione al rischio

Al fine di identificare l'esposizione della Società al rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei **reati transnazionali** è necessario individuare i rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti esteri.

In particolare, si ritiene astrattamente ipotizzabile il reato di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.), ciò in considerazione sia delle attività svolte da Lincotek Rubbiano, sia dell'ampio spettro di casistiche potenzialmente riconducibili a tale illecito. Si tratta della medesima fattispecie identificata in relazione alla categoria dei delitti di criminalità organizzata, riferita in questo caso alla commissione del reato associativo in ambito transnazionale.

Si rileva che attualmente Lincotek Rubbiano intrattiene relazioni con soggetti esteri nell'ambito dei **processi di acquisto e di vendita** e nell'ambito dei **rapporti infragruppo (operazioni straordinarie e operazioni con Parti Correlate)**. Risultano, altresì, sensibili in tale ambito il processo di **gestione delle risorse finanziarie, le attività di investimento con controparti terze** (eventuali *partnership / joint venture* con altre imprese) e il processo di **gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati transnazionali** così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
REATI TRANSNAZIONALI	Associazione per delinquere	<b>SI</b>
	Associazione di tipo mafioso	<b>NO</b>
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<b>NO</b>
	Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<b>NO</b>
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<b>NO</b>
	Favoreggiamento personale	<b>NO</b>
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	<b>NO</b>

### 18.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati transnazionali**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) all'atto della nomina sono verificati i requisiti di onorabilità e di eticità degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- b) Lincotek Rubbiano condanna sia la concentrazione di responsabilità in capo a singole risorse in violazione del principio di segregazione funzionale sia ogni ingerenza nella gestione da parte di soggetti estranei alla compagine sociale;
- c) i fornitori di beni e servizi e i consulenti sono selezionati sulla base di requisiti qualitativi predeterminati;
- d) per i principali clienti è necessario acquisire preliminarmente e aggiornare tutte le informazioni ritenute necessarie alla corretta identificazione della controparte;
- e) la Società verifica che le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza che Lincotek Rubbiano ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza e ai relativi profili di rischio;
- f) gli scostamenti rilevanti rispetto al *budget* sono sistematicamente analizzati e motivati.



#### 18.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati transnazionali**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	LSR-SP-106 Approvvigionamento	Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori e stabilisce i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.
	<i>Purchasing</i>		
	<i>HR</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
	<i>Sales</i>		
<i>Health and Safety – Environment</i>			
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		
	<i>Sales</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operations Management</i>		
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>		

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (incluse operazioni infragruppo)</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
<b>Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.

**a) Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito del processo di **gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "F" relativa ai delitti di criminalità organizzata.

**b) Gestione del processo di vendita**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito della **gestione del processo di vendita**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "F" relativa ai delitti di criminalità organizzata.

**c) Gestione delle risorse finanziarie**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito del processo di **gestione delle risorse finanziarie**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "F" relativa ai delitti di criminalità organizzata.

**d) Attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito delle **attività di investimento con controparti terze (accordi / joint venture con altre imprese)**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "F" relativa ai delitti di criminalità organizzata.

**e) Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (rapporti infragruppo)**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito del processo di **gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate** (rapporti infragruppo), si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "F" relativa ai delitti di criminalità organizzata.

**f) Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**

Relativamente ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero di tentata commissione dei reati in analisi nell'ambito del processo di **gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "F" relativa ai delitti di criminalità organizzata.

## 19 PARTE SPECIALE “I” – REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*bis* del Decreto.

### 19.1 Reati presupposto

L’art. 25-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** – È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 Euro a 3.098 Euro:
  - a) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori,
  - b) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
  - c) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
  - d) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- **art. 454 c.p. – Alterazione di monete** – Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. c) e d) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 103 Euro a 516 Euro.
- **art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** – Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
- **art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** – Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 Euro.
- **art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** – Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si

intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** – Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 Euro a 1.032 Euro.
- **art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** – Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 Euro a 516 Euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- **art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** – Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 Euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.
- **art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali** – Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 Euro a 25.000 Euro. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 3.500 Euro a 35.000 Euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.500 Euro a 35.000 Euro. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 1.239,2 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

## 19.2 Esposizione al rischio

La Società è esposta al potenziale rischio di commissione di **reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento** in relazione all'illecito utilizzo dei modelli e disegni industriali messi a disposizione della clientela per la realizzazione dei processi di rivestimento da parte di Lincotek Rubbiano.

Si evidenzia, in particolare, l'esposizione al rischio di commissione del reato di **contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali** (art. 473 c.p.). Tale fattispecie illecita potrebbe ad esempio realizzarsi nel caso in cui un esponente di Lincotek Rubbiano diffondesse i modelli e/o i disegni industriali di un proprio cliente a un'azienda concorrente di quest'ultimo in cambio dell'assegnazione di nuove commesse.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento** così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
<b>FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b>	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	NO
	Alterazione di monete	NO
	Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	NO
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	NO
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	NO
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo	NO
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	NO
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	NO
	Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali	SI
	Introduzione nello Stato e Commercio di prodotti con segni falsi	NO

### 19.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) è vietato fare uso di disegni o modelli contraffatti o alterati;
- b) i rapporti con i clienti devono essere improntati ai principi di legalità, correttezza, onestà, correttezza, integrità e trasparenza;
- c) la Società garantisce la riservatezza e la tutela della documentazione tecnica fornita dai clienti, secondo il principio del “*need-to-know*”.



19.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	TI-SP-101 Riesame dell'offerta e del contratto	Definisce le modalità per la corretta gestione delle Offerte/Contratti/Ordini, garantendo che i requisiti necessari, compresi quelli relativi alle attività di consegna e a quelle successive, siano chiaramente definiti ed analizzati. Garantisce, inoltre, che ogni tipologia di modifica sui requisiti del prodotto/servizio già in essere venga effettuata previo il riesame dell'Offerta/Contratto, aggiornando la pertinente documentazione e rendendo consapevole il personale addetto in merito ai requisiti modificati.
	<i>Sales</i>	LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.
	<i>Quality Management</i>	PG 0025 Comunicazioni da e per i clienti	Definisce i criteri per l'efficace gestione delle comunicazioni da/verso i Clienti (es. reclami, non conformità, ecc.), individuando le risposte da fornire e le eventuali azioni correttive da prendere.
	<i>R&amp;D</i>	TI-SP-104 Erogazione del servizio	Definisce la pianificazione, lo sviluppo ed il controllo della produzione.
<i>Operations Management</i>	TI-ISI-100 Istruzione per la manutenzione di macchine e attrezzature di produzione	Stabilisce le modalità operative e le responsabilità relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente, la continuità della produzione e la costanza della qualità.	
<i>Purchasing</i>			

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
		LSR-SP-103 Gestione strumenti di misura	Definisce le modalità atte ad assicurare che gli strumenti di misura e controllo, impiegati al fine di verificare la conformità del prodotto e processo, garantiscano valori oggettivi riferibili al Sistema Internazionale di Unità di misura (SI).
		TI-SP-107 Gestione del prodotto non conforme	Definisce le attività e le responsabilità per una corretta gestione delle Non Conformità di prodotto, al fine di evitare la delibera di prodotti non conformi e consentendo il progressivo miglioramento del livello di efficienza aziendale.
		MOD 5.2/B Rapporto di non conformità	Modulo con cui si identificano le aree di origine della non conformità, le cause, le proposte di bonifica per rientrare nei limiti previsti dalla legge, e la chiusura della non conformità qualora gli esiti degli interventi abbiano avuto effetti positivi.
		WEB RNC	Modulo di registrazione delle non conformità rilevate all'interno dei siti produttivi della società (mancata effettuazione di opere di manutenzione, superamento limite immissione rumore esterno).
		TI-SP-108 Azioni correttive, preventive e <i>audit</i>	Definisce le modalità attraverso le quali la Società gestisce le verifiche interne/esterne, le azioni correttive e quelle preventive.
		PG 0014 Rivestimenti con tecnica VPS ( <i>Vacuum Plasma Spray</i> )	Riunisce le informazioni derivanti dalle prove svolte nel corso degli anni e fornisce le necessarie istruzioni per l'esecuzione dei processi di rivestimento sottovuoto mediante impianti in continuo (LVPS) o a batch (VPS).
		PG 0015 Esecuzione strippaggio di pale turbina ricoperte con materiali base Ni-Cr	Regola le azioni per l'esecuzione del processo di <i>stripping</i> chimico di ricoprimenti <i>thermal spray</i> in MCrAlY da pale di turbina realizzate in leghe metalliche.
		MOD 0116 Scheda anagrafica e taratura strumentazione di misura	Modulo col quale sono registrate le calibrazioni degli strumenti di misura

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
		TI-SP-104 Erogazione del servizio	Definisce la pianificazione, lo sviluppo ed il controllo della produzione.
		PG 0019 Attività di qualifica delle polveri	Regola le azioni che presiedono alla qualifica delle polveri per i processi VPS e APS, nonché al controllo in ingresso dei nuovi lotti per il mantenimento delle condizioni di spruzzatura. Ha inoltre lo scopo di definire le azioni di buona pratica corrente sulle polveri stesse.
		TI-ISI-114 Gestione del laboratorio metallografico	Definisce le modalità di gestione dei campioni da analizzare oltre che i flussi informativi e le responsabilità relative.
		PG 0021 Sequenza operativa del riporto <i>Air Plasma Spray</i> (APS)	Definisce i requisiti di processo per il riporto <i>Air Plasma Spray</i> (APS).
		PG 0022 Attività di controllo di processo	Definisce le azioni che presiedono al controllo di processo per gli impianti VPS/LVPS e APS.
		TI-ISI-125 Trattamenti termici – Qualificazione e controllo delle installazioni e dei processi	Definisce le disposizioni da seguire per il controllo delle installazioni (forni in vuoto e in aria) per trattamenti termici, per la qualifica ed il controllo periodico dei processi e per il collaudo del prodotto.
		TI-ISI-112 Processi di qualifica	Definisce i criteri e le azioni da svolgere dal punto di vista organizzativo per gestire in modo efficace il processo di sviluppo e qualifica di un nuovo “ <i>coating</i> ” e le attività ad esso connesse.
		TI-ISI-104 Rivestimenti con tecnica HVOF ( <i>High Velocity Oxygen Fuel</i> )	Riunisce le informazioni derivanti dalle prove svolte nel corso degli anni e fornisce le necessarie istruzioni per l’esecuzione dei processi di rivestimento con <i>High Velocity Oxygen Fuel</i> (HVOF).
		PG 0033 Rimozione mediante ghiaccio secco	Identifica i requisiti tecnici e il ciclo di lavoro riguardanti lo strippaggio del rivestimento della barriera termica (TBC), sistema senza il quale possono essere compromesse le caratteristiche

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
			del <i>bond coat</i> (morfologia, microstruttura, rugosità e spessore).
		Procedura di uso e manutenzione delle postazioni con banco aspirato	Definisce le corrette modalità esecutive dell'utilizzo, della manutenzione ordinaria e della pulizia delle postazioni a banco.
		Procedura di uso e manutenzione della cabina di mascheratura	Definisce le corrette modalità esecutive di utilizzo, di manutenzione ordinaria e di pulizia della cabina di mascheratura.
		Procedura di uso e manutenzione delle sabbiatrici	Definisce le corrette modalità esecutive di utilizzo, di manutenzione ordinaria e di pulizia delle macchine sabbiatrici automatiche e semiautomatiche.
<b>Attività di ricerca e sviluppo</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
	<i>R&amp;D</i>	LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.
	<i>Operations Management</i>	PG 0019 Attività di qualifica delle polveri	Regola le azioni che presiedono alla qualifica delle polveri per i processi VPS e APS, nonché al controllo in ingresso dei nuovi lotti per il mantenimento delle condizioni di spruzzatura. Ha inoltre lo scopo di definire le azioni di buona pratica corrente sulle polveri stesse.
	<i>Purchasing</i>		
	<i>Quality Management</i>		
	<i>Sales</i>	TI-ISI-112 Processi di qualifica	Definisce i criteri e le azioni da svolgere dal punto di vista organizzativo per gestire in modo efficace il processo di sviluppo e qualifica di un nuovo " <i>coating</i> " e le attività ad esso connesse.
<b>Gestione delle risorse umane</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
	<i>HR</i>	TI-SP-102 Procedura per la formazione e la qualifica del personale	Definisce le responsabilità e le modalità operative di riferimento nell'ambito della gestione della formazione rivolta al personale della Società.
	<i>Corporate Controller</i>		

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
		PG 0013 Qualifica e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive	Definisce le responsabilità ed i criteri per la qualifica e la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive. Tale procedura è stata redatta sulla base disposizioni stabilite dal SNT-TC-1° edizione 2001 e 2006, ed emesse dalla Società Americana per le prove non distruttive.
		<i>Policy n. CF 5.2 HR Plan</i>	Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.
		<i>Policy n. CF 5.2.1. HR Plan Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.2</i> , relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.
		<i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i>	Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.
		<i>Policy n. CF 5.3.1 Recruitment Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.3</i> da compilare con le informazioni relative al candidato sottoposto a valutazione.

**a) Gestione del processo di vendita**

Al fine di garantire un adeguato presidio nell'ambito della **gestione del processo di vendita**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalla normativa aziendale interna indicata in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- sono sottoscritti appositi accordi di riservatezza e non divulgazione tra Lincotek Rubbiano e i propri clienti;
- la Funzione "Sales" ha il compito di gestire i reclami dei clienti con le modalità prescritte nella procedura aziendale TI-SP-101, in accordo con quanto prescritto all'interno del Manuale di Gestione Integrato.

**b) Attività di Ricerca e Sviluppo**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **Ricerca e Sviluppo**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalla normativa aziendale interna indicata in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- sono chiaramente individuate le figure aziendali coinvolte nella gestione del processo di ricerca e sviluppo;
- sono sottoscritti appositi accordi di riservatezza e non divulgazione tra Lincotek Rubbiano e i propri clienti;
- i documenti di provenienza esterna (disegni dei clienti, specifiche tecniche o procedure dei clienti, norme di riferimento, ecc.), vengono adeguatamente identificati e distribuiti in maniera controllata secondo quanto indicato nella normativa aziendale interna di riferimento;
- la Funzione "Sales" ha il compito di gestire i reclami dei clienti con le modalità prescritte nella procedura aziendale TI-SP-101, in accordo con quanto prescritto all'interno del Manuale di Gestione Integrato;
- la gestione degli eventuali reclami ricevuti da clienti per Non-Conformità di prodotto è affidata alla responsabilità del *Product Quality Manager*, con il supporto della Direzione Sales, secondo le modalità prescritte nella procedura aziendale TI-SP-107 "Gestione del prodotto non conforme";
- attraverso apposita normativa interna, sono identificate le figure aziendali identificate all'interno della Società quali responsabili delle attività di distribuzione e archiviazione dei documenti di origine esterna oltreché interna;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo, il rischio di usurpazione di titoli di proprietà intellettuale di terzi risulta mitigato dalle ricerche di anteriorità e di eventuali *infringement* realizzate dalla Società con riferimento ai servizi offerti ai clienti, avvalendosi del supporto di professionisti esterni.

**c) Gestione delle risorse umane**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle risorse umane**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, stabilisce che al momento dell'assunzione del personale, sono sottoscritti appositi accordi di riservatezza tra Lincotek Rubbiano e i propri dipendenti.

## 20 PARTE SPECIALE “L” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, e più in generale dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **delitti contro l’industria e il commercio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*bis*.1 del Decreto.

### 20.1 Reati presupposto

L’art. 25-*bis*.1 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti illeciti previsti dal codice penale:

- **art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio** – Utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.
- **art. 513-*bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – Compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva.
- **art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali** – Messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all’industria nazionale.
- **art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio** – Consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.
- **art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – Messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- **art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – Detenzione per la vendita, messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto.
- **art. 517-*ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- **art. 517-*quater* c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – Contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, ove applicabili, per un periodo da tre mesi a due anni.

## 20.2 Esposizione al rischio

La Società è esposta al potenziale rischio di commissione di **delitti contro l'industria e il commercio** in relazione all'erogazione **processi di vendita (erogazione di servizi) ed alle attività di ricerca e sviluppo (R&D)**. La Società potrebbe infatti realizzare i servizi di rivestimento offerti alla clientela usurpando titoli di proprietà intellettuale ovvero utilizzando materie prime o adottando processi operativi non conformi alle specifiche tecniche richieste dai clienti stessi.

Si rileva pertanto un'esposizione al rischio di concorso nella commissione dei **reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.) e di **frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.).

Il rischio riferito all'**usurpazione di titoli di proprietà intellettuale** risulta mitigato dalle **ricerche di anteriorità e di eventuali *infringement*** realizzate con riferimento ai servizi offerti ai clienti, avvalendosi del supporto di professionisti esterni.

Il rischio di erogazione di **servizi non conformi** a quanto concordato con la clientela risulta mitigato in considerazione delle attività di controllo, assicurate dalla Società durante l'intero processo realizzativo (Sistema di Gestione della Qualità conforme alla ISO9001) ed esternamente accertate dai clienti e dagli Enti di Certificazione di Parte Terza.

La **Funzione *Quality Management*** attua annualmente un piano di verifiche ispettive interne volte ad individuare eventuali non conformità rispetto agli *standard* di qualità approvati dai clienti e/o Enti di Certificazione, oggetto di adeguata informativa al vertice aziendale.



Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **delitti contro l'industria e il commercio** così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b>	Turbata libertà dell'industria o del commercio	<b>NO</b>
	Frode nell'esercizio del commercio	<b>SI</b>
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	<b>NO</b>
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	<b>NO</b>
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	<b>SI</b>
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	<b>NO</b>
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	<b>NO</b>
	Frodi contro le industrie nazionali	<b>NO</b>

### 20.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **delitti contro l'industria e il commercio**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) i fornitori di beni e servizi sono selezionati sulla base di requisiti qualitativi predeterminati;
- b) Lincotek Rubbiano definisce preventivamente gli *standard* qualitativi dei servizi erogati e dei beni realizzati. Eventuali scostamenti rilevati nel corso del processo produttivo, comportano approfondite analisi e, se necessario, la distruzione dei prodotti semi-lavorati / finiti;
- c) Lincotek Rubbiano istituisce dei canali di comunicazione per la sistematica raccolta e l'analisi dei reclami e delle lamentele dei clienti sulla qualità dei servizi erogati e dei prodotti forniti;
- d) è vietato diffondere informazioni false o parziali sulle caratteristiche assunte dai prodotti finali a seguito delle lavorazioni effettuate dalla Società;
- e) è vietato consegnare ai clienti prodotti che differiscano in maniera sostanziale da quanto dichiarato o pattuito formalmente attraverso accordi commerciali;
- f) la Società garantisce la riservatezza e la tutela della documentazione tecnica fornita dai clienti, secondo il principio del "*need-to-know*".

#### 20.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **delitti contro l'industria e il commercio**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali delitti:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	TI-SP-101 Riesame dell'offerta e del contratto	Definisce le modalità per la corretta gestione delle Offerte/Contratti/Ordini, garantendo che i requisiti necessari, compresi quelli relativi alle attività di consegna e a quelle successive, siano chiaramente definiti ed analizzati. Garantisce, inoltre, che ogni tipologia di modifica sui requisiti del prodotto/servizio già in essere venga effettuata previo il riesame dell'Offerta/Contratto, aggiornando la pertinente documentazione e rendendo consapevole il personale addetto in merito ai requisiti modificati.
	<i>Sales</i>	LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.
	<i>Quality Management</i>	PG 0025 Comunicazioni da e per i clienti	Definisce i criteri per l'efficace gestione delle comunicazioni da/verso i Clienti (es. reclami, non conformità, ecc.), individuando le risposte da fornire e le eventuali azioni correttive da prendere.
	<i>R&amp;D</i>	TI-SP-104 Erogazione del servizio	Definisce la pianificazione, lo sviluppo ed il controllo della produzione.
	<i>Operations Management</i>	TI-ISI-100 Istruzione per la manutenzione di macchine e attrezzature di produzione	Stabilisce le modalità operative e le responsabilità relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente, la continuità della produzione e la costanza della qualità.
	<i>Purchasing</i>	LSR-SP-103 Gestione strumenti di misura	Definisce le modalità atte ad assicurare che gli strumenti di misura e controllo, impiegati al fine di verificare la conformità

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
			del prodotto e processo, garantiscano valori oggettivi riferibili al Sistema Internazionale di Unità di misura (SI).
		TI-SP-107 Gestione del prodotto non conforme	Definisce le attività e le responsabilità per una corretta gestione delle Non Conformità di prodotto, al fine di evitare la delibera di prodotti non conformi e consentendo il progressivo miglioramento del livello di efficienza aziendale.
		TI-SP-108 Azioni correttive, preventive e <i>audit</i>	Definisce le modalità attraverso le quali la Società gestisce le verifiche interne/esterne, le azioni correttive e quelle preventive.
		PG 0014 Rivestimenti con tecnica VPS (Vacuum Plasma Spray)	Riunisce le informazioni derivanti dalle prove svolte nel corso degli anni e fornisce le necessarie istruzioni per l'esecuzione dei processi di rivestimento sotto vuoto mediante impianti in continuo (LVPS) o a batch (VPS).
		PG 0015 Esecuzione strippaggio di pale turbina ricoperte con materiali base Ni-Cr	Regola le azioni per l'esecuzione del processo di <i>stripping</i> chimico di ricoprimenti <i>thermal spray</i> in MCrAlY da pale di turbina realizzate in leghe metalliche.
		MOD 0116 Scheda anagrafica e taratura strumentazione di misura	Modulo mediante il quale vengono registrate le calibrazioni degli strumenti di misurazione.
		PG 0019 Attività di qualifica delle polveri	Regola le azioni che presiedono alla qualifica delle polveri per i processi VPS e APS, nonché al controllo in ingresso dei nuovi lotti per il mantenimento delle condizioni di spruzzatura. Ha inoltre lo scopo di definire le azioni di buona pratica corrente sulle polveri stesse.
		TI-ISI-114 Gestione del laboratorio metallografico	Definisce le modalità di gestione dei campioni da analizzare oltre che i flussi informativi e le responsabilità relative.
		PG 0021 Sequenza operativa del riporto Air Plasma Spray (APS)	Definisce i requisiti di processo per il riporto Air Plasma Spray (APS).
		PG 0022 Attività di controllo di processo	Definisce le azioni che presiedono al controllo di processo per gli impianti VPS/LVPS e APS.

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
		TI-ISI-125 Trattamenti termici – qualificazione e controllo delle installazioni e dei processi	Definisce le disposizioni da seguire per il controllo delle installazioni (forni in vuoto e in aria) per trattamenti termici, per la qualifica ed il controllo periodico dei processi e per il collaudo del prodotto.
		TI-ISI-112 Processi di qualifica	Definisce i criteri e le azioni da svolgere dal punto di vista organizzativo per gestire in modo efficace il processo di sviluppo e qualifica di un nuovo “ <i>coating</i> ” e le attività ad esso connesse.
		TI-ISI-104 Rivestimenti con tecnica HVOF ( <i>High Velocity Oxygen Fuel</i> )	Riunisce le informazioni derivanti dalle prove svolte nel corso degli anni e fornisce le necessarie istruzioni per l'esecuzione dei processi di rivestimento con <i>High Velocity Oxygen Fuel</i> (HVOF).
		PG 0033 Rimozione mediante ghiaccio secco	Identifica i requisiti tecnici e il ciclo di lavoro riguardanti lo strippaggio del rivestimento della barriera termica (TBC), sistema senza il quale possono essere compromesse le caratteristiche del <i>bond coat</i> (morfologia, microstruttura, rugosità e spessore).
		Procedura di uso e manutenzione delle postazioni con banco aspirato	Definisce le corrette modalità esecutive dell'utilizzo, della manutenzione ordinaria e della pulizia delle postazioni a banco.
		Procedura di uso e manutenzione della cabina di mascheratura	Definisce le corrette modalità esecutive di utilizzo, di manutenzione ordinaria e di pulizia della cabina di mascheratura.
		Procedura di uso e manutenzione delle sabbiatrici	Definisce le corrette modalità esecutive di utilizzo, di manutenzione ordinaria e di pulizia delle macchine sabbiatrici automatiche e semiautomatiche.
<b>Attività di ricerca e sviluppo</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	<i>R&amp;D</i>	LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.
	<i>Operations Management</i>	PG 0025 Comunicazioni da e per i clienti	Definisce i criteri per l'efficace gestione delle comunicazioni da/verso i Clienti (es. reclami, non conformità, ecc.),
	<i>Purchasing</i>		

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
	Quality Management		individuando le risposte da fornire e le eventuali azioni correttive da prendere.
	Sales	PG 0019 Attività di qualifica delle polveri	Regola le azioni che presiedono alla qualifica delle polveri per i processi VPS e APS, nonché al controllo in ingresso dei nuovi lotti per il mantenimento delle condizioni di spruzzatura. Ha inoltre lo scopo di definire le azioni di buona pratica corrente sulle polveri stesse.
		TI-ISI-112 Processi di qualifica	Definisce i criteri e le azioni da svolgere dal punto di vista organizzativo per gestire in modo efficace il processo di sviluppo e qualifica di un nuovo "coating" e le attività ad esso connesse.
Gestione delle risorse umane	Board	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
	HR	TI-SP-102 Procedura per la formazione e la qualifica del personale	Definisce le responsabilità e le modalità operative di riferimento nell'ambito della gestione della formazione rivolta al personale della Società.
	Corporate Controller	PG 0013 Qualifica e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive	Definisce le responsabilità ed i criteri per la qualifica e la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive. Tale procedura è stata redatta sulla base disposizioni stabilite dal SNT-TC-1° (ed. 2001 e 2006), ed emesse dalla Società Americana per le prove non distruttive.
		Policy n. CF 5.2 HR Plan	Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.
		Policy n. CF 5.2.1. HR Plan Form	Format allegato alla Policy CF 5.2, relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
		<i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i>	Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.
		<i>Policy n. CF 5.3.1 Recruitment Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy</i> CF 5.3 da compilare con le informazioni relative al candidato sottoposto a valutazione.
		TI-ISI-101 – Criteri per la qualificazione del personale	Definisce i criteri e le modalità per qualificare il personale che lavora in attività produttive e di controllo complesse, ad elevato impatto sulla conformità del prodotto/servizio erogato.

**a) Gestione del processo di vendita**

Al fine di garantire un adeguato presidio nell'ambito della **gestione del processo di vendita**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- la Funzione “*Quality Management*” verifica che le specifiche di prodotto definite dalla Funzione “*R&D*” siano sistematicamente rispettate, che le materie prime utilizzate presentino le caratteristiche garantite dai fornitori, che il processo produttivo si svolga correttamente e che i semilavorati e i prodotti siano adeguatamente stoccati e movimentati;
- i dipendenti coinvolti nelle attività di produzione sono tenuti a fornire alla Funzione “*Quality Management*” o al CEO, ogni informazione relativa agli ipotetici fattori di rischio che possano configurare un potenziale pericolo per la salute degli utilizzatori finali dei prodotti lavorati;
- nel caso in cui il cliente suggerisca metodi di qualifica del processo produttivo ovvero *standard* di qualità derivanti da sue specifiche interne, Lincotek Rubbiano provvede alla formalizzazione di tali aspetti in un apposito Piano di Qualità che è oggetto di condivisione con il cliente, nonché di approvazione formalizzata da parte di quest'ultimo;
- la Funzione “*Sales*” ha il compito di gestire i reclami dei clienti con le modalità prescritte nella procedura aziendale TI-SP-101, in accordo con quanto prescritto all'interno del Manuale di Gestione Integrato;
- la Società verifica che le caratteristiche chimiche, fisiche e granulometriche del lotto di polvere inviato dal fornitore, riportate nel certificato che accompagna il lotto stesso, siano conformi alle caratteristiche riportate sulle specifiche applicabili. Se il confronto ha esito positivo, la polvere viene dichiarata conforme. In caso contrario, il lotto viene rigettato e viene emessa una non conformità nei confronti del fornitore;
- successivamente alla sua qualifica e alla sua accettazione formale da parte del cliente (a mezzo lettera o *e-mail*), il processo produttivo pianificato è da ritenersi non modificabile.

**b) Attività di Ricerca e Sviluppo**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **Ricerca e Sviluppo**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- le polveri da utilizzare per il riporto su pale di turbina possono essere indicate nell'ambito delle specifiche tecniche del cliente; in ogni caso le polveri utilizzate devono essere preventivamente qualificate e controllate in conformità alla procedura PG 0019 denominata “Attività di qualifica delle polveri”;
- i progetti di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti sono realizzati su indicazione della Funzione R&D, in seguito a ricerche e analisi di mercato;
- attraverso apposita normativa aziendale interna, la Società disciplina puntualmente il processo di sviluppo e qualifica di ricoprimenti metallici e ceramici, di brasatura, di saldatura e di foratura *laser* per componenti nuovi o ricondizionati e per componenti già qualificati che devono essere lavorati su nuovi impianti;
- l'attività di sviluppo e qualifica di un nuovo ricoprimento prende avvio con una riunione d'inizio (*kick-off meeting*), il cui scopo è quello di definire le principali fasi del processo e di pianificare le prove necessarie alla sua validazione;



- in fase di sviluppo di processo, si tengono riunioni periodiche di avanzamento volte a risolvere eventuali problematiche di sviluppo;
- per validare un nuovo processo produttivo è necessario produrre un lotto pilota, la cui quantità è definita di volta in volta con il cliente, al fine di valutare la riproducibilità del processo stesso;
- qualora un componente qualificato non venga prodotto per un periodo superiore a dodici mesi, la validità della qualifica decade e diviene necessario produrre un campione rappresentativo di componenti, nelle stesse condizioni di produzione e sullo stesso impianto del componente qualificato, al fine di rivalidare i relativi parametri di processo.

Si rinvia, inoltre, ai presidi indicati con riferimento al processo in oggetto nella Parte Speciale “H” relativa ai reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento.

### **c) Gestione delle risorse umane**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo **di gestione delle risorse umane**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce la seguente prescrizione:

- la Società assicura un’adeguata formazione dei dipendenti, al fine di garantire la presenza all’interno dell’organizzazione di personale qualificato;
- attraverso apposita normativa aziendale interna, la Società definisce le responsabilità e i criteri relativi al processo di qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive su materiali o macchine;
- per il personale che svolge attività produttive o di controllo, complesse e ad elevato impatto sulla conformità del prodotto/servizio, la Società, ove necessario, prevede l’attribuzione di una qualifica formale conseguibile a seguito di un periodo di addestramento, un esame scritto ed un esame pratico (quando applicabile), continuità lavorativa o riqualifica (dopo la prima qualifica), pluriennale e comprovata esperienza lavorativa;
- il rinnovo delle qualifiche del precedente punto si verifica automaticamente nel caso di interruzioni inferiori a 6 mesi e svolgimento con esito positivo dei corsi/prove di aggiornamento previsti; la qualifica decade nel caso di conclusione del rapporto di lavoro, prestazioni non ritenute più idonee, assenza di continuità lavorativa superiore a 6 mesi.

## 21 PARTE SPECIALE “M” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, e più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei **delitti informatici e del trattamento illecito dei dati**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24-*bis* del Decreto.

### 21.1 Reati presupposto

L'art. 7 della L. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **art. 491-*bis* c.p. – Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
- **art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **art. 615-*quater* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** – Un soggetto abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.
- **art. 615-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché quando un soggetto rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazione relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. In caso di commissione di tale illecito con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
- **art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- **art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- **art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto-legge n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019 ha introdotto all'art. 1, comma 11-bis, una responsabilità dell'ente nell'ipotesi di **violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**. L'illecito si verrebbe a configurare nell'ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o attività ispettive di vigilanza fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o gli aggiornamenti degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

## 21.2 Esposizione al rischio

L'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **delitti informatici e del trattamento illecito dei dati** appare marginale con riferimento sia all'attività svolta (rischiosità inerente) sia ai presidi adottati relativamente alla gestione del sistema informativo (rischiosità residua).

Le condotte illecite che potrebbero astrattamente essere realizzate in tale ambito sono:

- *rapporti con i clienti*: modifica di documentazione tecnica fornita dai clienti relativamente ai propri prodotti in formato elettronico;
- *rapporti con aziende concorrenti*: violazione di sistemi informatici a scopo di spionaggio industriale; danneggiamento di sistemi informatici di aziende concorrenti al fine di limitarne l'operatività;
- *rapporti con i dipendenti*: accesso abusivo a sistemi informatici che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino; detenzione e utilizzo di *password* di accesso alla caselle *mail* dei dipendenti allo scopo di controllarne le attività;
- *rapporti con l'Autorità Giudiziaria*: cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi informatici allo scopo di eliminare le prove di una condotta illecita.

Le condotte sopra descritte integrano le seguenti fattispecie illecite: **falsità nei documenti informativi** (art. 491-bis c.p.), **accesso abusivo a un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.), **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici** (art. 615-quater) e **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.).

Il rischio sopra evidenziato risulta mitigato dai presidi adottati dalla Società nell'ambito della gestione del proprio sistema informativo.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **delitti informatici** e del **trattamento illecito dei dati** così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b>	Falsità nei documenti informatici	<b>SI</b>
	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<b>SI</b>
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	<b>SI</b>
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	<b>NO</b>
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	<b>NO</b>
	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	<b>NO</b>
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	<b>SI</b>
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	<b>NO</b>
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	<b>NO</b>
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	<b>NO</b>
	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	<b>NO</b>
	Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	<b>NO</b>

### 21.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **delitti informatici e del trattamento illecito dei dati**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) La Società agisce nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (riferimento, *inter alia*, al Regolamento UE n. 679/2016, c.d. "GDPR", D.lgs. n. 51/2018, D.lgs. n. 101/2018), dotandosi - in considerazione delle stesse - di normativa aziendale interna di cui cura il necessario aggiornamento periodico;
- b) in adempimento alla vigente normativa di riferimento, la Società mette in atto le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
- c) nella definizione delle misure tecniche e organizzative di cui al precedente punto, la Società utilizza un approccio di tipo "*risk based*";
- d) la Società assicura la tracciabilità degli strumenti informatici assegnati ai propri dipendenti e la preventiva verifica delle caratteristiche tecniche, delle configurazioni e degli accessi alla rete aziendale;
- e) l'utilizzo dei sistemi informatici da parte dei soggetti assegnatari dev'essere conforme alla normativa aziendale interna e alle prescrizioni cogenti di riferimento;
- f) la Società assicura il corretto impiego e la regolare funzionalità della posta elettronica e della rete *internet*;
- g) i dati, le informazioni e i documenti dei quali si viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, devono essere utilizzati esclusivamente per motivi di ufficio e gestiti nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nonché delle deleghe e procure, volte ad assicurare un'adeguata gestione e protezione degli stessi;
- h) le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli Enti Pubblici devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti presidi specifici:
  - principio di segregazione delle attività;
  - sistema di deleghe e procure;
  - normativa aziendale interna (coerente con la normativa esterna);
  - tracciabilità dei soggetti che producono l'informazione e di chi effettua la trasmissione dei dati;
- i) è fatto divieto di acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi altrui, danneggiare o distruggere i dati contenuti in questi ultimi ovvero utilizzare o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici altrui;
- j) è fatto divieto a ciascun dipendente di accedere nella rete aziendale e nei programmi con un codice identificativo utente diverso da quello assegnato;
- k) è vietata qualsiasi duplicazione abusiva di programmi / *software* nella gestione dei *personal computer*.

21.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **delitti informatici e del trattamento illecito dei dati**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali delitti:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso</b>	<i>Board</i> <i>IT Management</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
		SGP_Politica per la protezione dei dati personali e suoi allegati	Raccoglie le vigenti disposizioni aziendali applicabili a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalla Società in qualità di Titolare (dati raccolti e trattati direttamente da propri clienti, fornitori, dipendenti, ecc.) ovvero in qualità di Responsabile esterno.
		SGP_Misure di <i>accountability</i> e suoi allegati	Descrive i seguenti aspetti: obblighi generali del Titolare del trattamento, valutazioni preliminari alle attività di trattamento, principio di <i>accountability</i> , trasferimento internazionali di dati.
		SGP_Misure di trasparenza e diritti degli interessati e suoi allegati (informativa)	Descrive i seguenti aspetti: fondamenti di liceità dei trattamenti, principio generale della trasparenza e atti di informazione.
		Guida " <i>Privacy by design e privacy by default</i> "	Fornisce informazioni di dettaglio relativamente ai concetti di <i>privacy by design e privacy by default</i>
		Registro delle attività di trattamento e analisi dei rischi	Costituisce la mappatura dei rischi cui risulta esposta la Società in materia di protezione dei dati personali.
		Misure di sicurezza	Riepiloga i controlli e le contromisure, distinte per ambito di riferimento, previste dalla Società al fine di prevenire il rischio di non conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Informative in materia di <i>privacy</i>	Informative redatte, ai sensi dei dettami normativi vigenti in materia di <i>privacy</i> , con riferimento a		

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
			clienti, fornitori / consulenti (inclusi i Responsabili Esterni), dipendenti, visitatori.
		SGP_Autorizzazione e istruzioni	Atto di autorizzazione e istruzione rivolta ai neoassunti ai fini di un adeguato livello di sicurezza in materia di <i>privacy</i> .
		Registro violazioni, Notifica violazioni al Garante <i>Privacy</i> , Avviso di violazioni agli interessati)	Documentazione di riferimento nella gestione del c.d. " <i>data breach</i> ".
		LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.
<b>Gestione delle risorse umane</b>	<i>Board</i> <i>HR</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
		TI-SP-102 Procedura per la formazione e la qualifica del personale	Definisce le responsabilità e le modalità operative di riferimento nell'ambito della gestione della formazione rivolta al personale della Società.
		<i>Policy n. CF 5.2 HR Plan</i>	Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.
		<i>Policy n. CF 5.2.1 HR Plan Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.2</i> , relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.
		<i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i>	Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.
		<i>Policy n. CF 5.3.1 Recruitment Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.3</i> da compilare con le informazioni relative al candidato sottoposto a valutazione.



**a) Gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla gestione del sistema informatico, la Società agisce nel rispetto della normativa cogente, in conformità con quanto disciplinato nella normativa aziendale interna adottata in tale ambito;
- ruoli e responsabilità in relazione al trattamento dei dati personali sono chiaramente definiti;
- tutti i dipendenti vengono adeguatamente formati sulle misure di sicurezza e *privacy* applicate dall'organizzazione;
- è adottato un registro delle risorse IT utilizzate per il trattamento dei dati (*hardware*, *software*, rete informatica, ecc.), regolarmente aggiornato sotto la responsabilità di un referente designato;
- la Funzione "*IT Management*" è responsabile della gestione del sistema informatico, supportata da personale esterno (*software house*);
- la Società è dotata di un sistema informativo strutturato in modo tale da garantire elevati livelli di efficienza e sicurezza;
- i presidi tecnico-organizzativi sono disegnati per assicurare l'adeguata documentazione delle procedure operative, la continuità delle prestazioni elaborative, l'esistenza di apposite procedure di *back up* e di *recovery*, la riservatezza e l'integrità delle informazioni, garantita mediante misure sia di tipo fisico sia di tipo logico;
- tutte le risorse informatiche della Società devono essere costituite esclusivamente da *hardware* e *software* acquisiti ufficialmente. L'utilizzo da parte del personale di proprie risorse informatiche deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale;
- ogni richiesta di installazione di nuovi componenti *hardware* aziendali è preventivamente autorizzata;
- qualora, in caso di guasti dei *personal computer*, si renda necessaria la rimozione di dischi, memorie o supporti magnetici da trasportare in laboratori esterni, la Società agisce in adempimento alla vigente normativa applicabile, nonché alle disposizioni definite internamente in materia di gestione delle informazioni in coerenza con la normativa cogente;
- non è consentito all'utente di modificare le caratteristiche *hardware* e *software* impostate sul *personal computer* assegnato, salvo preventiva esplicita autorizzazione;
- tutti i *software* utilizzati dalla Società devono essere provvisti di licenza e registrati a favore della Società stessa; sono vietate la riproduzione e la copia dei *software* acquisiti;
- la Società adotta un sistema di protezione del sistema informatico idoneo sia a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenerne l'accesso sia di tracciare i dati e i documenti trasmessi all'esterno;
- l'accesso al sistema informatico aziendale è consentito esclusivamente ai soggetti che ne possiedono il diritto;
- i profili autorizzativi sono gestiti dal *Group IT Manager*, autorizzato dal CFO di Gruppo;

- l'accesso alla rete aziendale è differenziato in funzione del profilo di utenza;
- ogni utente ha accesso ad un profilo personale SAP nel cui ambito gestisce esclusivamente le transazioni per cui è preventivamente autorizzato in considerazione dell'area di competenza;
- i dipendenti sono tenuti a utilizzare i sistemi informatici nei limiti delle autorizzazioni concesse e delle deleghe loro conferite;
- la trasmissione di dati, informazioni e *file* deve essere effettuata per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni, nei limiti delle deleghe e delle procure conferite e in conformità ai requisiti richiesti dalla prassi e dalla normativa aziendale interna di riferimento;
- l'accesso a tutti i sistemi informatici richiede l'autenticazione con *username/password*. Le credenziali di autenticazione devono rispettare un livello minimo di complessità (lunghezza, caratteri richiesti, periodo di validità, obbligo di modifica al primo accesso, etc.), definito nella policy di sicurezza delle informazioni;
- la Società garantisce l'applicazione di regole volte ad assicurare l'aggiornamento delle *password* dei singoli utenti;
- l'assegnatario delle credenziali è ritenuto responsabile dell'utilizzo delle stesse;
- tutte le *password* di *default* utilizzate in fase di installazione devono essere modificate prima che il sistema entri in funzione;
- le *password* utilizzate devono presentare caratteristiche tecniche che soddisfino i criteri di sicurezza predefiniti, devono essere considerate informazioni sensibili e non devono essere diffuse o rilevate;
- i dispositivi informatici non sono resi accessibili a soggetti diversi dai rispettivi assegnatari; in caso di smarrimento o furto, ne è data tempestiva comunicazione al referente aziendale;
- nessuno può lasciare incustodita la propria postazione di lavoro, e comunque non dopo aver attivato lo stato "*stand-by*" protetto da *password*. In caso di assenza prolungata è necessario sospendere il sistema;
- i locali *server* della Società sono adeguatamente protetti e sono individuati i soggetti responsabili della gestione e protezione fisica dei locali stessi e della tenuta di un registro delle persone che vi accedono;
- i ruoli con privilegi speciali (amministratori di sistema) sono chiaramente definiti e assegnati ad un ristretto numero di utenti;
- periodicamente è verificata la permanenza delle condizioni per il mantenimento dei profili di autorizzazione;
- gli utenti non hanno i privilegi per installare *software* non autorizzati;
- le attività di *login*, *logout* e accesso non riuscito da parte di utenze amministrative vengono registrate;
- tutte le modifiche ai sistemi *IT* sono tracciate, con responsabilità specifiche (richiesta, approvazione, modifica) assegnate a ruoli definiti;
- i dati informatici sono protetti contro il rischio di intrusione e contro l'azione di programmi diretti a danneggiare il sistema informatico (ad esempio *virus*), mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, aggiornati con cadenza ritenuta idonea dagli *standard* tecnici e tecnologici;

- eventuali tentativi di intrusione siano tempestivamente comunicati al Responsabile IT ed ai Consiglieri di Amministrazione della Società, affinché siano introdotte idonee misure a tutela dei dati aziendali;
- nel rispetto del principio di tracciabilità, i *log* di sistema e degli applicativi sono protetti e conservati per un adeguato periodo di tempo;
- i file di *log* sono protetti da modifica e accesso non autorizzati;
- il personale di sicurezza e/o gli amministratori di sistema ricevono rapporti periodici che identificano le anomalie, dalla cui analisi scaturiscono azioni correttive;
- vengono stabilite procedure chiare in caso di rilevamento di una violazione dei dati personali (c.d. *Data Breach*), ciò affinché il responsabile del trattamento informi il titolare del trattamento senza indebiti ritardi;
- la Società è dotata di un adeguato sistema di *back up* dei dati;
- l'utilizzo di *device* esterni è consentito solo se tali strumenti sono di proprietà della Società; è vietato l'utilizzo di qualsiasi supporto personale per la copia di qualsiasi tipo di dati;
- è assicurato un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione della infrastruttura tecnologica della Società;
- l'accesso al sistema informatico della Società da parte di terzi, ad essa esterni, è consentito esclusivamente previa autorizzazione formale del Responsabile della Funzione "*IT Management*"; lo specifico profilo utente assegnato al soggetto terzo in considerazione delle attività di cui lo stesso è incaricato, deve essere disabilitato non appena viene meno la necessità di accesso ai dati;
- attraverso apposita normativa aziendale interna, la Società disciplina il processo di gestione della documentazione aziendale;
- con riferimento alle attività di gestione del sistema informativo affidate ai soggetti terzi, è assicurato il rispetto da parte delle stesse controparti delle prescrizioni definite in tale ambito dalla Società, al fine di garantire il corretto accesso al sistema informatico nonché la massima sicurezza dei dati in esso contenuti;
- i collaboratori esterni e i visitatori / fornitori possono accedere alla sede della Società esclusivamente se accompagnati dal personale della Società stessa.

## **b) Gestione delle risorse umane**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione delle risorse umane**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce la seguente prescrizione:

- al momento dell'ingresso in azienda di un nuovo dipendente, il Responsabile della Funzione Personale richiede formalmente alla Funzione *IT* un'indicazione circa gli strumenti e i supporti informatici propedeutici allo svolgimento delle mansioni e l'elenco degli applicativi per i quali è necessario fornire l'accesso al nuovo dipendente;
- il Responsabile della Funzione *IT* consegna ad ogni nuovo dipendente entrato:
  - i dispositivi *hardware* (*pc, notebook, etc.*) correttamente configurati con i programmi *software* necessari all'espletamento delle mansioni assegnate;

- le *password* iniziali di accesso ai sistemi informatici di elaborazione ed eventualmente di trasmissione dati all'esterno, che dovranno essere tempestivamente personalizzate dal singolo utente;
- il dipendente, a seguito della fornitura dei dispositivi e degli strumenti necessari, sottoscrive un modulo di avvenuta ricezione degli stessi;
- la Società attua una politica di formazione e/o di comunicazione inerente la sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, volta a sensibilizzare tutti gli utenti;
- tutto il personale è tenuto, nello svolgimento delle mansioni attribuite, al puntuale e pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della *privacy*, nonché delle disposizioni relative al processo di gestione dei dati, delle informazioni e dei documenti aziendali, definite internamente in coerenza con la normativa cogente.

## **22 PARTE SPECIALE “N” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

La presente Parte Speciale “N” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione del **reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*decies* del Decreto.

### *22.1 Reati presupposto*

L’art. 25-*decies* del D.lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal Codice penale:

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro).

### *22.2 Esposizione al rischio*

La Società risulta potenzialmente esposta al rischio di commissione di **reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** nel caso in cui un soggetto in posizione apicale o sub-apicale induca qualcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell’ambito di un procedimento penale (ad esempio per inadempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro) (art. 377-*bis* c.p.).

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione del **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** così come emersa dalle attività di *risk assessment*.

		Esposizione al rischio
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<b>SI</b>

### 22.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) è vietato favorire gli interessi della Società inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- b) nell'ambito del processo di gestione del contenzioso e, più in generale, nello svolgimento delle attività aziendali è vietato adottare comportamenti contrari alle Leggi e alla normativa aziendale interna;
- c) è vietato interferire su attività investigative in corso a carico dei soggetti a qualunque titolo legati alla Società;
- d) i destinatari del Modello coinvolti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative della realtà dei fatti oggetto di indagine;
- e) i destinatari del Modello che dovessero risultare coinvolti in un procedimento penale inerente l'attività lavorativa prestata nella Società o un'attività a quest'ultima connessa (ad esempio in materia anti-infortunistica, in qualità di indagati / imputati / testimoni / persone informate dei fatti), sono chiamati ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti;
- f) i soggetti di cui al precedente punto sono tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle deposizioni rilasciate e al loro oggetto, ove le stesse siano coperte da segreto investigativo.

22.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresenta il **processo aziendale** di Lincotek Rubbiano che può essere considerato a rischio di commissione del **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione del contenzioso</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i> <i>HR</i> <i>Health and Safety – Environment</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.



**a) Gestione del contenzioso**

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di **gestione del contenzioso**, il presente Modello, oltre a quanto già previsto dalle procedure indicate in tabella, definisce le seguenti prescrizioni:

- la Società condanna l'esercizio di qualsiasi tipo di pressione su soggetti chiamati a testimoniare di fronte all'Autorità Giudiziaria e persegue coloro che adottano tale condotta secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società;
- la documentazione necessaria ai fini della difesa del soggetto coinvolto nel procedimento giudiziario, ovvero ai fini di una testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria, è rilasciata esclusivamente a seguito della richiesta formale e motivata dell'interessato, previa verifica della coerenza della documentazione stessa con le esigenze di difesa o di testimonianza;
- l'attività di consegna della documentazione utilizzata ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza è oggetto di verbalizzazione; la documentazione fornita all'interessato è adeguatamente conservata in apposito archivio assieme alla richiesta inoltrata da quest'ultimo;
- i destinatari del Modello sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in relazione all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'OdV, in virtù del ruolo svolto, ha ampia facoltà di acquisire ogni informazione e documento, ritenuto utile ai fini dei propri controlli, disponibile in riferimento all'oggetto del procedimento giudiziario di cui abbia ricevuto informativa;
- relativamente al punto di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, ciò anche attraverso la partecipazione a incontri inerenti i procedimenti stessi o comunque propedeutici all'attività difensiva del soggetto coinvolto;
- i destinatari del Modello sono chiamati a riferire all'OdV, con tempestività, su ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, eventualmente ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni ovvero non rendere le medesime all'Autorità Giudiziaria.

Si rinvia, inoltre, ai presidi indicati con riferimento al processo in oggetto nella Parte Speciale "B" relativa ai reati societari.

## 24 PARTE SPECIALE “O” – REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale “O” intende disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori e, più in generale, dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando.

I reati presupposto contenuti nella presente parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-sexiesdecies del Decreto.

### 24.1 Reati presupposto

L’art. 25-sexdecies del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal DPR n. 43/1973 (cosiddetto Testo Unico delle Dogane):

- **art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali** – Presupposto del reato in esame è l’introduzione di merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni che prevedono l’introduzione di merci attraverso la linea doganale soltanto nei punti stabiliti; lo scarico o il deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana. Viene altresì condannato chiunque sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale o asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento o porta fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine ovvero detiene merci estere, quando non è in grado di dimostrarne la legittima provenienza.
- **art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine** – La norma punisce il capitano che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine o che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- **art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci** – La norma punisce il capitano che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso o che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non vi sono dogane ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazioni delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla vigente normativa. La fattispecie di reato si realizza anche qualora il capitano al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali o che trasporta merci da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione o che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate. È punito, altresì, chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

- **art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea** – La norma punisce il comandante di aeromobile che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto o che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali. È altresì punito qualora asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali o atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. La norma punisce altresì chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla vista doganale
- **art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali** – La norma punisce chiunque nei territori extra doganali costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine o li costituisca in misura superiore a quella consentita.
- **art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali** – Commette tale reato chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- **art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali** – La norma punisce Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.
- **art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** – Il reato viene commesso da chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
- **art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** – L'illecito viene commesso da chiunque utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- **art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** – La norma punisce chiunque nelle operazioni di importazione o esportazione temporanea o nelle operazioni di riesposizione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazione artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.
- **art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato viene commesso da chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.
- **art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – La norma prevede alcune circostanze aggravanti qualora i fatti di cui al precedente articolo sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Inoltre, è prevista l'applicazione di una multa e la reclusione da tre a sette anni quando il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato o nel caso in cui nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia o se il fatto è connesso con altro reato

contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. L'aggravio della pena è previsto anche nell'ipotesi in cui l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità o qualora nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

- **art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** – Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 291-bis.
- **art. 292 - Altri casi di contrabbando** – La norma punisce chiunque, fuori dai casi precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
- **art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando** – La norma prevede una serie di circostanze aggravanti per i delitti previsti negli articoli precedenti.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote (fino a 400 quando i diritti di confine superano i 100.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001, ovvero divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno.

## 24.2 Esposizione al rischio

Dal *risk assessment* svolto è emerso che Lincotek Rubbiano è esposta al potenziale rischio di commissione dei reati di **contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganale** (art. 282 TUD), **nel movimento marittimo delle merci** (art. 284 TUD), **nel movimento delle merci per via aerea** (art. 285 TUD), **nell'importazione od esportazione temporanea** (art. 291 TUD) ovvero **altri casi di contrabbando** (art. 292 TUD).

Si evidenzia che, il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni vigenti in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”, ai sensi dell’art. 35 TUD:

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, **il presupposto dell’obbligazione tributaria** è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale (importazione) e, relativamente alle merci nazionali e/o nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori dal territorio doganale (esportazione).

In virtù di quanto sopra esposto, il rischio di commissione dei suddetti reati è associabile, in via principale, alle **transazioni commerciali di import / export concluse con controparti commerciali estere extra UE (clienti e/o fornitori)**.

Di seguito si rappresenta l'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **reati di contrabbando** così come emersa dalle attività di *risk assessment*:

		Esposizione al rischio
<b>REATI DI CONTRABBANDO</b>	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	<b>Sì</b>
	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	<b>NO</b>
	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	<b>Sì</b>
	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	<b>Sì</b>
	Contrabbando nelle zone extra doganali	<b>NO</b>
	Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali	<b>NO</b>
	Contrabbando nei depositi doganali	<b>NO</b>
	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	<b>NO</b>
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	<b>NO</b>
	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	<b>Sì</b>
	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<b>NO</b>
	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<b>NO</b>
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<b>NO</b>
	Altri casi di contrabbando	<b>Sì</b>
	Circostanze aggravanti del contrabbando	<b>Sì</b>

### 24.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **reati di contrabbando**, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) è vietato introdurre merci estere nel territorio italiano in violazione della normativa *pro tempore* vigente;
- b) è vietato detenere merci estere per le quali non vi sia stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultino assunte in carico nei registri di deposito;
- c) è vietato sottoporre le merci a lavorazioni artificiali al fine di sottrarre, in tutto o in parte, le merci stesse al pagamento di diritti che sarebbero dovuti secondo la normativa *pro tempore* vigente;
- d) è vietato esportare merci non conformi, per quantità e/o tipologia, all'ordine di acquisto;
- e) è vietato importare merci in assenza di un preciso ordine di acquisto;
- f) tutta la documentazione relativa all'esportazione e importazione di merci deve essere correttamente archiviata e, in caso di ispezione, prontamente fornita all'Autorità competente;
- g) sono effettuati controlli di completezza, correttezza ed accuratezza sui dati e le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- h) la gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve essere improntata a principi di legalità, onestà, correttezza, liceità e trasparenza.

#### 24.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei **reati di contrabbando**, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali reati:

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
<b>Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze</b>	<i>Board</i>	Presidi generali	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	LSR-SP-106	Definisce le modalità operative per la valutazione e la sorveglianza dei fornitori, i requisiti per l'approvvigionamento di servizi e materiali perché siano rispondenti alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia di qualità, tutela dell'ambiente e salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro. Definisce, altresì, le modalità di ricezione e spedizione del materiale.
	<i>Purchasing</i>	Approvvigionamento	
	<i>HR</i>		
<b>Gestione del processo di vendita</b>	<i>Board</i>	Presidi generali	N.A.
	<i>Corporate Controller</i>	Procedura Operativa	Definisce le modalità da adottare per la formulazione delle offerte e per la gestione degli ordini dei clienti.
	<i>Sales</i>	N. D.1.1	
	<i>Quality</i>	Gestione offerte	
	<i>R&amp;D</i>		
	<i>Operation</i>		

##### a) **Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**

In relazione ai presidi adottati da Lincotek Rubbiano al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero tentata commissione di illeciti nell'ambito del processo di **gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze**, oltre a quanto indicato nelle Parti Speciali "C" reati contro la Pubblica Amministrazione e "D" relativa ai reati societari il presente Modello definisce le seguenti prescrizioni:

- ad ogni tipologia di prodotto importato deve essere associato, all'interno del sistema gestionale della Società, un codice doganale;
- l'associazione del codice doganale, riportata nel sistema gestionale della Società, deve essere stata effettuata sulla base di una ricerca del corretto codice nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Tariffa doganale d'uso integrata);
- la documentazione relativa alla determinazione dei codici di acquisto deve essere adeguatamente conservata;



- ad ogni prodotto importato deve corrispondere un ordine di acquisto;
- la documentazione doganale di importazione deve essere completa secondo quanto richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente;
- le dichiarazioni presentate in dogana devono essere veritiere;
- in ipotesi di temporanea importazione, deve essere presentata alla dogana di arrivo della merce la dichiarazione doganale di temporanea importazione e la garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea;
- devono essere pagati i diritti doganali, laddove previsti;
- la bolla doganale di importazione deve essere correttamente archiviata e tempestivamente esibita, unitamente all'ulteriore documentazione eventualmente richiesta, in caso di ispezione da parte dell'Autorità.
- è necessario verificare costantemente gli accordi fra i Paesi al fine di determinare l'origine preferenziale di un prodotto;
- è necessario verificare costantemente i regolamenti e le eventuali restrizioni in vigore in merito al prodotto;
- in caso di acquisto di merci non direttamente dal produttore è necessario richiedere al fornitore apposita dichiarazione scritta relativa all'attestazione (o meno) se le merci rispondono alle regole per poter essere definite preferenziali.

#### **b) Gestione del processo di vendita**

In relazione ai presidi adottati da Lincotek Rubbiano al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero tentata commissione di illeciti nell'ambito del processo **di gestione delle vendite**, oltre a quanto indicato nella Parte Speciale "D" relativa ai reati societari (in relazione al reato di corruzione fra privati), il presente Modello definisce le seguenti prescrizioni:

- le dichiarazioni presentate in dogana devono essere veritiere;
- deve essere presentata tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa;
- deve essere presentato alla dogana di competenza il modello DAU (documento amministrativo unico) allegando la relativa documentazione (fattura, documenti di trasporto, eventuali autorizzazioni, ecc.).

## 25 PARTE SPECIALE “P” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La presente Parte Speciale “P” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono richiamati dall’art. 25-*octies*.1 del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 relativa alla *“lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”*.

### 25.1 Reati presupposto

L’art. 25-*octies*.1 del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti delitti:

- **art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura laddove un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Ed inoltre, chi - allo stesso fine - falsifica gli stessi strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- **art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- **art. 640-ter c.p. - Frode informatica** - Il reato si realizza mediante l’alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso un intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
- Una serie vasta e non analiticamente individuata di **delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti** (...“ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,...”).
- **art. 512-bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies*.1, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25,8 mila Euro a 1.238,496 Euro) e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231 del 2001.

## 25.2 Esposizione al rischio

In considerazione della tipologia di attività svolta da Lincotek Rubbiano, emerge una - **sia pure contenuta - esposizione della stessa al potenziale rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25-octies.1 del D.lgs. n. 231/2001.**

Per meglio comprendere le fattispecie di nuova introduzione e l'oggetto di tutela, risulta opportuno offrire una definizione degli **"strumenti di pagamento diversi dai contanti"** che consistono in *"un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"*.

Per **"mezzo di scambio digitale"** si intende qualsiasi moneta elettronica e valuta virtuale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico e che non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita. Tale tipologia di moneta, nonostante non possieda lo status giuridico di valuta o denaro, è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Sulla base dell'attività attualmente svolta dalla Società, ai fini integrativi del perimetro normativo applicabile con le fattispecie di cui all'art. 25-octies.1, in ottica prudenziale **risultano ipotizzabili il reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p. e il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p..**

Si riepiloga, di seguito, l'**esposizione della Società** al potenziale rischio di commissione dei reati in oggetto:

		Esposizione al rischio
<b>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</b>	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	<b>NO</b>
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	<b>NO</b>
	Frode informatica	<b>SI'</b>
	Serie (vasta e non analiticamente individuata) di delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	<b>NO</b>
	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)	<b>SI</b>

### 25.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (frode informatica)**, è richiesto il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) è fatto assoluto divieto di commettere, tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di qualunque azione od omissione idonea a concretare, direttamente o indirettamente, i reati contemplati dall'art. 25-*octies*.1 del D.lgs. n. 231/2001;
- b) è prescritto l'obbligo di assoluto rispetto della normativa vigente di riferimento nello svolgimento delle attività aziendali;
- c) è fatto assoluto divieto di alterare fraudolentemente - a mezzo informatico - sistemi informativi di controparti terzi;
- d) la gestione dei rapporti con le controparti commerciali deve avvenire nel pieno e totale rispetto dei principi di legalità, liceità e correttezza.

#### 25.4 Processi a rischio e procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali delitti:

<i>Processo a rischio</i>	<i>Aree aziendali coinvolte</i>	<i>Presidi implementati</i>	<i>Contenuto della procedura</i>
<b>Gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso</b>	<i>Board</i> <i>IT Management</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
		SGP_Politica per la protezione dei dati personali e suoi allegati	Raccoglie le vigenti disposizioni aziendali applicabili a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalla Società in qualità di Titolare (dati raccolti e trattati direttamente da propri clienti, fornitori, dipendenti, ecc.) ovvero in qualità di Responsabile esterno.
		SGP_Misure di <i>accountability</i> e suoi allegati	Descrive i seguenti aspetti: obblighi generali del Titolare del trattamento, valutazioni preliminari alle attività di trattamento, principio di <i>accountability</i> , trasferimento internazionali di dati.
		SGP_Misure di trasparenza e diritti degli interessati e suoi allegati (informativa)	Descrive i seguenti aspetti: fondamenti di liceità dei trattamenti, principio generale della trasparenza e atti di informazione.
		Guida " <i>Privacy by design e privacy by default</i> "	Fornisce informazioni di dettaglio relativamente ai concetti di <i>privacy by design</i> e <i>privacy by default</i>
		Registro delle attività di trattamento e analisi dei rischi	Costituisce la mappatura dei rischi cui risulta esposta la Società in materia di protezione dei dati personali.
Misure di sicurezza	Riepiloga i controlli e le contromisure, distinte per ambito di riferimento, previste dalla Società al fine di prevenire il rischio di non conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.		

Processo a rischio	Aree aziendali coinvolte	Presidi implementati	Contenuto della procedura
		Informative in materia di <i>privacy</i>	Informative redatte, ai sensi dei dettami normativi vigenti in materia di <i>privacy</i> , con riferimento a clienti, fornitori / consulenti (inclusi i Responsabili Esterni), dipendenti, visitatori.
		SGP_Autorizzazione e istruzioni	Atto di autorizzazione e istruzione rivolta ai neoassunti ai fini di un adeguato livello di sicurezza in materia di <i>privacy</i> .
		Registro violazioni, Notifica violazioni al Garante <i>Privacy</i> , Avviso di violazioni agli interessati)	Documentazione di riferimento nella gestione del c.d. " <i>data breach</i> ".
		LRS-SP-100 Identificazione e registrazione della documentazione	Definisce le modalità di compilazione, controllo e distribuzione dei documenti presso la Società.
<b>Gestione delle risorse umane</b>	<i>Board</i> <i>HR</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.
		TI-SP-102 Procedura per la formazione e la qualifica del personale	Definisce le responsabilità e le modalità operative di riferimento nell'ambito della gestione della formazione rivolta al personale della Società.
		<i>Policy n. CF 5.2 HR Plan</i>	Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.
		<i>Policy n. CF 5.2.1 HR Plan Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.2</i> , relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.
		<i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i>	Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.

		<i>Policy n. CF 5.3.1 Recruitment Form</i>	<i>Format allegato alla Policy CF 5.3 da compilare con le informazioni relative al candidato sottoposto a valutazione.</i>
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	<i>Board</i> <i>Corporate Controller</i>	Presidi generali (cfr. Cap.10)	N.A.



**a) Gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso e gestione delle risorse umane**

In relazione ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero tentata commissione del reato di frode informatica nell'ambito dei processi di **gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso e di gestione delle risorse umane**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "M" – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

**b) Gestione delle risorse finanziarie**

In relazione ai presidi adottati dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione ovvero tentata commissione del reato di frode informatica nell'ambito del processo di **gestione delle risorse finanziarie**, si rinvia a quanto indicato al riguardo nella Parte Speciale "H" – Reati transnazionali.

## PARTE SPECIALE “Q” – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Parte Speciale “Q” contiene le prescrizioni definite dalla Società al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dell'**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** richiamato dall'**art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001**.

### 25.5 Reati presupposto

L'**art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001** richiama i seguenti illeciti previsti dal D.lgs. 286/1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*):

- **art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – È punito chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:
  - a) l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone;
  - b) per consentirne l'ingresso o la permanenza illegale, la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità;
  - c) per consentirne l'ingresso o la permanenza illegale, la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
  - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento e/o sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

- **art. 22, comma 12-bis – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** – Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 quote a 200 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Nel caso di commissione

dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 400 quote a 1.000 quote.

### 25.6 Esposizione al rischio

Dal *risk assesment* è emersa un'esposizione, contenuta, della Società al potenziale rischio di commissione dei reati legati all'**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**.

Si riepiloga, di seguito, l'**esposizione della Società** al potenziale rischio di commissione dei reati in oggetto:

		Esposizione al rischio
<b>DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b>	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	<b>NO</b>
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	<b>sì</b>

Il processo impattato è evidentemente quello di **gestione delle risorse umane**.

### 25.7 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si richiede il rispetto dei seguenti **principi generali di comportamento**:

- a) è vietato impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- b) è vietato assumere lavoratori stranieri minorenni in età non lavorativa;
- c) è assicurato un regolare monitoraggio della validità dei permessi di soggiorno del personale (ove possibile, anche attraverso l'attivazione di alert in grado a segnalare i documenti prossimi alla scadenza);
- d) i lavoratori extracomunitari sono tenuti a comunicare, senza ritardo, eventuali variazioni del permesso di soggiorno (a titolo esemplificativo, sospensione, revoca, ecc.).

### 25.8 Processi a rischio procedure specifiche

In base all'attività di *risk assessment* effettuata, di seguito si rappresentano i **processi aziendali** di Lincotek Rubbiano che possono essere considerati a rischio di commissione dei delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, le **aree aziendali coinvolte** e i **presidi implementati** per prevenire la commissione di tali delitti:

<b>Processo a rischio</b>	<b>Aree aziendali coinvolte</b>	<b>Presidi implementati</b>	<b>Contenuto della procedura</b>
<b>Gestione delle risorse umane</b>	<i>Board</i>	Presidi generali (cfr. Cap. 10)	N.A.
	<i>HR</i>	TI-SP-102 Procedura per la formazione e la qualifica del personale	Definisce le responsabilità e le modalità operative di riferimento nell'ambito della gestione della formazione rivolta al personale della Società.
	<i>Corporate Controller</i>	<i>Policy n. CF 5.2 HR Plan</i>	Definisce le specifiche relative al processo di pianificazione di nuove assunzioni, al fine di garantire la presenza all'interno dell'organizzazione di personale qualificato e adeguatamente selezionato.
		<i>Policy n. CF 5.2.1 HR Plan Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy CF 5.2</i> , relativo alle esigenze di nuove risorse da inserire all'interno dell'organizzazione o di formazione da somministrare al personale dipendente, da compilare a cura del <i>manager</i> di riferimento.

---

<i>Policy n. CF 5.3 Recruitment</i>	Stabilisce le linee guida cui attenersi nella selezione del personale da inserire all'interno del Gruppo.
<i>Policy n. CF 5.3.1 Recruitment Form</i>	<i>Format</i> allegato alla <i>Policy</i> CF 5.3 da compilare con le informazioni relative al candidato sottoposto a valutazione.

---

**a) Gestione delle risorse umane**

Di seguito sono indicate le **prescrizioni operative**, da rispettare al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dell'impiego di cittadino di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nell'ambito del processo in oggetto:

- in fase di selezione e assunzione di lavoratori stranieri, l'esistenza e la validità del permesso di soggiorno sono oggetto di specifico accertamento;
- è fatto divieto di assumere lavoratori privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero revocato o annullato;
- è fatto divieto assoluto di favorire, in qualsiasi modo, forme di ingresso e di permanenza illecita nel territorio dello Stato italiano di migranti e/o procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti;
- è fatto divieto di intrattenere rapporti con soggetti operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione dei reati in esame.

Si rinvia, altresì, alle prescrizioni contenute nella Parte Speciale "D", dedicata ai reati societari, in relazione al processo in oggetto.

**TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI / REATI**

<b>PROCESSI A RISCHIO</b>	<b>RISCHIO REATO</b>
Gestione della salute e della sicurezza presso la sede della Società	Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro
Gestione della salute e della sicurezza nei rapporti con i fornitori	Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro
Gestione delle attività produttive (lavorazioni)	Reati ambientali
Gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze	Reati ambientali Reati contro la Pubblica Amministrazione Reato di corruzione tra privati Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Reati tributari Delitti di criminalità organizzata Reati transnazionali Reati di contrabbando
Gestione delle richieste di finanziamento, agevolazioni e contributi pubblici	Reati contro la Pubblica Amministrazione
Attività di Ricerca e Sviluppo	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reato di corruzione tra privati Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento Delitti contro l'industria e il commercio
Gestione delle richieste di autorizzazione alla Pubblica Amministrazione	Reati contro la Pubblica Amministrazione
Invio di dati e comunicazioni agli Enti Pubblici e gestione delle verifiche e delle ispezioni	Reati contro la Pubblica Amministrazione

condotte dalla Pubblica Amministrazione	
Gestione del contenzioso	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione</p> <p>Reato di corruzione tra privati</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</p>
Gestione delle risorse finanziarie	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione</p> <p>Reato di corruzione tra privati</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Reati tributari</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>Reati transnazionali</p> <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</p>
Gestione delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e degli omaggi	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione</p> <p>Reato di corruzione tra privati</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>Reati transnazionali</p>
Gestione delle risorse umane	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione</p> <p>Reato di corruzione tra privati</p> <p>Reati tributari</p> <p>Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento</p> <p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <p>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</p> <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>
Gestione della contabilità generale, predisposizione del	Reati societari

bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali	<p>Reato di autoriciclaggio</p> <p>Reati tributari</p> <p>Reati di contrabbando</p>
Attività degli organi sociali e della società di revisione e rapporti fra gli stessi	<p>Reati societari</p> <p>Reati tributari</p>
Gestione di operazioni straordinarie e di operazioni con Parti Correlate (incluse operazioni infragruppo)	<p>Reati societari</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Reati tributari</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>Reati transnazionali</p>
Gestione del processo di vendita	<p>Reato di corruzione tra privati</p> <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Reati tributari</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>Reati transnazionali</p> <p>Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento</p> <p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <p>Reati di contrabbando</p>
Attività di investimento con controparti terze (accordi / <i>joint venture</i> con altre imprese)	<p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Delitti di criminalità organizzata</p> <p>Reati transnazionali</p>
Gestione del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi informatici in uso	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <p>Reati tributari</p> <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>
Determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e	<p>Reati tributari</p>



presentazione delle dichiarazioni fiscali	
--	--